


NAZIONALE
Raccolta
NICOTRA
B
51
BIBLIOTECA
VITTORIO EM. III
NAPOLI

All'egregio Avvocato Sig.r Do-
menico Venezia in attestato di stima
M. Torelli

SUL

GIURAMENTO

DEL

LIBERO PENSATORE

STUDI DI DRITTO PUBBLICO

PER L'AVVOCATO

MICHELE TORELLI

SUL

GIURAMENTO

DEL

LIBERO PENSATORE

STUDI DI DRITTO PUBBLICO

PER L'AVVOCATO

MICHELE TORELLI

—



NAPOLI
TIPOGRAFIA GUERRERA
1873

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

ALL' ONOREVOLE

Signor ***Mauro Macchi*** *Deputato al Parlamento Nazionale.*

Nella seduta della Camera dei Deputati del giorno 4 aprile 1873, la S.ª S.ª declinò gli assurdi che offre, nel campo della pratica, la sanzione dell' articolo 299 procedura penale, relativamente all'obbligo del giuramento da prestarsi dai testimoni chiamati a deporre in giudizio, e propose alla Camera di voler discutere una tale quistione.

Il Ministro di Grazia e Giustizia in allora onorevole Signor de Falco, dichiarò non necessaria la riforma propugnata dalla S.ª S.ª ma non si oppose alla presa in considerazione, la quale fu ammessa.

Mi occupai anche io nello studiare questa quistione, ed ebbi a convincermi della inesattezza del ragionamento di coloro i quali parteggiano per l'obbligo del libero pensatore a prestar giuramento.

Volendo quindi dare alla luce poche mie considerazioni sulla quistione in discorso, son sicuro che la S.ª S.ª, avendo propugnato principî tali, l'attuazione dei quali riesce indispensabile in ogni civile Nazione, non vorrà sdegnare la dedica di queste pagine scritte da un sostenitore degli stessi suoi principî.

Mi creda, con stima.

Suo Devotissimo
Michele Torelli.

AL LETTORE

Occasione della presente scritta

—

Ma se l'alma non è purgata e monda
Dalle fallaci opinion del volgo,
Venti contrari alla tranquilla vita,
Quai guerre allor, mal nostro grado, e quanti
Ne s'apprestan perigli? . . . .
T. Luc. Caro — *trad. da Marchetti.*

—

Fra le varie istituzioni delle quali si sono avvaluti maisempre i fondatori delle civili società, precipuamente troviamo debba annoverarsi quella della religione. In tempi di ignoranza e di superstizione, allignarono i principî indettati alle masse da quei pochi che savî s'appellarono, sol perchè, più astuti dei loro similî, e costoro ingannando, seppero ridurre nelle loro mani la somma delle cose, e servirsi del mezzo della religione per comandare oligarchicamente e tenere serve del loro volere quelle stesse masse ignoranti

a cui avevano predicato un Dio immaginato pel loro benessere. Onde la storia ne apprende, come in prosieguo quelle false idee succhiate col latte, abbiano apportato alle generazioni sussecutive conseguenze fatali al progresso a cui l'umanità è nata; e non pochi, sia in buona, che in mala fede, sono stati di poi i fanatici sostenitori e campioni delle false idee, che hanno maggiormente, e con le loro opere, coi loro detti e con i loro scritti, rafforzato nell'animo dei più la superstizione, nemica letale dei buoni principî. Quindi riscontriamo, sia nel paganesimo, che nel cristianesimo, la riproduzione di fatti e di idee, che lungi dallo ingentilire le menti ed il cuore dell'umanità, la resero schiava della superstizione tanto, che fu vana lusinga quella di credere potesse la stessa emanciparsi in breve tempo. E già l' Oriente, e la Grecia, e Roma pagana e Roma cristiana, ci offrono la dimostrazione, che l'ambizione e la cupidigia del regno, fecero servire la religione quale istromento, il più formidabile senza fallo, del potere. La religione coprì col suo manto le infamie dei Re; essa fu il puntello dei troni; e la larva d'un Dio rivestito di qualità ed

attributi favorevoli al solo despota, fu la egida di costui contro gli oppressi, contro l'umanità languente sì, ma pure inane a sollevarsi, perchè la superstizione le imponeva di patire, ma non vendicarsi!

Ma qual meraviglia potrà mai invadere gli animi dei meno creduli, se lo stesso Aristotile nell'antichità insegnò, essere lo schiavo per dritto naturale subordinato al suo padrone, ed essere indispensabile per legge naturale la schiavitù nell'umana società?

Ildebrando nell'epoca cristiana, allorchè ascese al Papato, col nome di Gregorio VII, predicò esser di dritto divino il suo potere, ed anatemizzò coloro che negarono essere la potestà civile subordinata alla spirituale.

Però altri tempi annunziarono nuovi principî, i quali al presente, giova dirlo, formano il patrimonio comune della generazione nostra. Onde questa generazione trovasi di continuo a dovere assistere e seguir con la mente, discussioni su talune vecchie istituzioni che han d'uopo o di modificazioni radicali, o di rientrar nel nullà.

Fra la più viva discussione sull'obbietto, noi troviamo che vanno annoverate le qui-

stioni sulle leggi che più o meno vennero a ferire il principio religioso , e molte interpetrazioni furono date a varie disposizioni delle nuove leggi, secondo che le opinioni di coloro che vennero interpetrandole, erano informate da principî opposti.

Fra tali interpetrazioni che han subito una varia vicenda deve annoverarsi la quistione del se il testimone in dibattimento penale possa esser dispensato dal prestar giuramento religioso , sol che venga annunziando di esser libero pensatore: varia fu la fortuna dell'interpetrazione, tanto per quanto se ne mosse una interpellanza in parlamento.

Noi quindi ci accingemmo a studiare tale quistione non nella gretta forma giuridica, ma con la scorta dei principî di dritto pubblico ; e non venimmo meno al nostro proponimento in vista della censura che ci toccherebbe per parte dei nemici del progresso e della ragione, mentre pensammo che, d'altra parte, gli amici del sapere e dei veri principî ci onorerebbero del loro compatimento.

INTRODUZIONE

> Gli schiavi dell'abito, i servi dell'esempio, che niente costa a seguire, i nemici del ragionare, che domanda travaglio e fatica, sono dichiarati nemici di qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione o ridono, o fremono.
>
> M. PAGANO — *Principî del Cod. Pen.*

Avviene delle istituzioni civili, nella vita sociale umana, quello stesso che avviene degl' individui. L' uomo nella sua prima età è sotto l'impulso del sentimento che agisce; non ha coscienza del suo *io*, se non al momento in cui siansi sviluppate le sue facoltà morali. La società umana nella sua infanzia, nei primi momenti della sua vita, non ebbe norme certe, nè forme sotto le quali si fossero svolte le sue istituzioni.

La natura umana si avvicina alla perfezione, progredisce ed opera secondo le norme della sana ragione. La società fa lo stesso; e siccome nell'individuo il carattere, la forma

esterna, si plasma alla scuola della sventura nella lotta della vita, così nelle civili società, le leggi e le istituzioni formansi alla scuola della necessità razionale. E nell' individuo e nella società tutto è relativo al grado di cultura intellettuale, che risolvesi nel principio di educazione, da cui nasce la unità razionale e quindi la società civile e lo Stato.

Dai rapporti che nascono fra l' uomo socievole e la società in cui vive, sorgono i bisogni d' immegliamento per cui la società è travagliata al pari dell' individuo, nel fine di attuare il meglio nell' impossibilità dell' ottimo. Onde è che vediamo il continuo studio al quale si affaticano i pubblicisti, ad oggetto di bandire alle menti il risultato delle loro lucubrazioni sul migliore andamento sociale.

Un ragionatore , il quale volga per poco l' animo suo a considerare la società umana, non quale essa è al presente, nè nella guisa nella quale essa è costituita, come società civile che addimandasi; ma bensì la consideri quale essa ha dovuto necessariamente essere, prima che si fussero stabilite e leggi e maestrati, separando per tal modo, nella sua mente, la società civile dell' oggi, da quella d' un

designato periodo preistorico, nel quale non fu che una riunione d'individui eslege; a questo ragionatore non potranno non affacciarsi alla mente talune gravi considerazioni, per le quali egli sarà tenuto ad indagare, qual fu mai la occasione che dette luogo allo stabilimento della società dell'oggi che civile appellasi, con a capo lo Stato.

A voler determinare la sorgente di legittimità o meno di talune istituzioni delle quali la società civile, in rapporto allo spazio ed al tempo, pare non potesse far di meno, fa d'uopo riportare nella loro luce primitiva di verità non offuscata dalle nebulose onde delle passioni, quei primitivi elementi di verità razionali che si affacciarono maisempre, per comune consentimento della maggioranza, alle menti umane.

A primo vedere noi ci troveremo di fronte non poche difficoltà, le quali nascono dalla difformità del modo di pensare dell'umanità. E quì dritti, doveri, società, giustizia, religione, leggi e via dicendo, sono i termini che confinano in una cerchia determinata e designata le idee speciali umane, le quali poi riescono sempre nel gran principio sintetico

di unità, da cui nate, e di poi ben delineate, vi fan ritorno. Ma tali idee, le quali non mancarono mai di costituire il patrimonio esclusivo delle menti umane, non furono sempre affermate con la stessa fortuna, e patirono tal fiata, in periodi di tempo e più e men lontani da noi, una contestazione, la quale se non valse a distruggere il fondamento di talune verità razionali, raggiunse talvolta i termini d'un risultato non men nocivo alle menti umane, qual fu quello di offuscare la lucidezza delle idee sui rapporti di quelle verità. Quindi fu veduta una schiera di filosofi arrabbattarsi a negare ogni fondamento di giustizia nelle umane azioni, come quelle che si trovassero estranee ad ogni norma di dritto naturale, che essi credettero negare.

Per la qual cosa la discordia che, nel maggior numero dei casi, avvenne nel metodo dimostrativo, si verificò tale altra fiata nell'affermazione o negazione d'un dato ordine d'idee, rispondenti tali idee, ad un determinato ordine di fatti.

All'uomo volgare il quale è nato ed educato nell'atmosfera, diremmo quasi, di questa nostra società civile, non viene tanto facilmente

il pensiero di conoscere il perchè ed il quando dello stabilimento della società civile, qual'essa è al presente, con le sue leggi, le sue istituzioni ed i suoi maestrati, bastandogli solamente di avvantaggiarsi del bene che da questa società gli viene, e di biasimare aspramente il male che da essa stessa gli provviene, senza curarsene gran fatto.

All' uomo volgare sembrò maisempre che questa società nella quale egli visse fin dal suo nascimento, ripiena di dolcezza e di duolo, e nella quale egli è certo debba convivere fino agli ultimi momenti di sua esistenza, fosse fondata sulle leggi scritte, le quali unitamente alle istituzioni ed ai maestrati della civil società, non mai potessero per avventura sospendere di funzionare, per un momento solo, senza che perisse l'umanità.

Non così però pensarono molti chiari ingegni, i quali guardando il rovescio della medaglia, considerarono il lato meno buono della civil società, e proclamarono, la società naturale, essere la più proficua all' attuazione della giustizia, come quella che meglio corrisponda a regolare i bisogni e le tendenze umane; onde sconobbero per questo stesso le

leggi scritte e la loro legittimità, nonchè le istituzioni civili e la gerarchia sociale. Dissero essere le leggi un trovato dei potenti che servisse a render lecito quello che era desiderio del più forte — la giustizia non essere che la utilità — la virtù, il vizio non essere che parole vuote di senso.

Laonde un pensatore, il quale voglia per poco parlar d'una istituzione della società civile , additarne il fondamento, la giustizia, l'utilità o meno, avvalendosi dei principi della legge scritta della società civile con a capo lo Stato, e non dei principi più elevati, di quella legge necessaria cioè che dà fondamento e vita alla civil società, potrà esser di leggieri confutato nelle sue apprezziazioni.

Colui il quale volesse combattere *a priori* la necessità di una istituzione di questa società civile , senza addurre principi fondamentali, in sostegno del suo assunto, urterebbe ad ogni piè sospinto in un gineprajo di obbiezioni, le quali , a volerle solvere, farebbe d'uopo d'interrompere del continuo il procedimento ordinato della trattazione dell'argomento; e lo stesso accadrebbe a colui il quale volesse sostenere la legittimità di una

istituzione, senza giustificarne il motivo con principî fondamentali di ragione e di giustizia. Onde crediamo indispensabil cosa quella di premettere, nel trattare dell'argomento che ci occupa, un ordine di idee chiare e precise, le quali costituir debbono quelle fondamentalità di ragione, da cui scaturiscono, come placidi rivi, quei principî di cui sentiamo comunemente tener parola in tutti gli atti della società civile umana.

Laonde noi pensammo esser debito nostro, dal momento in cui ci accingiamo a parlare della quistione tanto dibattita, di sapere cioè, *se il libero pensatore possa rifiutarsi di avvalorare i suoi detti, innanzi alla giustizia sociale che lo interroga, mediante un giuramento di una qualsiasi religione;* pensammo, noi dicevamo, che questa, lungi dall'essere la vera quistione, sia piuttosto la conseguenza, il corollario di un'altra quistione ben più elevata, e non poco discussa, qual'è quella di sapere, *se la giustizia sociale possa esigere un atto di culto esterno religioso ad accertare una verità, un fatto, della vita civile;* ciò che in altri termini vuol dire — *può il legislatore imporre una religione?* Dalle quali

cose appena accennate, rilevasi non trattarsi più di una quistione da *giurista*, per la quale basti il dire, come si è detto, che il giuramento vuolsi dal legislatore come un *precetto della legge scritta*, come un *dovere civile*, *e non religioso:* le quali cose , a nostro credere, se veramente siavi eresia, costituiscono esse sole e di per loro stesse il tipo della eresia. Onde vien fatto palese che la quistione non è tale da potersi agevolmente risolvere, interrogandone la sanzione della legge scritta, ma vuolsi risolvere con principi ben più alti, e che meritano di esser fatti chiari e ricordati, per la facilitazione del nostro argomento. Ma una volta ricordati i principi a cui accennammo, noi siam di parere, che senza tema di errare, puossi del pari affermare non solamente che il legislatore non può imporre ad alcuno il dovere di giurare; ma ancora , che le disposizioni di legge ora vigenti, interpetrate secondo i principi del nostro dritto pubblico , e secondo i principi comunemente ricevuti ed accettati della scienza, non impongono ad alcun cittadino questo dovere, che varì interpetri han voluto rilevare e dedurre dalla parola della legge stessa.

Noi quindi sotto la spinta di tale convincimento, dividiamo il presente lavoro in tre parti distinte.

Nella prima parte ragioneremo della natura umana, della sua legge d'esistenza la quale ne fa apprendere i bisogni fisici e morali dell'uomo, da cui atteso le relazioni col proprio simile nascono e dritti e doveri: ragioneremo della società naturale, e dello stato eslege delle prime genti, per passare quindi a parlare della nascita e fondamento delle società civili regolate da leggi, aventi a capo lo Stato : diremo del fondamento necessario di esistenza di questo Stato, e dell'attuazione della giustizia come scopo finale.

Nella seconda parte discorreremo l'argomento intorno a sapere, se il legislatore, nello stato presente della scienza e civiltà, possa e debba imporre una religione ai popoli; e divideremo questa seconda parte, come la prima in varî capi, nei quali terremo partitamente parola delle ragioni dei liberi pensatori, e di quelle dei contrarî , dimostrando che la religione non possa dalla potestà civile adoperarsi come un mobile, al dir di Ben-

tham e di altri, pel migliore ordinamento della vita socievole.

Nella parte terza da ultimo, esporremo un nostro ragionamento, dedotto dai principî fermati nelle due precedenti parti, per lo quale dimostreremo che, pure nello stato presente della nostra legislazione, sia erronea ed insostenibile la tesi affermata da diverse Corti giudiziarie italiane, per la quale non vuolsi ritenere esonerato il libero pensatore dal prestar giuramento religioso, nell'atto che viene affermando un fatto della vita civile innanzi l'autorità giudiziaria.

PARTE PRIMA

PRINCIPII FONDAMENTALI RELATIVI ALLA ESISTENZA DELLA SOCIETÀ UMANA

CAPO I.

L'UOMO E LA LEGGE DI SUA ESISTENZA

—

> È dimostrato che le ricerche intorno al dritto ed alla giustizia, debbono fondarsi nella conoscenza della natura e dello scopo dell'uomo.
> La natura fondamentale degli uomini è in tutti la stessa, e per lo effetto di questa identicità di natura, avvi pure identicità di bene.
> AHRENS — *Drit. Nat.*

La esistenza dell'uomo è tale un fatto che debbe necessariamente avere la sua ragion di essere, senza di che questo fatto stesso non sarebbe.

A noi non è dato certamente venire indagando, con la scorta di dotti scrittori, quale mai possa essere la ipotesi più plausibile dell'origine dell'uomo; nè è dato a noi entrare in discussioni e sottigliezze, le quali (fra conjetture e supposizioni che da un lato presentassero un che di possibile, e dall'altro lato ed in tutto il dippiù dessero un risultato assurdo ed inaccettabile), ci farebbero in conchiusione trovare inoltrati in un campo che non è al certo quello di questa scritta.

Onde senza concludere con Lamarck, che l'uomo insieme

con altre specie discenda da qualche forma antica inferiore, ed oggi estinta; — senza r portare quanto dice Hackel sulla genealogia dell'uomo; — senza parlare di quello che dice il Dottor Barago Francesco nella sua opera (1869) col titolo « L'uomo fatto ad immagine di Dio, fu anche fatto ad immagine della scimmia »; — senza dir finalmente cosa alcuna degli elaborati studî del Darwin sull'origine dell'uomo; — e senza accettare l'esistenza del primo padre Adamo, per non discuterla, noi astenendoci dalla soluzione di problemi, che ne sembra non trovarsi ancora la scienza nel grado di sciogliere, concludiamo col dire, che il fatto della esistenza dell'uomo, messa da banda l'origine sua, sia il punto di partenza, per poter ragionare della sua legge di esistenza, e passar di poi a parlare della società umana.

Esimî scrittori e sommi ingegni però credettero indispensabil cosa quella di scovrire la riposta ragion di essere dell'uomo; quella che chiamarono la predestinazione umana, per porla qual pietra fondamentale della società umana, e qual pietra di paragone a conoscere e distinguere le azioni buone e le ree. E qui eletta schiera di chiari ingegni ad arrabbattersi per volerla trovare quella predestinazione umana, senza di che ad essi non sembrava giustificabile azione alcuna. E pare veramente che lo stato presente della scienza sia tale da voler richiamare tutto al principio di unità; e quante volte volessimo per poco fermarci ad interrogare la storia del pensiero umano, col dare un rapido e sintetico sguardo al passato, ci sarebbe concesso vedere come Pitagora fosse stato il primo a richiamare tutto al principio di unità. Egli volle scorgere nella geometria e nei numeri il gran problema della scienza, e non si peritò di riconoscere in essi la causa dell'universo; per guisa che procedendo oltre col suo pensiero, affermò che l'armonia delle cose e la perfezione consistessero nell'unità, e che per lo contrario il male consistesse nella varietà. Onde conchiuse affermando che il progresso si ottenesse col procedere dalla varietà all'unità.

Platone amplia la teorica di Pitagora, e più che l'armonia del tutto, egli cerca, diremmo quasi, la melodia; onde pensa che l'uomo il quale parte dal sommo bene, a questo debba tornare come a suo fine, e collega la idea del sommo bene col vero, col bello, col giusto, donde fa sorgere la suprema unità.

Aristotile per lo contrario sostituisce alla idea del bene assoluto quella del bene relativo — guarda l'uomo qual'è, e non quale dovrebbe essere, e si contenta del suo miglioramento, non potendone sperare la sua perfezione.

Seguono altri pensatori, i quali inspirati al misticismo del medio-evo, sostengono che il sentimento d'ogni moralità sia l'innato sentimento del Divino, il quale secondo il Leibnitz armonizza con l'uomo per mezzo della carità e della benevolenza; secondo il Wolfio per la corrispondenza delle parti col tutto; e secondo altri pei rapporti necessarî delle cose. Onde ne sembra che al presente il pensiero umano sia fermo nel ritenere ed ammettere qual postulato delle lunghe meditazioni, la formola, *che l'uomo sia destinato a rappresentare il Divino in terra;* e ciò attuando il gran concetto di unità suprema delle cose esistenti.

Questo gran concetto di dotti pensatori trova gli ostacoli della fragile, ma pur potente materia, che è quella dal cui contatto non possiamo staccarci, essendo la forma, la veste di tutte le cose esistenti, e per cui G. Bruno nei suoi dialoghi sull'infinito universo e mondi, disse « uno essere l'universo infinito come un continuo e composto di eteree regioni e mondi, ed infiniti essere i mondi che in diverse regioni di quello per medesima ragione si devono intendere ed essere, che questo in cui abitiamo noi ».

Laonde lo sforzo dello spirito indagatore che vuole intravedere l'uno nel molteplice, ed il molteplice nell'uno, per sintetizzare tutto il vario della vita del mondo in una suprema unità, non servirà che a migliorar le condizioni della vita umana, durante il suo triste alloggio tellurico, spiegandogli le necessarie relazioni fra tutte le cose esistenti, ma non arriverà

mai, diciamo noi, ad apprendergli la certezza di un che, il quale non sia questa vita, questo mondo, ma che sia però necessariamente a questo attaccato, meno che le ipotesi non vogliano elevarsi al grado di certezza assoluta.

Dalle quali cose noi rileviamo quanto sia falsa quella teorica che pone qual fondamento di tutte le azioni umane, di tutte le evoluzioni e rivoluzioni mondiali, la idea prima e necessaria di un *Ente Creatore*, da cui fu data esistenza e vita al nulla; e per effetto di tale idea cardine di questa teorica, altre molte ne seguono, che, con quanta ragione non sappiamo, riportano nel campo della scienza taluni principî i quali non possono accettarsi come veri scientifici, ma che però pure al presente sono quelli che informano la linea di condotta nella vita della maggioranza degli uomini.

Onde rilevasi che conviene ragionare di fatti che ci riflettono da vicino, e certi, lasciando ognuno, nel campo della sua ragione, in libertà di crearsi quelle ipotesi che meglio gli accomodino. Quindi è che diremo e ragioneremo solamente di quello che vediamo, e di cui non possiamo dubitare perchè riguarda la nostra esistenza presente in quella guisa istessa nella quale noi sentiamo di esistere, e con quelle condizioni che noi scovriamo essere necessarie alla nostra esistenza.

Per entrare quindi in argomento, diciamo che la ragione della esistenza dell'umanità, questo fatto che è, e di cui non è permesso dubitare, è superiore all' uomo, perchè è fuori la sua natura e prima della sua nascita; diciamo che è una necessità incomprensibile di cui non può discutersi, se non dopo essersi verificata la nascita dell' uomo. Onde concludiamo col dire, che colui il quale viene alla luce, doveva per una ragione da lui incompresa, far parte dell' uman genere, senza potervisi per nulla opporre nè ribellare.

Il fatto della vita dell'umanità è soggetto ad una legge, cioè alla legge di esistenza dell'umanità. Questa legge fa d' uopo ricercarla non nella incertezza delle speculazioni astratte, ma nella natura stessa dell'uomo.

Tutte le cose hanno le leggi della loro esistenza, e mediante l'attuazione delle stesse, esse cose sono quali debbono essere per loro natura; e quanto più l'uomo riporta la sua attenzione sull'universo, nel considerare quella subordinazione non interrotta di cagioni e di effetti; nel considerare quella uniformità degli esseri sia nella maniera d'esistere, che in quella dei reciproci rapporti, si convince che tutte le cose che esistono sono subordinate a leggi universali e necessarie.

Il Montesquieu nel suo trattato, spirito delle leggi, comincia dal dirci che « le leggi, prendendole nel più ampio loro significato, sono i necessarî rapporti che derivano dalla natura delle cose; ed in questo senso gli esseri tutti hanno le leggi ». Quindi potremmo concludere col Montesquieu, che le leggi degli esseri sono i necessarî rapporti che derivano dalla natura delle cose, se non incontrassimo l'ostacolo della critica, che ci viene assegnando esser le leggi, nel più ampio significato, le regole, secondo le quali le cose esistono.

Le leggi di esistenza delle cose fissano il modo di esistere delle cose stesse, e non i rapporti fra esse cose, imperocchè non potrebbe esservi rapporto fra una cosa ed un'altra, se l'una e l'altra mancassero di regole insite alla esistenza loro, le quali ne determinassero il modo di esistere. Quindi deve ritenersi che non possano trovarsi rapporti fra le cose, se s'ignorano le leggi di esistenza di queste cose, *il modo cioè di esistere di queste stesse cose.*

Ora volendo indagare le leggi di esistenza della natura umana, per passare in prosieguo a considerare i rapporti fra uomo ed uomo, noi troviamo che l'umanità nella sua integra natura, poichè *constat ex animo et corpore*, sia governata da leggi fisiche e morali.

Per la qual cosa studiando la natura umana integra, a similitudine di tutte le altre cose esistenti, noi troviamo che procede anch'essa con date leggi, che sono *il modo di esistere dell'umanità*, secondo la sua *natura integra.* Rileviamo altresì che per la natura dell'esistente, ogni individuo

ha un sistema di unità, il quale è il complesso delle qualità tutte che lo fanno essere tale, quale la sua natura integra esige che sia ; e che alterata questa unità di sistema si ha la corruzione e la distruzione dell' esistente, mentre che conservata si ha lo sviluppo ed il perfezionamento dell' esistente stesso. Il modo secondo cui l' individuo deve esistere è la legge di esistenza di esso.

Questa legge di esistenza della natura umana, per la quale l' uomo nasce dotato di facoltà fisiche e morali , e sotto la pressione di bisogni materiali e spirituali, corporei ed incorporei , non è nè superiore nè anteriore all' esistenza umana. Essa legge , a dirla in poche parole , non è assoluta né indipendente dall' esistenza umana, ma è coeva e relativa a questa stessa umanità. Chi pretende che l' umanità sia eterna , concepisca anche eterna questa legge di esistenza. Chi pretende che abbia avuto il suo cominciamento nella eternità del tempo, ritenga cominciata questa legge nel momento istesso in cui l'uomo ha avuto vita; ma non la si rintracci però nelle nuvole ed in un ordine di idee che non sia quello dell'uomo. Se l'umanità è, la sua legge di esistenza fisica e morale è anche essa. Se l'umanità non fosse, dove mai, ed a che potrebbe trovarsi questa legge ?

Ma di ciò daremo un più ampio sviluppo, allorchè parleremo della sorgente dei dritti dell'umanità.

Per la qual cosa concludiamo col dire, che tutte le cose esistenti non possono concepirsi senza le loro leggi naturali di esistenza, ed affermiamo che queste leggi sono il modo secondo cui la cosa esiste, che dicesi qualità; e che negato per poco questo modo di esistere si altera il sistema di unità che fa essere la cosa quale deve esistere secondo la legge della sua esistenza.

Onde è che per non alterare la legge di esistenza di un essere, non possono ammettersi nello stesso, qualità che la sua legge di esistenza non gli concede, per non alterare quel sistema di unità che è il complesso di tutto ciò che fa esser

tale l'individuo esistente. Ora nella stessa guisa che i corpi hanno le loro leggi meccaniche, è da affermarsi che l'uomo ha le sue leggi; che a ben conoscere la Società, fia d'uopo approfondir le leggi dell'esistenza e le facoltà dell'uomo; e che siccome questo costa di sostanza corporea, ed incorporea, in lui han luogo le leggi *meccaniche*, le *sensitive* e le *morali*, atteso il moto, il sentimento ed il calcolo, che sorgono dalla natura fisica, dall'animale e dalla razionale.

Le leggi di esistenza della natura umana sono generali, e vengono ad attuarsi progressivamente e relativamente al grado di sviluppo dell'individuo.

Passeremo nel seguente capo a parlare dell' attuazione di questa legge naturale dell'esistenza umana.

CAPO II.

I BISOGNI UMANI FISICI E MORALI, SONO LA SANZIONE DELLA LEGGE DI ESISTENZA DELL'UOMO.

—

> Lo scopo, o la destinazione dell'uomo, corrispondente al bene che deriva dalla sua natura, consiste adunque nello svolgimento di tutte le sue facoltà, e nella loro applicazione a tutti gli ordini delle cose, conformemente all'ordine generale ed alla natura di ciascuna cosa in particolare.
>
> Ahrens — *Drit. Nat.*

Dicemmo nel precedente capitolo che l'uomo, come ogni altro esistente, nasce con le leggi della sua esistenza naturale, e sottoposto a queste stesse leggi di esistenza. Dicemmo del pari che questa legge dell'esistenza umana, è quel sistema di unità, il quale è il complesso di tutte quelle qualità che accompagnano la natura dell'uomo nel suo nascere e nel suo progredire.

L'uomo per legge della sua esistenza, é dotato di facoltà morali, essendo egli un *animans quidem*, *sed eximium animans*, al dir di Cicerone, il quale è composto dei due principali elementi diversi della natura, cioè sostanza corporea e sostanza incorporea — *ex utraque constare hominem*, dice Vico.

Queste facoltà umane fisiche e morali, secondo la legge di esistenza dell'uomo, danno origine ai bisogni, che Vico chia-

mò supreme necessità della vita. Questi bisogni sono fisici e morali, e nella loro attuazione trova riscontro la sanzione necessaria della legge dell'esistenza dell'uomo, essendo essi i dettami di questa legge, i quali da essa promanano, e si compenetrano con essa.

L'attuazione necessaria di questa legge d'esistenza dell'uomo, cioè la soddisfazione dei bisogni fisici e morali della natura umana integra, porta come sanzione la pena, la quale consiste nella corruzione o distruzione dell'umanità, quante volte questa non venga soddisfacendo ai suoi bisogni fisici e morali, impostigli dalla sua legge di esistenza.

I primi bisogni di questa legge di esistenza umana però sono quelli fisici, materiali. Il fanciullo vive, ma nei primi tempi la sua vita non è quella delle facoltà morali, e quindi non ha bisogni morali, i quali cominciano a farsi sentire gradatamente e secondo lo sviluppo dell' individuo nel corso del suo perfezionamento fisico e morale. In lui predomina la materia, e vive più con le leggi del mondo fisico e del mondo animale, anzi che con quelle del mondo morale. L'alimento è uno dei primi dettami della legge necessaria dell' esistenza umana.

In processo di tempo però non basterà il solo alimento materiale pel corpo fisico, ma le facoltà morali avranno bisogno di un alimento omogeneo, l'educazione, lo studio, necessarie cose non solo per dare una buona direzione alle facoltà stesse, affinchè la mente abbia impero sul corpo, e non questo su quella, ma ancora per procedere alla scoverta del vero, che è l' ordine di tutte le cose esistenti, e che è la continua aspirazione del' animo umano.

La legge dell' esistenza fisica ed animale umana, vi manterrà un ragazzo esente da corruzione o distruzione. Un corpo umano per legge di sua esistenza sarà destinato a vivere una vita buona, forte, esente da malori: toglietegli il cibo, l'aria, a modo d' esempio; che val dire, negategli l' attuazione di quei bisogni che dipendono dal suo modo di esistere, dalla sua legge di esistenza, e cesserà il sistema di unità, cioè il complesso

delle qualità tutte che fa esistere l'uomo : col negargli una delle qualità del corpo animale, avrete la inesistenza di questo uomo , cioè la sua morte ; onde è che i bisogni i quali sono da soddisfarsi per effetto della qualità dell'individuo , e che gli sono imposti dalla legge di esistenza, non soddisfatti, portano la sanzione penale della distruzione dell'individuo stesso, o per lo meno della alterazione del suo essere , cose che sono contro la sua integra natura.

In quanto poi alle facoltà morali di cui è dotato l'uomo , similmente, per la sua legge d'esistenza, hanno vita i bisogni morali. Le facoltà morali sono destinate a scovrire il vero, che è l'ordine delle cose esistenti , ed a volerne l'attuazione, senza di che si nega l'integra natura umana, il modo secondo cui l'uomo deve esistere , col negare l'attuazione della legge di sua esistenza. Ora nella stessa guisa che per le facoltà fisiche umane , la legge di esistenza richiede che venissero soddisfatti i bisogni materiali della vita umana, senza di che cesserebbe l'esistenza fisica , parimenti per le facoltà morali , la legge d'esistenza esige che fossero soddisfatti i bisogni morali. Le facoltà morali bene indirizzate , cioè soddisfatti i loro giusti , ragionevoli bisogni, vi faranno sorgere una vita di moralità ; male alimentate vi daranno il controposto, che é la vita dell'immoralità e della corruzione. La natura umana , uniformandosi alla legge necessaria della sua esistenza vi darà per risultato l'integra natura fisica o morale ; allontanandosene vi darà la umana natura corrotta.

Per quanto riguarda i bisogni morali, le sensazioni (come conseguenza delle funzioni dei sensi forniti dalla natura all'uomo per sentire ciò che torna utile o nocivo alla vita , sotto la direzione del giudizio della mente) , completano l'attuazione della legge di esistenza dell'umanità. E quì non é fuori luogo ricordare quel che dice Vico nella sua opera de uno univ: jur : relativamente alle conseguenze di cui sono fertili tali facoltà. Egli così si esprime — « *Mente per perspicuas ideas ve-* » *ra rerum dijudicari : sensus autem a natura homini in-*

» *ditos , ut brevibus ac praesentibus voluptatis dolorisve notis*
» *utilia, et noxia vitae discernat*; *sed de voluptatis et doloris*
» *veritate ipsius mentis esse judicium* (proemio §. 8. lem: II).

Secondo il lodato autore , con le facoltà incorporee, che noi dicemmo morali , si scovrono le verità delle cose; con le corporee o fisiche si conosce ciò che nuoce o giova alla vita. Ma queste facoltà che chiamiamo fisiche e morali , hanno bisogno di funzionare , di agire a norma della legge di esistenza dell' uomo, la quale riflette le costui qualità fisiche, animali, (che talvolta per distinguerle dalle morali abbiamo denominate anche fisiche) e morali senza di che la natura umana non può dirsi integra e completa , nè procedere verso la sua perfettibilità , che è pure la legge della sua esistenza.

Fra i primi bisogni, qual sanzione della legge di esistenza umana , noi vedemmo che trovansi annoverati quelli fisici ed animali, e non quelli morali, non essendo capace un fanciullo di tenera età di parlare e di aver idee scientifiche sull'ordine delle cose. A misura che le facoltà intellettuali e sensitive procedono nel loro perfezionamento e sviluppo troverete che il bambino sentirà un affetto, di abitudine forse, per tutti coloro che lo circondano con maggior frequenza. In processo di tempo avrà luogo ancora un progressivo immegliamento e sviluppo nelle facoltà morali, e quindi la possibilità che vengano fecondate talune determinate idee relative al vero, cioè all' ordine delle cose esistenti, nel campo della scienza. In questi tempi di evoluzione delle facoltà morali, voi troverete l'individuo sottoposto alla direzione educativa, dalla quale nascono e si perfezionano altre idee relative all' ordine delle cose esistenti, e quindi avrà luogo la concezione di determinate teoriche relativamente al problema dell' *Assoluto ;* ma queste concezioni noi riteniamo, se fossero lasciate al loro corso naturale, non potrebbero dare qual risultato tutte quelle astruserie le quali sono il patrimonio di tutte le religioni sul riflesso dell' Assoluto. Ma su ciò ritorneremo ancora a tener parola.

Dalle quali esposte cose risulta che esistendo nella natura

umana designate qualità fisiche e morali, le quali sono accompagnate ed inseparabili da bisogni a soddisfarsi secondo le norme della legge naturale di esistenza, quante volte questi bisogni non si soddisfano, la legge di esistenza è negata, è alterato il modo di esistere dell' essere, e questo in conseguenza, o non vivrà più secondo la sua legge di esistenza, per lo che la sua natura diverrà corrotta, o cesserà addirittura di esistere.

Fra i bisogni morali però quello risguardante la conoscenza dell' Assoluto, non è tale da alterar l'esistenza della natura umana sia fisicamente che moralmente risguardata. Quindi pare che da questo punto di vista e sotto tale riguardo la legge di esistenza umana non eserciti alcuna sanzione, come nelle altre conoscenze, le quali perfezionate saranno di vantaggio maggiore a soddisfare i bisogni imposti alla umanità dalla sua legge di esistenza.

CAPO III.

DELLA SORGENTE DEI DRITTI E DEI DOVERI, E DELLA ORIGINE DELLA SOCIETA' NATURALE.

Ius naturae est quod natura omnia animalia docuit; nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium quae in coelo, quae in terra, quae in mari nascuntur.

INSTIT: — *de jur: nat.*

L' uomo esiste ed agisce secondo la legge di sua esistenza, col soddisfare ai bisogni, che gli vengono imposti dalla detta legge. Egli vede che agisce compulsato da questa legge, che porta per sanzione, in caso di trasgressione, una pena, qual' è quella della distruzione del suo essere, o dell' esistenza dolorosa dell' essere stesso. L' uomo vede ancora altri esseri simili a sè, e comprende mediante la ragione che egli ha comune con quelli la legge di esistenza, nata con l' umanità essa legge, o se vuolsi che l' umanità sia eterna, eterna anche essa legge; ma però non potrà spiegarsi mai il perchè della esistenza sua e dei suoi simili, meno che non volesse cadere in contraddizioni o cedere ad ipotesi. Egli comprende di non comprendere la causa dell' esistenza sua, e comprende pure che questa causa, delle due l' una; o è superiore a lui, ed è anche superiore agli altri esseri a lui simili: o è egli stesso, come particella fenomenica ed infinitesimale di un gran tutto, ed allora gli altri esseri anche essi sono causa di sè stessi come tanti atomi del gran tutto.

Quindi, sia nel primo, che nel secondo caso, l'uomo non può elevarsi a giudice dell'esistenza dell'altro uomo, per negarla, troncandola, non essendo egli superiore alla causa dell'esistenza di sè o degli altri. Da ciò ne consegue che l'uomo prendendo esistenza da una causa necessaria a lui superiore, e per un fine da lui incompreso, si trova inesplicabilmente in vita, ed in una vita forse necessaria. La necessità, il bisogno di questa vita, che non era prima e poi è, non trova spiegazione che nelle ipotesi. Però l'uomo trova la necessità, il bisogno di vivere dopo che è venuto in vita, e perciò stesso il dritto di vivere, non lo reclama da questa causa della sua esistenza che è superiore ed anteriore alla sua nascita, ma bensì lo reclama dalla legge naturale di sua esistenza, che comincia ad avere ragion di essere relativamente a lui, non appena egli ha veduta la luce; da quella legge cioè che non terrebbe sanzione nè esistenza se l'uomo non fosse.

Per la legge della propria esistenza l'uomo sente il bisogno di vivere, e di dover vivere quanto più sia possibile, lottando perciò contro i malori fisici e morali per riuscirne illeso. Questo bisogno che è insito per legge di esistenza all'uomo, è quello che i filosofi chiamano istinto della propria conservazione. Dunque il bisogno nascente dalla legge naturale di esistenza, quello di vivere, fa nascere il dritto nell'uomo di vivere e di respingere le aggressioni e conservare illeso il suo individuo.

Oltre al dritto che ha ogni individuo alla sua esistenza, vi sono quelli che si presentano come mezzi per la esistenza stessa.

Fra i primi bisogni dell'uomo trovasi annoverato quello di nutrirsi, come mezzo necessario alla conservazione del suo essere. Onde l'uomo avendo dritto di vivere, ha anche dritto a procacciarsi i mezzi necessarî alla vita *jus ad finem*, che è l'esistenza, *dat jus ad media necessaria*, che sono l'alimento, senza di che si avvererebbe la necessaria sanzione penale della legge di esistenza umana, cioè la distruzione dell'esistente.

Da ciò il dritto di appropriarsi quelle cose che servono a soddisfare i bisogni primitivi della fame e della sete.

Sul proposito di tal legge naturale, l'*Hobbes* nel suo trattato *de cive*, definisce questa legge naturale, per la quale l'uomo nella pratica della vita giornaliera soddisfa a' suoi bisogni, facendo valere i suoi dritti, nel modo seguente — « *Est lex na-* » *turalis, ut eam definiam, dictamen rectae rationis, circa* » *ea, quae agenda vel omittenda sunt ad vitae membrarumque* » *conservationem, quantum fieri potest, diuturnam* ». Noi ammettiamo certamente, secondo che dicemmo fin da principio, la esistenza di questa legge la quale accompagna l'uomo in tutta la sua vita, e sosteniamo inoltre che la ragione sia la guida sicura per scovrire ed uniformarsi a' dettami di essa legge, ma non per questo diciamo che essa legge consista nel dettame della retta ragione; imperocchè se tanto potesse con Hobbes affermarsi di un uomo adulto, dotato di esperienza, non potrebbe lo stesso ugualmente dirsi del fanciullo, il quale è sottoposto a' bisogni che gl' impone la sua legge di esistenza, ma non potrebbe ragionare, nè far valere il dettame della sua ragione, pur soggiacendo a' bisogni della sua natura, dalla quale hanno origine i suoi dritti alla esistenza, ed a' mezzi opportuni.

D'altra parte, quella *retta ragione* secondo che lo stesso Hobbes spiega, è ristretta in limiti angusti: egli così si esprime: » *Per rectam rationem in statu hominum naturali, intelligo,* » *non ut multi facultatem infallibilem, sed ratiocinandi actum,* » *id est, rationem uniuscujusque propriam, et veram circa* » *actiones suas, quae in utilitatem, vel damnum caeterorum* » *hominum redundare possint* ». Onde vedesi che limitata la ragione a tener di mira la sola utilità come conseguenza delle azioni, può cessare nel maggior numero de' casi, di scovrire la vera legge naturale di esistenza.

Quindi noi diciamo che la ragione, non nel senso di Hobbes, ma la retta ragione scompagnata dalle passioni, serva a scovrire la legge naturale, la quale è nella natura stessa del-

l'uomo, e da cui nascono i dritti, per cui Cicerone disse *natura juris a natura hominis repetenda est*; e diciamo inoltre che la *retta ragione* è quella che si conforma al vero, cioè all'ordine delle cose.

Altro bisogno, come sanzione della legge di esistenza, per l'uomo di natura integra è l'accoppiamento sessuale, da cui per la stessa legge dell'esistenza umana, si ha al dir di Platone, (dialogo IV delle leggi) per effetto della generazione, il rinnovamento perenne della nascita de' figli al mondo, da cui l'uman genere acquista l' immortalità nel tempo.

Da ciò la prima società fra l'uomo e la donna, la *conjunctio maris et foeminae*, da cui ottenendosi come effetto la nascita de' figli, si ha lo stabilimento della prima società naturale, a norma della legge di esistenza dell'umanità. E qui, questa società naturale non potrebbe avverarsi, se non si tenesse ragione di una delle facoltà morali dell'uomo, da cui nasce un bisogno morale, che è quello di una certa benevolenza verso il suo simile, la quale viene originata da quella cognazione naturale esistente infra gli uomini, e per cui Cicerone nel suo libro de Rep. disse che gli uomini per natura erano tra loro ligati da un vincolo di sangue, *natura consanguinei*.

Il giureconsulto Fiorentino similmente (nella leg. 1. D. *de just: et jure*) pone qual fondamento della umana società questa cognazione naturale risultante dalla natura stessa umana: *Cum inter nos cognationem quamdam natura constituat, consequens est hominem homini insidiari nefas esse*.

Grozio nel suo trattato (*de jure belli ac pacis*), parimenti conviene che l'uomo abbia questo bisogno speciale di esser socievole per sua natura : *Inter haec autem, quae homini sunt propria, est appetitus societatis*.

Hobbes, nell'opera già citata, pone fra le facoltà dell'umana natura lo affetto. » *Naturae humanae facultates ad quatuor genera reduci possunt, vim corporeum, experientiam, rationem, affectum* ».

Onde diciamo noi ancora, che l'amore e pietà verso il simile sono conformi alle facoltà della integra natura dell'uomo, e derivano dalla necessaria legge di esistenza dell'umanità stessa.

Dunque rilevasi dalle dette cose, che questa prima legge di esistenza fisica od animale, riguardante l'unione de' sessi, collegata alla prima legge dell'esistenza morale dell'uomo, cioè l'amore e la pietà verso il simile, fa nascere il ***consortium omnis vitae*** fra l'uomo e la donna; questo consorzio dà origine alla società naturale, ed è quello che completa la umanità, essendochè nasce dalla legge necessaria di esistenza dell'uomo, e perciò stesso lo allontana dalla corruzione e dalla distruzione, facendo vivere conformemente alla sua integra natura che esige il rinnovamento della generazione nel tempo. Onde questa prima legge è assoluta e necessaria, come quella che afferma la immortalità, nel tempo, dell'uman genere.

Questa sociabilità umana adunque è una legge necessaria dell'esistenza umana — Questo mutuo bisogno che l'uno ha dell'altro e l'altro dell'uno — Questi primi bisogni indispensabili alla vita, son tutte cose ineluttabilmente vere, come quelle che si fondano ne' dettami d'una prima legge d'esistenza dell'umanità stessa; dettami che si appalesano all'uomo per la sua stessa natura perchè conformi alla legge di natura come i varî articoli d'una legge codificata si riscontrano nel pensiero del legislatore, nella *mens* e nella *ratio legis*.

Questa sociabilità umana nasce dai bisogni indispensabili all'uomo nella sua vita, per la legge di sua esistenza, e trova un necessario riscontro ***nell'uso e nella necessità dei bisogni della vita***, secondo il Vico nella citata opera, il quale però, confutando Grozio, ritiene che i bisogni della vita furono ***occasione*** e non ***cagione*** della ***società*** « ***bonae igitur occasiones fuere Usus et Necessitas*** »; la qual cosa a noi per contrario pare che fosse stata non la ***occasione*** secondo il Vico, ma la ***cagione*** dell'umana società, imperocchè se l'uomo nella società cercasse solamente di attuare un vero a lui ignoto, che

4

sarebbe quello della sua predestinazione, troverebbe riscontro la opinione del Vico. Ma per contrario noi vediamo che l'uomo nella società non fa altro che attuare la legge di sua esistenza secondo il vero, che è ciò che si conforma all' ordine delle cose, secondo giustizia, poco curandosi di quello che sarà per derivare da questo suo operato, il quale essendo pur giusto e conforme al vero, non mai gli potrà far capire quale sarà il risultamento ultimo e finale della sua vita che si perde nell'eternità del tempo e dello spazio. E quì giova riportare quel che dice Seneca nel suo libro VI de beneficiis, relativamente all'umana società. « *Quo alio tuti sumus, quam quod* » *mutuis juvamur officiis ? Hoc uno instructior vita, contraque* » *incursiones subitas munitior est, beneficiorum commercio.* » *Fac nos singulos; quid sumus ? praeda animalium et victi-* » *ma, ac vilissimus, et facillimus sanguis. Quoniam caeteris* » *animalibus in tutelam sui satis virium est: quaecumque vaga* » *nascuntur, et actura vitam segregem, armata sunt. Homi-* » *nem imbecillitas cingit: non ungium vis, non dentium terri-* » *bilem caeteris fecit. Nudum, et infirmum societas munit.* » *Duas res dedit, quae illum obnoxium caeteris, validissimum* » *facerent, rationem et societatem. Itaque qui par esse nulli* » *posset, si diduceretur rerum potitur* ».

Per la qual cosa quì giova notare come sia erroneo il principio della società di Hobbes riposto nel timore reciproco degli uomini, *mutuo metu laedendi*, dovendosi in vece rinvenire il principio della società naturale nell'amore e pietà verso il simile ed i figli, i quali abbandonati a sè stessi nella prima età, senza cure e senza nutrimento perirebbero al certo, mentre per contrario la esistenza ed il rinnovamento dell'uman genere nel tempo, debbono convincerci che le cure e l'amore dei genitori verso la prole, hanno salvata la umanità dalla distruzione, ed hanno originata la prima società naturale, occasionata e causata dalla unione sessuale, la quale fu necessaria perchè in conformità di un assioma o regola della legge di esistenza umana.

E quì fa d'uopo ripetere ancora che deve rinvenirsi indispencabilmente la origine della primitiva società naturale, non pure nei dettami della legge di esistenza fisica umana, quanto ancora nei dettami della legge di esistenza morale; imperocchè ammessa la unione sessuale, ottiensi come conseguenza l'associazione tutto al più, ma non la società, la quale a differenza dell'associazione fra gli animali non dotati di ragione, trova il suo fondamento precipuo nella legge di esistenza morale dell'amore e della pietà verso i simili ed i figliuoli; e ciò per voler tralasciare delle disquisizioni di dotti scrittori, i quali affermarono trovarsi questo principio di reciproca affezione e simpatia molte volte riscontrato nelle associazioni degli animali non dotati di ragione. Per la qual cosa il principio proclamato da Hobbes, a prescindere che è in contraddizione con quella facoltà umana da lui stesso accettata, che è l'affetto; d'altra parte poi non è il principio vero della legge di esistenza dell' uomo di natura integra; ma è bensì la conseguenza della natura corrotta umana, da cui sorge la necessità d'una società civile, della *Civitas* o Stato, avente a capo un *summum imperium*, originata ed occasionata, per respingere le possibili infrazioni della legge di esistenza umana. Ma ammesso per poco che l' umanità sia di natura integra, e le passioni originate dai sensi e dalla fantasia dell' uomo corrotto, neglette come principio che potesse trovar riscontro nella legge di esistenza, venissero considerate solamente quale una eccezione, la società naturale potrebbe stare da sè, senza esservi d' uopo di Stato, imperio, leggi e maestrati.

Dalle cose fin quì esposte, a noi sembra dimostrato, tenendo conto della legge di esistenza umana, desunta dalla stessa natura umana, che all'uomo essendo dettati ed imposti da quella legge bisogni irrecusabili, sotto una sanzione penale, questi primitivi bisogni siano la sorgente de' dritti, i quali possono riassumersi in dominio, libertà e tutela: dominio sopra di sè e sulle cose necessarie alla vita — libertà di fare ciò che è conforme alla legge di esistenza umana — tutela del

proprio individuo e delle cose a lui appartenenti; il tutto secondo i dettami di quella legge di esistenza umana, la quale si afferma necessariamente e si fa palese alla mente umana per mezzo de' bisogni e necessità della vita, con la guida della retta ragione.

Da questa stessa legge risulta il bisogno e quindi dritto alla prima società naturale, la quale è da ritenersi irrecusabilmente che sia originata da essa legge dell'umana esistenza. Onde è che a noi rimane a dare uno sguardo sintetico alla sorgente degli altri dritti, e dimostrare che essi ancora trovano riscontro in quella legge, per passare a parlare di poi, in altro capitolo separatamente, della occasione e della cagione degli Stati e del Sommo Imperio. Quindi ora ci fermeremo a parlare della sorgente degli altri dritti e doveri che si denominano secondari.

Per legge dell'esistenza umana, le facoltà dell'uomo sono suscettive di sviluppo e perfettibilità, sia per mezzo di esperienza che per mezzo di educazione. Da ciò deriva che l'una generazione prepara alla futura una quantità di esperienza e di principî, che fecondati e studiati danno la risultanza di un progressivo perfezionamento; per lo che l'uomo stimolato a conoscere nuove cose, ed a studiare le leggi di esistenza degli esseri, apprende nuove cognizioni sull'organismo di tutto quello con cui trovasi in contatto, e lo rende più adatto a soddisfare i suoi bisogni. Onde con le sue facoltà studiando le cose e perfezionando le sue cognizioni, dà luogo a nuove invenzioni e scoperte, le quali tutte poi le traduce a migliorare il suo essere e soddisfare a' suoi bisogni.

Per la legge di esistenza umana, noi troviamo del pari, che la umanità tiene di mira sempre il suo benessere, che consiste nella maggior somma di piaceri e nella minore di dolori; piaceri e dolori non nel senso fisico, ma anche nel morale. Il piacere ed il dolore nascono da un bisogno appagato e non soddisfatto; e quì notisi che i bisogni possono essere reali od effimeri — effettivi od immaginari. Un uomo quando è affetto

da una malattia, questa è un dolore per lui, perchè lo costituisce in uno stato contrario allo stato normale: egli soffre per quello stato anormale, e perciò pensa alla necessità che sente di sottrarsi da quel dolore; la qual cosa costituisce, come stato di bisogno, di necessità non soddisfatta, uno stato di dolore; e per contrario come bisogno appagato, come necessità soddisfatta, costituisce uno stato di piacere.

La inquietudine d'animo prodotta dalla mancanza d'un oggetto esterno da noi desiderato, o dalla soprabbondanza o deficienza d'un oggetto interno, per cui si altera il corso normale della nostra macchina, costituisce un *bisogno*. Il bisogno è una sensazione dolorosa. I bisogni non sono i soli primitivi, ma anche i secondarî, i quali nascono e si aumentano a misura che un popolo va progredendo, come il bisogno di coltivare le arti belle, le scienze ed altro. Onde rilevasi che tutti quegli usi giornalieri della vita che costituiscono un bisogno nella società in cui si vive, sono una sorgente di dritto potenziale, ma attuabile sempre che non si offenda alcuno.

La umanità sente i bisogni fisici e morali più o meno intensamente, secondo il grado di sviluppo delle sue facoltà. Questi bisogni sono indettati all'uomo dal desiderio che ha di conseguire uno scopo qualsiasi della vita, il quale possa dar la risultanza di un benessere individuale. Questo desiderio mediante l'influenza che può esercitare sull'individuo che desidera, determina costui a volere il conseguimento di quello scopo; e questa volontà esercitata più del dovere dà vita alla passione, la quale è lo stato di negazione della ragione. Onde esercitati i mezzi, quali che essi siano, necessarî al conseguimento d'uno scopo illecito, quei mezzi perturbano la ragione dell'individuo, facendogli obliare i dettami della legge dell'esistenza morale.

Quindi fa d'uopo dare una buona direzione alle facoltà morali dell'individuo, abituandolo a non sconoscere i dettami della legge naturale di sua morale esistenza, ed abituare le facoltá morali dell'individuo a rispettarli. E qui, al seguito del-

le cose già dette, ripetiamo che non può mettersi in forse, esser la ragione destinata a tale scopo, quale una delle principali facoltà umane.

Adunque la ragione umana è quella che ci manoduce allo scoprimento di questa legge naturale, non senza scompagnarsi però essa ragione dalla conoscenza de'fatti della vita umana e delle cose esistenti, dell'esperienza cioè, altra facoltà anch'essa dell'uomo; cosa non poco difficile, e per la quale appunto non cesseranno mai di aver vita i dissidì fra i pronunziati de' pensatori.

Questa legge di cui l'umanità deve scovrire i dettami non è scritta in alcun codice: essa è nella natura umana integra, e varia secondo che gl' individui sono di natura integra o corrotta: essa è coeva all'esistenza umana, ed è perchè l'umanità è: sta in relazione dell'umanità stessa perchè questa esiste, e cesserebbe di essere, qualora questa più non fosse.

Il modo di ragionare dell' individuo lo manoduce allo scoprimento di questa legge naturale di esistenza morale , e la ragione, secondo che sarà in uno stato di poter scovrire i veri dettami di quella legge o no , sarà più o meno sgombra da passioni. Questo modo di ragionare dipende dallo stato di cultura e dallo stato dell'animo dell' individuo pensante.

Laonde noi affermiamo, al seguito delle cose di già riferite, che i bisogni fisici e morali per effetto della legge di esistenza umana, incontrandosi ad ogni piè sospinto , dal primo nascimento all'ultimo alito vitale, fia d'uopo sopperirvi con i mezzi che le cose esistenti ne offrono.

Onde questi bisogni secondo ed a norma della legge di esistenza, sono la sorgente di tutt' i dritti dell'umanità, come quelli che servono di mezzo ad ottenere il fine che consiste nell'esistenza, la quale non può ottenersi senza l'attuazione della stessa legge d'esistenza. Questi dritti, nascendo da' bisogni primitivi e secondari, ogni uomo nasce potenzialmente dotato di questi dritti , perchè sottoposto a tutt' i bisogni dettati dalla legge di esistenza, quali dritti divengono attuali, a misura che

l'uomo procede nello sviluppo della sua perfettibilità; e che nuovi bisogni si presentano da soddisfare, secondo l'incivilimento sociale.

Questi dritti al dir di Dante nel suo trattato *de Monarchia*, sono una *realis et personalis proportio*, *quae servata servat societatem*; *corrupta corrumpit*; onde dicesi che la umanità abbia il dritto di conservarsi e perfezionarsi, cioè di esistere in conformità delle leggi insite alla sua natura, mediante il soddisfacimento de' suoi bisogni.

Questi dritti vennero distinti dagli antichi Giureconsulti in primitivi e secondarî, *jus naturale prius et posterius*, che corrisponde a' principî e conseguenti di natura degli Stoici: *prima naturae, et naturae consequentia.* Per virtù del dritto naturale primitivo, l'uomo è ammaestrato dalla stessa natura a conservare il suo essere, soddisfacendo a' suoi bisogni fisici; per virtù poi del dritto naturale secondario, l'uomo vuole tutte quelle cose che sono consentanee alla natura umana integra, o alla vita sociale, soddisfacendo a' bisogni morali ed educando sè stesso, nelle quali cose è riposta la conservazione della vera vita dell'uomo, e per le quali si vive secondo il vero, che è ciò che si conforma all'ordine delle cose — *verum est quod rerum ordini conformatur* (Vico *de univ. juris*).

Da questa distinzione del dritto in primitivo e secondario deducesi l'affermazione della regola che nella collisione de' due dritti, il secondario la riporta sul primitivo — *in utriusque juris contentione posterius priore potius sit*; sicchè può avvenire che per virtù del dritto naturale secondario, non sarà lecito quello che il primitivo permette; e talune cose oneste che sono comandate dal dritto secondario, il più delle volte sono contrarie al primitivo. Onde a niuno sarà lecito fare il proprio vantaggio vero od efimero, coll'altrui danno; non ostante ciò il più delle volte avviene però che invece di verificarsi tale una regola, si verifica la eccezione, la quale è riposta in questo cioè che ognuno faccia quello che abbia un lato apparente di bene per sè: sul proposito l'Hobbes (op. cit.) così si espri-

me — *omnes homines necessitate naturae id eligunt quod sibimet ipsis apparenter bonum est.*

Per uniformarsi ad una regola certa nell'attuazione de' dritti primitivi e secondarì, cioè nel soddisfacimento de' bisogni fisici e morali, e nel dovere di rispettare negli altri simili attuazioni di dritto, fa d'uopo ricorrere alla ragione esente da vizio di passione; ciò che vuol dire che la ragione sia sovrana per conoscere ed attuare la legge di esistenza umana, col soddisfare a' propri bisogni.

Dall'attuazione di questi bisogni nasce come dicemmo il dritto il quale è la regola di condotta dell'uomo nel soddisfare ai suoi bisogni secondo ragione.

Questa subordinazione delle azioni dell'uomo alla ragione è fondamento del vivere sociale, essendochè ammesso per poco il predominio della passione, l'azione cessa di conformarsi all'ordine delle cose, che è il vero, cioè la stessa legge naturale di esistenza umana. Quì giova ricordare quel che dice Vico (op. più volte cit.) cioè che nell'ordine sensibile sono tante le opinioni quante sono le persone « *de sensibilibus rebus tot opiniones, quot homines* ». Ora se ogni uomo potesse agire in conformità delle sue opinioni, che gli possono sembrar buone, e che sono contrarie alla legge naturale di esistenza umana, non vi è chi non veda quali e quante infrazioni a quella legge potrebbero verificarsi. Ma per lo contrario conviene consultar la ragione prima di agire, ed in tal guisa solamente potrà ottenersi l'attuazione di quella legge, imperocchè nell'ordine mentale le nozioni d.l vero sono comuni alla umanità, e mediante la ragione che è l'occhio della mente, formata dai tre elementi del conoscere, volere, potere, l'umanità stessa potrà scoprire ed attuare la sua legge di esistenza — » *Omnes divinae atque humanae eruditionis elementa tria, nosse, velle, posse, quorum principium unum, mens, cujus oculus ratio* (Vico op. cit.)

Quindi il dritto *jus*, a nostro modo di vedere, è la regola di agire, dettata dalla legge naturale di esistenza umana. Quan-

do si dice questo è il mio dritto, significa che io posso pretendere che si faccia o no la tal cosa, perchè questa mia pretesa è in conformità alla legge di esistenza umana. Quando si dice agisco con dritto, significa che si agisce in conformità delle regole, degli assiomi, de' dettami della legge di esistenza umana; e per tal motivo la parola dritto è presa, sia nel senso obbiettivo per indicare la legge che indirizza le umane azioni, che è quella da noi addimandata di esistenza dell'umanità; e sia nel senso subbiettivo, per indicare la facoltà stessa di agire in conformità sempre di essa legge, che è quella dell'esistenza umana. Per tal guisa quindi trovasi spianato il campo sulla spiegazione del perchè la parola *jus* la s' intese per comando; dicendoci il Gronovio nelle sue annotazioni al Grozio (*de jur. bel. ac pac.*) nel seguente modo : » *nam quod sive Deus, sive ratio , sive superior jubet , est jus* ». Secondo quello che noi abbiamo di sopra detto, questo comando risulterebbe dalla stessa legge di umana esistenza. L'Hobbes del pari (op. cit.) così si esprime — » *Neque enim juris nomine aliud significatum, quam libertas, quam quisque habet facultatibus naturalibus secundum rectam rationem utendi* »: il che potrebbe intendersi nella maniera da noi esposta , cioè il nome di dritto significa la conformazione alla legge di esistenza umana, ed è in questo senso che il Calvino nel suo Lexicon jur. dice: *jus est norma agendi.*

Al seguito delle cose esposte fin quì, noi ritorniamo sul nostro proposito, affermato altrove, dicendo che questo dritto non è una qualche cosa di astratto , di assoluto, esistente in regioni che non sono quelle del nostro pensiero, e fuori di esso, consistente in un bene assoluto, imperocchè questo dritto essendo la uniformità delle azioni a quella legge di esistenza dell'umanità, e come essa legge è in correlazione con l'umanità, e non sarebbe se questa umanità non fosse, similmente esso dritto in nessuna regione esisterebbe, se la umanità stessa non esistesse.

Il dritto adunque , essendo la regola di agire che detta la

legge di esistenza umana all'uomo, accompagna ogni singolo individuo, ed a quella idea del Dritto va congiunta l'altra del dovere, che è il rispetto ed il riconoscimento in altri del dritto stesso. Questo dritto non patirebbe ostacoli, quante volte l'uomo non si trovasse in associazione con gli altri uomini, ma dovendo necessariamente, per legge di sua esistenza trovarsi in società, in questa società stessa sorge il concorso de' dritti fra tutti, e quindi la necessità di equilibrare il dritto di ognuno con quello di tutti; la qual cosa costituisce appunto la giustizia che consiste nel regolare ed equiparare le utilità, e di ciò parleremo in separato capitolo.

CAPO IV.

OCCASIONE DEI PRIMI STATI E PASSAGGIO DALLA SOCIETÀ NATURALE ESLEGE ALLA SOCIETÀ CIVILE.

—

> Poscia, unite le case, o tribù in città, il Dritto naturale delle genti maggiori siasi innalzato in un Dritto naturale delle Genti minori, o sia di popoli privatamente d'intorno alle civili necessità o utilità di ciascuna Città.
>
> Vico — *Scienza nuova.*

Dicemmo nelle precedenti pagine di questa scritta, che nella vita dell' uomo singolo, i primi bisogni sono quelli dettati dalla legge di esistenza fisica, e che con lo sviluppo delle facoltà naturali, sia del corpo che dell'animo, avviene l'affermazione ed attuazione della prima legge di esistenza morale con l'altra di esistenza fisica, la mercè dell'accoppiamento sessuale.

Dicemmo ancora che per effetto di questa legge di esistenza umana ha luogo la prima società che è la naturale, la quale è necessaria ed innegabile, come quella che serve ad affermare ed attuare la riproduzione nel tempo dell' uman genere, mediante la nascita dei figli al mondo.

Questa prima Società naturale, la quale viene a formarsi senza concorso di legislatori civili, nè di leggi scritte, è regolata necessariamente da quella inesorabile e pur potente legge di esistenza umana, la quale senza trovarsi scritta in alcun Codice, è nella stessa natura umana ed è accompagnata dalla

sanzione penale della distruzione dell'esistente o per lo meno da quella della sua dolorosa esistenza in caso di trasgressione alle regole, agli assiomi di questa legge naturale di esistenza umana.

Questa società naturale primitiva, in conformità degli usi e dei bisogni della vita dettati all'uomo dalla sua legge naturale di esistenza, messa in confronto colle società presenti appellate civili, è quella appunto che vien denominata società naturale eslege, perchè non fu regolata a quanto pare da leggi scritte, come lo sono le presenti società civili e politiche

Ora parlando della società naturale eslege, affermiamo ancora che in essa, come nell'individuo, la preminenza del mondo materiale sullo spirituale, fece affermare come prima legge quella della forza, e non quella della ragione, la quale quando comanda alla volontà di attuare un'azione buona e non trista, ne deriva che essa ragione trovisi superiore alle passioni e non venga ottenebrata da queste, le quali prendono vita dalla corrotta natura dei sensi, che è la natura materiale dell'uomo.

Nei primi tempi della società naturale eslege, l'abbondanza delle cose esistenti, e che si offrivano come mezzi necessarî a soddisfare i bisogni umani, non dava luogo a quistioni di mio e tuo, e la cerchia limitata degl'individui che componevano le prime società naturali, comechè non si riportava che a relazioni d'individui stretti da vincoli di sangue, di parentela, era tale da far rimaner salde negli animi dei figliuoli quella benevoglienza verso il simile, loro inculcata dai genitori, e non dar luogo allo appagamento di sfrenate passioni; tantoppiù che un vago sentimento di ossequio e di terrore verso una causa superiore, perchè ignota avesse resi timidi piuttosto che no quei primi uomini.

Non però lo stesso può affermarsi dei tempi posteriori, nei quali aumentandosi le generazioni, ed affievolendosi per le diramazioni delle parentele quella comunanza di affetto e di pietà verso il simile, si fecero sentire più potenti i bisogni

della vita fisica, e quella benevoglianza andò decrescendo, sia per la mancanza dei mezzi necessarî alla vita, i quali non soddisfatti rendono l'uomo di natura fiera ed irascibile, e sia ancora per essersi prima affievolite e poi perdute le relazioni di parentele.

Onde avvenne che i più forti cercarono procacciarsi i mezzi di sussistenza colla caccia, e con la violenza contro il primitivo possessore di un oggetto; e che il rispetto una volta sentito verso la femina, fossesi perduto, e si fosse usata la violenza contro di essa: quindi la vaga venere. Così ebbe origine la vita nomade che a poco a poco dette luogo alla occupazione della faccia del globo, ed alla affermazione della legge della forza, come unica ed assoluta regola di condotta delle azioni umane.

Dalle quali cose ci è dato ottenere la spiegazione dell'Eden, o tempo in cui i mezzi erano superiori ai bisogni umani, e quindi fu epoca di pace; e dell'età della disgrazia dell'uomo, o del lavoro, in cui i bisogni divennero superiori ai mezzi di sussistenza, e quindi cominciarono le lotte fra gli uomini.

Il vivere grossolano di quei primi uomini dediti alla caccia ed alla violenza, fece sì che li rendesse disgraziati tanto, da sconoscere i dettami della legge di esistenza morale umana; e che li rendesse fieri di animo e propensi a liti arrabbiatissime, credendo lecita ogni azione che avesse suo fondamento nella forza e nel coraggio, per cui ritenevasi buona essere una cosa che fosse forte, ed uomini buoni coloro che fossero più forti.

Onde noi veggiamo anche Aristotile, che in processo di tempo nota di biasimo la disciplina degli Spartani, che esercitavansi nella durezza della fatica e del vivere, più del dovere, da rendere quel popolo soverchiamente feroce; e ciò appunto perchè tal metodo di vita rende l'uomo feroce (Pol: lib: 8. cap:4)

In quella prima società naturale eslege, avvenuta la corruzione della natura umana, in occasione degl'impellenti bisogni della vita, ed attuatasi la forza come legge suprema,

fu creduto che questa forza fosse la stregua a cui avessero dovuto misurarsi le differenze esistenti fra gli uomini, ed apprendere da ciò, a chi il fato, la natura, fosse stata madre benigna od avversa madrigna. Fu detto buono ciò che era forte, ed uomo buono l'uomo forte, e questa credenza s'ingenerò profondamente nell'animo di quei primi abitatori, ritenendosi questo fatto della diversità delle forze fisiche negli uomini una cosa naturale, dalla quale dovesse poi desumersi la superiorità dell'uno sull'altro. Quindi dalla forza fisica decidevasi, come sull'appoggio d'un canone di giustizia, la preminenza sull'altro, nella stessa guisa, nella quale molto tempo dopo Aristotile trovò una ineguaglianza naturale fra gli uomini, per modo tale, da sembrargli giusta la schiavitù, e da fargli scrivere fra le altre le seguenti parole. — » Comunque possa essere è » evidente che gli uni sono naturalmente liberi e gli altri na» turalmente schiavi, e che per questi ultimi la schiavitù è » così utile come giusta » — *Lib: 1. cap: 2. trad. franc: di Barthélemy St. Hilaire* — Però questa forza andò soggetta anche essa alla necessaria legge delle mutazioni delle cose umane, ed a tutte le eventualità e mutazioni risultanti dallo allettamento del sito, dallo attaccamento ad un suolo più fertile, dalla noja della vita nomade, e da quel germe di amore e pietà verso il simile, regola necessaria ed innegabile dell'esistenza umana; e queste furon tutte cose, le quali fecero decidere molti di quei forti ad occupare un dato spazio di terreno, prendere su quello stabile dimora, e rimanerne in possesso in via di forza, servendosi di quell'imperio nascente ex auctoritate monastica, di cui parla Vico, per lo quale, l'uomo in solitudine summus, respinge col dritto del più forte l'aggressore.

Ma in quel primitivo stato, non fu il sentimento della giustizia che avesse consigliato ad avvalersi della forza per conservare quello che si possedeva, bensì fu la legge suprema della necessità, la quale ordina all'uomo in taluni casi, di servirsi, istintivamente diremmo quasi, di quei mezzi che sono necessari all'attuazione del suo fine.

Presa stabil dimora questi uomini forti , cominciarono ad allevare i figliuoli nati da casti congiungimenti, ed a coltivare la terra per quella parte da essi posseduta che fu chiamata *ara* , e quindi si dissero terreni *arati*. Su questi terreni sorprendendo quei forti, uomini violenti o temerarî che li furavano , li uccidevano. Onde i deboli , oppressi dalle ingiurie dei violenti, e sapendo di quegli uomini forti che avevano uccisi i violenti e temerarî, si vennero a rifuggire nelle *are* di quegli uomini fortissimi, che come tali chiamarono ottimi. Da questa protezione degli uomini ottimi a favore dei deboli , e dalla necessità che costoro avevano di procurarsi i mezzi per vivere, furono obbligati ad *arare* i campi od *are* degli ottimi, e prestare ossequio a costoro.

Da ciò spiegasi agevolmente , come la Storia ne insegna , che la Spagna, l'Africa, le Gallie, la Germania, la Brettagna e l'Italia furon tutte piene di clienti e di patroni.

Quegli uomini ottimi o fortissimi dei primi tempi, al dir di Vico (CIV de univ. juris etc.) furono i primi che segregatisi da quelle turbe di gente vagante, stabilirono dimora ed adorarono gli Dei per mezzo degli auspicii, coltivando le terre per provvedere ai loro bisogni materiali.

Questi uomini forti furono , secondo il lodato autore, i padri o patrizî delle genti maggiori , i quali iniziarono il loro primo dritto che ebbe il suo nascimento prima della fondazione delle città , *ante civitates fundatas, ortum habet: quas initio facto per auspicia a jure divino, sepolturis jus humanum ab humandis mortuis condere instituerunt.*

Per le quali cose giova concludere col Vico , che gli Stati si ebbero il loro primo cominciamento con le repubbliche degli Ottimati, e che il primo potere fra gli uomini non fu il potere regale — *primae in terris respublicae natae Optimatium.* E questa ipotesi acquista molta probabilità , per poco che si rifletta, che essendo molti gli Ottimati e non un solo, non avrebbe potuto alcuno di essi elevarsi ad imperare sugli altri.

Oltre di che è a notare che quei primi clienti o plebe, ob-

bligata a lavorar la terra per conto dei suoi padroni divenuti di poi potenti e dispotici, avendo acquistata in processo di tempo la coscienza della propria forza, stanca di lavorare per conto dei patrizì, ed affratellata dalle comuni sventure, dovette lottare contro i padroni, i quali pel desiderio del potere si riunirono fra loro per reprimere il movimento della plebe, e quindi i patrizî dovettero nominare e scegliere uno fra loro che sopra gli altri si levasse per gagliardia di corpo e grandezza di animo, a cui affidarono e delegarono il comando.

Questa repubblica di Ottimati ci porge da una parte lo esempio di una porzione delle umane relazioni riunite sotto l'impero di una legge diversa da quella della forza, trovandosi in vece quelle relazioni fondate in una specie di mutuo contratto, stretto fra persone quasi uguali fra loro che erano quei Patrizî ed Ottimati; e ci dà d'altra parte la certezza della esistenza di un secondo periodo di affermazione della forza, come necessità della società.

Mediante questa forza s'imposero talune condizioni, atte a regolare i rapporti di società di quel tempo, e che furono appellate leggi, il cui deposito ed interpetrazione rimase presso i sommi Sacerdoti. che erano prescelti fra gli stessi Ottimati.

Da ciò lo stabilimento delle prime leggi scritte.

Onde rilevasi di leggieri, che nel primo periodo la Religione naturale ed il culto non furono imposti, ma furono volontariamente per timore e per superstizione esercitati; e che nel secondo periodo furono adoperati dagli ottimati quale un mezzo politico per imporsi alle masse. Ma di ciò daremo in appresso un più ampio sviluppamento.

CAPO V.

SOCIETA' CIVILI E STATI ODIERNI.

Inter haec autem, quae homini sunt propria, est appetitus societatis, id est communitatis, non qualiscunque, sed tranquillae, pro sui intellectus modo ordinatae; cum his, qui sui sunt generis.

U. GROTIUS — *de jur bel. ac pac.*

Nel precedente capo, cui il presente fa seguito, dicemmo che la necessità fu quella che occasionò gli Stati originarî, i quali furono embrionali, e più che altro, servirono ad affermare una somma potestà, un *summum imperium*, fondato sulla forza, la quale fu la legge unica che soggiogò i primi sudditi al potere.

La Storia umana ci offre una non interrotta sequela di esempî di Stati con le loro leggi, le loro istituzioni ed i loro maestrati; e la storia della filosofia ci dimostra ancora lo sforzo del pensiero umano per voler giustificare la esistenza, la giustizia e la legittimità del potere dello Stato, non ostante che la sua origine sia stata quella che noi sappiamo, cioè della forza. Ora un fatto gravissimo e meritevole di ogni considerazione si è quello, che sebbene con grandi travagli, pur nondimeno tutte le istituzioni sociali fondate sulla forza, se non hanno ottenuto altra giustificazione, sono state combattute, e non poche sono state abolite, come contrarie ad un principio di ragione e di giustizia. Come mai è avvenuto poi che tanti

sommi uomini hanno cercato giustificare in un modo, od in un altro la necessità e giustizia di questa somma istituzione che è lo Stato, e da niuno; se ne eccettui le idee di pochi utopisti, per nulla favorite, dei tempi presenti; da niuno dicevamo, che possa veramente dirsi savio, questa istituzione sia stata attaccata di fronte con lo scopo di abbatterla? È forse il sentimento nato dalla lunga abitudine di trovarsi a vivere in questa atmosfera, diremmo quasi, di società politica con Sommo Imperio quello che non ha consigliato alcuno di minare il fondamento di questa grande Istituzione sociale, o è tutt'altra la cagione, per cui si cerca di tener fronte alle nuove idee di scardinamento dello Stato, e sostenere la necessità e giustizia della esistenza di questo?

Dagli antichi Stati nacquero e sorsero gli Stati odierni, e come essi sono in corrispondenza delle attuali esigenze, vennero perfezionati a misura che s'incivilirono i popoli, mentre quelli antichi Stati furono anche essi tali, relativamente al tempo in che vissero lor vita. Ma può forse per tale origine degli antichi Stati, negarsi la legittimità degli Stati moderni, o deve in vece riconoscersi la giusta esistenza di essi?

A noi sembrò maisempre, nel meditare sullo stato presente delle società, delle città, dei popoli, delle nazioni, degli Stati, col criterio scientifico a cui sono pervenute le menti dell'umanità presente; e nel riportare il nostro pensiero alla cultura dei tempi da noi remoti, a noi sembrò, dicevamo, che la necessità dettata all'uomo dalla legge di sua esistenza, fosse stata la cagione di una prima società naturale: che per la stessa necessità di respingere le aggressioni dei forti contro i deboli, le quali costituivano una infrazione alla legge di esistenza morale dell'uomo, ebbero origine le clientele e le protezioni degli Ottimati; dalle quali di poi, per passione del potere che sarebbe ritornato nelle mani di quelli che prima furon deboli, e che dopo sarebbero divenuti più forti degli Ottimati o patrizî delle genti maggiori, surse la *Società politica* con sommo imperio, nella quale fu trascinata l'umanità senza coscienza

di ciò che faceva, nel momento in cui travagliata dagli svantaggi dello stato eslege, fu sollecita d'uscirne come stanca di ulteriori lotte.

L'uomo per la legge di sua esistenza sottoposto ad impellenti bisogni, era costretto di soddisfarli mettendo in opera la forza fisica, e respingere con la stessa l'aggressione di quelli che gli contrastassero il possesso delle cose necessarie a soddisfare i suoi bisogni. Onde il sentimento della sua pace, e l'istinto della sua conservazione lo trascinarono a formare un'associazione, la quale con date norme rozze, barbare, lo preservassero da aggressioni di singoli individui e gli tutelassero la vita ed i mezzi per soddisfare i suoi bisogni. Tale fu l'origine della società politica umana primordiale.

L'uomo per natura socievole, dotato di facoltà fisiche e morali per stabilire la famiglia, nel suo corso di perfezione umanitaria vien turbato dall'elemento contrario alla perfezione, qual'è quello che gli nega l'attuazione della legge naturale di sua esistenza fisica e morale, e quindi cerca un mezzo per salvare sè stesso, e trovatolo nella società politica d'allora, l'accoglie. Egli ciò facendo, non tien di mira la attuazione della legge di esistenza, ma guarda al suo individuo, e la necessità di salvarlo gli fa accettare il mezzo del sommo imperio.

Nel corso storico del tempo, noi vediamo però che le passioni umane, lungi dal frenarsi ed assicurare così l'attuazione della legge di esistenza, nello interesse generale, e con equità, si fomentarono maggiormente, e formarono così delle caste, ed i più forti soddisfecero le loro brame smodate, contro la legge naturale di esistenza dell'umanità, a danno dei deboli. Onde fu veduto maisempre un dualismo fra lo Stato, cioè fra coloro nelle cui mani era il sommo imperio, ed i sudditi, e fu questo oggetto di somma disputa fra i pensatori, essendo taluni pervenuti fino ad affermare che questo Stato fosse qualche cosa di soprannaturale a cui erano chiamati gli eletti, ed ai quali dovevano sottoporsi i meno fortunati; e le Religio-

ni di tutti i tempi e di tutti gli Stati sostennero coi loro falsi ed oscuri principî la potestà della casta che era alla direzione della cosa pubblica.

A noi però giova notare, come quel concetto di passionati pensatori, non fosse quel dettato di ragione che possa convenire a chi parla da senno. E nel vero, noi notammo come la natura umana socievole di per sè stessa e per legge di sua esistenza, non avesse dato vita a questo Stato, che per una necessità, la quale provviene dalla natura corrotta umana che ostacola l'attuazione della legge naturale di esistenza; ma se le passioni umane non facessero corrompere l'uomo, e questo non ostacolasse l'attuazione della legge naturale, non sorgerebbe lo Stato, il sommo imperio, il quale è un mezzo necessario e condizionale, in rapporto alla corrotta natura umana.

Onde molti pensatori, i quali si cullarono nella meditazione di astratte beatitudini, sognando la perfezione umana al grado sommo, tanto per quanto pensarono dovesse formarsi una gran famiglia del genere umano, avrebbero dovuto del pari, a nostro modo di vedere, sognare ancora la morte di questa tremenda ma pur necessaria creazione umana, quale è lo Stato.

Noi quindi diciamo con piena coscienza di non errare, che se la umanità fosse di natura integra, non avrebbe d'uopo di leggi e di Stato; e diciamo ancora, che tale un pensiero di somma integrità, a noi ne sembra utopia.

Onde vedendo per contrario che la corrotta natura umana fomenta le passioni degl'individui facienti parte della società, e quindi li decide a far negare l'attuazione della legge naturale di esistenza umana rimpetto agli altri, ad oggetto di operare ed agire nell'esclusivo ed egoistico fine di soddisfare alle proprie passioni coll'altrui danno, e con la infrazione ai dettami di quella legge, riesce necessario ed indispensabile il mezzo della società politica con a capo lo Stato, come esso è al presente. E quindi riesce agevole cosa rilevare e giustificare qual titolo possano vantare i legislatori delle società politiche odierne, e quale sia il fondamento del loro potere. La giu-

stizia! questa solenne parola che fu maisempre oggetto di dolorose riflessioni, e pel despota e per l'uomo giusto. Questa parola richiama necessariamente alla mente la idea dell'attuazione della legge di esistenza dell' umanità; legge necessaria, che non è astratta, non ipotetica, ma reale e coeva alla esistenza dell' individuo, e non estranea all' uomo, chè senza questo, quella non sussisterebbe: in una parola, secondo che già dicemmo, è quella legge, di cui se fosse possibile impedire l'attuazione, potrebbe distruggersi il genere umano.

La giustizia non ottiensi altramente che con l'attuazione di questa legge naturale di esistenza, per la quale conviene che ogni uomo proceda verso lo scopo a cui è destinato, che è il maggiore perfezionamento possibile, col rimanere inalterati i vicendevoli rapporti fra le cose per farle ben procedere, e dar la risultanza del benessere, per quanto più sia possibile, generale.

Questa legge di esistenza, madre di necessità fisiche e morali, per cui l'uomo si mette in comunicazione col suo esteriore, fa sì che l'uomo stesso, mediante i suoi bisogni, scorga i rapporti di liceità o meno delle sue azioni, le quali per tanto sono giuste, per quanto si fanno, ad oggetto solamente di soddisfare un bisogno sia primitivo che secondario, senza aggressione ad un altro uomo. Tale è la legge di equilibrio, che vale lo stesso che vivere secondo dritto o giustizia.

Questa legge di equilibrio nel concorso dei dritti degli uomini è necessaria; epperò come è gravoso per taluni, rispettare negli altri che meglio son forniti di beni materiali, questa abbondanza; come è gravoso in altri, per falsa fama di essere stimati forti e superar le masse, di rispettare l'attuazione da parte degli altri, dei dritti nascenti dalle costoro facoltà; e come finalmente è gravoso in altri veder stimati pel sapere i loro simili, e quindi avidi d'ambizione, cercare a qualunque costo un merito che non hanno; per tutte queste ragioni quella legge potrebbe essere ben frustrata nella sua attuazione, da

coloro che nati d'animo fieri, mettono facilmente a repentaglio la vita loro, pel conseguimento d'un bene anche apparente, per essi, a danno altrui. Il germe del male esistente nell'uman genere fu la sorgente dei primi Stati, e la necessità di respingere le ingiuste offese ne fu il fondamento. Al presente, sussistendo sempre più, per la corrotta natura umana questo germe di male, sussiste tuttavia la necessità di respingere la negazione di questa legge naturale. Tale compito di far rispettare questa legge naturale di umana esistenza è demandato appunto allo Stato, il quale, fino a quando gli uomini saranno tali quali essi sono, e non saranno divenuti pazzi furiosi addirittura tanto da negare ogni principio di ordine, ogni ossequio a questa legge naturale di esistenza umana, e da divenire fautori dell'anarchia, non potrà mai cessare di esistere e di funzionare, come quello che trova giustificata la sua esistenza nella utilità generale che provviene alla umanità dall'attuazione della giustizia, cioè dall'attuazione di quella legge suprema della esistenza umana. Lo Stato è il mezzo necessario ad ottenere questo fine.

Ma lo Stato nel suo modo di funzionare deve rispettare innanzi tutto il modo di pensare dei singoli individui che compongono la civil comunanza, non trovandosi alcuno che possa esser giudice competente degli altrui convincimenti, nè potendo questi convincimenti cadere sotto la sanzione del Legislatore quando non offendono lo esercizio del dritto degli altri. Quindi il Legislatore non potrà mai mettere a base della sua sanzione un suo convincimento in dispregio del convincimento altrui, quando questo fatto non sia tale da interessare in menoma parte la comunanza civile, nè da arrecar pregiudizio all'esercizio del dritto dei singoli componenti di essa. Onde il Legislatore competente in altre missioni, è poi incompetente in materia di religioni e di credenze, non riguardando le stesse il suo patrimonio, che è quello degl'interessi civili e non delle verità *a priori*; ed è perciò che ritorneremo sull'argomento con maggior latitudine nella seconda parte di questa scritta.

La prima società naturale nacque dalla famiglia, e si è avuto di poi, al seguito della società familiare, la società politica e la civile, che sono uno stato avventizio dell'uomo, riflettendo l'una, cioè la politica, l'ordinamento dei poteri del *summum imperium*, e le relazioni fra questo ed i subordinati; e riflettendo l'altra, cioè la civile, i rapporti particolari fra i varî individui subordinati al potere politico. Onde si ha il Popolo che è la universalità degl'individni che compongonò la società politica; la Città che sorge dall'ordinamento politico della società, e la Nazione che è la società politica razionalmente esistente fra persone chiamate da natura a comunanza ed unità di vita. A capo di tutto ciò poi trovasi lo Stato che rappresenta la società civile e politica, quale trovasi di fatto costituita in un determinato luogo e tempo.

Lo Stato tiene conto delle varie attività umane, e del grado di sviluppo delle facoltà morali, per regolarle ed equilibrarle in modo, che ottenendosi l'attuazione e l'affermazione di quella legge naturale di esistenza umana, gl'individui che compongono una designata società politica, vivano in essa nel miglior modo possibile di conformità al vero (che è l'ordine delle cose, la legge naturale di esistenza umana), avvicinandosi, per quanto è concesso alle umane facoltà, ad un grado elevato di benessere sociale ed individuale. E comechè l'individuo per ottenere un determinato fine deve servirsi di mezzi giusti e leciti, cioè ragionevoli, per assequirlo, nella stessa guisa, lo Stato per ottenere il fine pel quale esso esiste deve adoperare determinati mezzi giusti, ragionevoli per conseguirlo. Tali mezzi sono i varî poteri dello Stato, i quali funzionando tutti concordemente, e tenendo di mira il fine suddetto, debbono raggiungere quella meta che è l'affermazione ed attuazione della legge naturale di esistenza umana, cioè la giustizia.

Onde a nostro modo di vedere il Potere Legislativo ed il Giudiziario, sono i primi, come quelli i quali giustificano la esistenza dello Stato; e ne sembra poi che gli altri Poteri esecutivo ed amministrativo, servano senza fallo a far funzio-

nare con le loro ruote, il gran meccanismo, ma siano d'una importanza secondaria, imperocchè non valgano da sè soli a giustificare il fondamento di esistenza dello Stato, ma piuttosto servono come mezzi necessarî a farlo funzionare.

Diremo nel seguente capo del perchè designammo il potere giudiziario, come un potere a sè e non dipendente da altro, e diremo della giustizia umana, come fondamento e legge necessaria sia dello Stato che della civil comunanza.

CAPO VI.

LA GIUSTIZIA QUALE FONDAMENTO DELLO STATO. *EPILOGO E TRANSIZIONE*

—

> La scienza del Dritto, deve egualmente attingere i suoi principî dallo studio profondo della natura umana, perocchè il giudizio su ciò che è giusto o ingiusto deve fondarsi sulla conformità o la non conformità nella quale un'azione, ritrovasi con questa natura.
>
> AHRENS — *Drit. nat.*

È una verità che non ha subito grandi obbiezioni, e che fu maisempre accettata per comune consentimento degli uomini, quella che la giustizia sia il fondamento di ogni società; e che non possa trovarsi società civile, dove non regna giustizia. Onde fu bellamente espresso questo concetto da Cicerone e da Vico, allorquando il primo disse « *sine justitia nullam stare posse civilem societatem* », e l'altro affermò « *justitia omnis societatis fundamentum* ». E questo concetto, che fu anche quello di Aristotile, trovasi accettato da tutti i posteriori pensatori, pubblicisti e giureconsulti, i quali costantemente vennero affermando essere la giustizia una perpetua aspirazione sociale, e trovarsi la speranza umana riposta in ciò, che verrà tempo in cui la sola giustizia trionferà. E quì occorre pur notare che non mancarono d'altra

parte, sebbene in poco numero, pensatori, pur essi non privi di dotte esperienze e di giusti criteri, i quali urtarono in questo scoglio della giustizia, che come cosa per essi troppo vaga non venne intesa, e fu per questo appunto che la negarono. Per la qual cosa essi affermarono che ogni libito fosse legge, e perciò ci occorre di leggere in Tacito quelle parole « id jus esse, quod ei, qui plus potest, utile est » e ci è dato leggere in Grozio (op. cit.) quelle massime della setta cirenaica avente a capo Aristippo e poi Carneade, dallo stesso Grozio biasimata, con le quali è detto che non vi fosse giustizia, od essendovi, fosse somma stoltezza posporre l'utilità propria ai comodi altrui « *jura sibi homines pro utilitate sanxisse, varia pro moribus, et apud eosdem pro temporibus saepe mutata: jus autem naturale esse nullum; omnes enim et homines et alias animantes ad utilitates suas natura ducente ferri: proinde aut nullam esse justitiam, aut si sit aliqua, summam esse stultitiam, quoniam sibi noceat alienis commodis consulens* ».

Fu altresì opinione di altri filosofi quella, che fosse talvolta indispensabil cosa adoperare l'ingiustizia per lo bene della cosa pubblica » *eos, qui sunt cum imperio, necessario nonnunquam esse injustos* » — E fu del pari convincimento di uomini disillusi ed avversati dal corso delle cose, che la giustizia e la virtù non fossero che nomi vuoti di senso; per lo che Bruto morente disse » *non in re, sed in verbo esse virtutem* ».

Onde mentre tutti parlano di giustizia e son concordi nel ritenerne la necessità dell'attuazione, non tutti concordano nel concetto di quello che essa sia, tanto per quanto lo stesso Kant trovò che fosse imbarazzante pei moralisti la domanda « cosa è giusto? » nella stessa guisa che pei logici è imbarazzante l'altra « cosa è la verità? »

Ad ogni modo sommi filosofi e sommi pubblicisti travagliarono le loro menti sul concetto della giustizia, e le loro lucubrazioni fecero sì che alcuni la ritraessero dalla utilità, cioè Aristotile, Aristippo, Carneade ed altri, e fra gli scrittori che

meno da noi si discostano l' Hobbes, l' Elvezio nel suo libro l' Esprit bruciato sulla piazza di Grève per ordine del Parlamento francese, ed il Bentham.

Noi perciò epilogando le cose precedentemente dette, coglieremo dal riassunto delle stesse il concetto della giustizia, secondo il nostro modo di vedere ; senza trasandare di tener parola dei concetti di quei pensatori, i quali presero le mosse da tutt' altro punto di partenza, che non è quello della utilità, e passeremo quindi oltre a conchiudere il presente capitolo.

Molti filosofi e chiari ingegni pensarono in modo affatto opposto a quello degli utilitarî, che cioè la giustizia umana per quanto dipende dalla società politica, debba vegliare allo esatto adempimento della legge morale la quale parte dal bene assoluto, Dio, e per la quale l' uomo tende a questo bene; dovendo perciò stesso in questa effettuazione di essa legge Morale o Divina, scomparire la divisione fra la morale ed il dritto, perchè puramente scolastica, e trovata per comodo degli studî analitici. Dissero inoltre che meritasse nome di Giusto il bene in sè, o assoluto, che è quello il quale non tiene di mira alcun vantaggio materiale, ma lo adempimento dello stesso fine generale della creazione.

A noi non è concesso certamente ingolfarci in una quistione da cui derivasse una digressione non consentita dall' indole e dal soggetto della scritta, per poterci intrattenere a ragionare del fine eterno generale della creazione, che vale predestinazione umana, del giusto e dell'assoluto, e per poter ragionare di altri problemi quali sono quelli, di sapere in che sta l'assoluto — in qual guisa è la cognizione assoluta, e se l'assoluto è riposto in questa cognizione — ovvero se havvi nell'assoluto stesso, al di sopra dell'assoluta cognizione, una natura, un'energia che supera la cognizione e costituisce l'apice dell'assoluta esistenza; le quali tutte cose, ripetiamo escono dai limiti ne' quali trovasi confinata la nostra scritta.

Quindi limitando le nostre considerazioni sul principio del Dritto; che riteniamo trovarsi diviso dalla morale non scola-

sticamente, ma per le esigenze della vita pratica, secondo quello che saremo per dire in appresso; cominciamo dall'affermare che il fondamento della Giustizia sia la verità, e la verità sia ciò che si conforma all'ordine delle cose *verum est quod rerum ordini conformatur;* ma non all'ordine ideale supremo della creazione, che noi riteniamo essere ignoto all'uomo, bensì all'ordine permanente, e finito delle cose esistenti, per lo quale basta vivere secondo i dettami della legge di esistenza della natura integra umana, secondo la retta ragione, per vivere secondo giustizia, essendo il vero ed il giusto, secondo il Vico, due rapporti della stessa idea.

Questa giustizia secondo noi mette capo nella legge di esistenza dell'uomo, ma non mai però in quella legge superiore a questa esistenza, e per la quale l'uomo esiste, essendochè essa legge superiore, quella riguardante il fine eterno generale della creazione è ignorata dall'uomo.

Per questa legge di esistenza umana dunque l'uomo deve tener presente il giusto e l'utile negli atti della sua vita: quel giusto e quell' utile che trova riscontro in essa legge; libero sempre nel dippiù di spaziare nel campo del pensiero e formarsi quelle concezioni, quelle illusioni alle quali la sua imaginazione estetica al dire di Schelling gli permetterà di arrivare. Lo Shelling sul proposito così si esprime. « Quel mistero nascosto nell' assoluto che è la radice di ogni realtà si mostra quì nel mondo stesso della riflessione, nella più alta potenza ed unione di Dio e della natura, come *imaginazione estetica* ».

Onde la distinzione fra la morale, ed il dritto, quale dritto è quello che nasce dalle relazioni fra uomo ed uomo, e dallo equilibrio necessario fra le azioni di più uomini derivanti dalla legge naturale di esistenza e che debbono rispettarsi a vicenda.

Al seguito di tali cose, noi non riconosciamo come fece il Say nelle sue opere di economia pubblica, che vi sia perfetta identità fra il Giusto e l'utile, essendochè può aversi talvolta il caso di un bene sensibile, il quale mentre sia utile per colui che ne gode può essere ingiusto, cioè contrario alla legge

di esistenza posta come fonte di dritto di un altro uomo. Quindi diciamo che può aversi quasi sempre il caso che un uomo attuando la legge di esistenza rimpetto a sè, gli provvenga un utile, ma può talvolta questa utilità essere ingiusta in rapporto al dritto di un altro, come quella che contraria l'attuazione della legge di esistenza rimpetto ad un altro uomo.

Quì giova riportare le parole del Vico, il quale nell'opera da noi citata, parla, del Dritto rettorio ed equatorio, e della giustizia rettrice ed equatrice, dopo quello che ne disse il Grozio nel suo trattato (*de jur.*).

Il Vico così si esprime :

» La *giustizia rettrice* è quella, che per rendere ai soggetti » de' premî secondo i loro meriti, attribuisce qualche dignità » sia alle stesse persone, sia alle cose, però per ragion delle » persone ».

» La *giustizia equatrice* è quella che concede la facoltà *di* » *fare ciò che è secondo il dritto ;* e con ciò vuolsi intendere » l' acquistare, il conservare, alienare ; ed in rapporto a que» sta giustizia, diconsi *dritti, la libertà, la tutela, il dominio,* » *l' usufrutto*, *l' azione* ed altri moltissimi di simil fatta ».

Ora noi diciamo a nostra volta che la giustizia ed il dritto debbono esser riguardati sia in senso obbiettivo che in senso subbiettivo, distizione questa che noi riteniamo essere indispensabile nel fine di evitare confusioni non tanto nel campo della scuola, quanto nel campo della pratica.

La giustizia per noi obbiettivamente parlando ; e ritenendo sempre che all'uomo sia ignoto il gran fine morale della esistenza; in altro non consiste, se non che nel riconoscimento necessario ed inattaccabile della legge naturale di esistenza umana sia fisica che morale, nel campo della ragione.

Il dritto obbiettivamente parlando consiste in quella facoltà potenziale dell'uomo, per la quale è egli capace di servirsi di tutte quelle cose che gli assicurano la sua conservazione e perfezione, a norma di quella legge di umana esistenza.

La giustizia poi subbiettivamente parlando consiste nella stes-

sa attuazione di quella legge di esistenza umana, in relazione alla coesistenza de' varî individui in società; per cui vengono regolate ed equiparate le utilità di ognuno in concorso delle utilità di tutti.

Il dritto subbiettivamente parlando consiste nella facoltà attuale, e non potenziale, che ha ogni uomo di servirsi di quelle cose tutte necessarie alla sua conservazione e perfezione, in concorso ed in equilibrio colle facoltà simili di altri uomini.

Da tale distinzione della giustizia e del dritto in obbiettivo e subbiettivo ne consegue che può esservi un uomo giusto, il quale poi nella vita pratica commetta un' azione ingiusta e contro dritto, sia per ignoranza che per altra causa; e può esservi un uomo ingiusto che nella vita pratica agisca secondo giustizia e dritto, sia per timore delle leggi, sia per altra causa.

Onde obbiettivamente ogni uomo con la sua ragione scopre la legge naturale dell'umana esistenza, e nel riconoscere che la stessa sia la norma del suo vivere, conosce il vero, cioè l'ordine delle cose secondo cui egli deve vivere, *verum est quod rerum ordini conformatur*; e poichè il vero ed il giusto altro non sono che due termini della stessa idea, egli riconoscendo obbiettivamente quell'ordine, riconosce la giustizia obbiettivamente; ed anche obbiettivamente ha la facoltà di servirsi di que' mezzi che gli detta la ragione a norma di quella legge di esistenza, la qual cosa costituirebbe la potenza del suo dritto. Regolando poi ed equiparando l' uomo quelle regole di giustizia nella vita pratica, in concorso cogli altri uomini, vive secondo giustizia, e ciò per mezzo della ragione, la quale lo indirizza ad equilibrare le utilità proprie in concorso con quelle degli altri; e quindi attuando subbiettivamente la giustizia, attua nella stessa guisa il dritto, servendosi di tutte quelle cose indispensabili alla sua conservazione e perfezione in concorso con gli altri.

Dalla legge naturale di esistenza umana fisica e morale nascono quelle necessarie relazioni fra uomo e uomo, e quindi que' doveri indispensabili pe' quali riesce possibile la coesi-

stenza di più uomini e la loro vita a norma di quella legge di esistenza. Ma comechè la personalità umana è composta di spirito e di materia, così è che l'uomo dovendo considerarsi non solamente come un essere morale, ma come un essere sensibile ancora, ne conseguita ch' egli è capace tanto del bene e male morale, quanto del bene e male sensibile. Da ciò i varî doveri di astenersi dall'arrecare un male, e di apprestare in vece determinati beni. E quì poi si verifica la grande distinzione fra la morale ed il dritto, per cui l'uomo non può essere obbligato con la forza all'adempimento di determinati doveri che sono puramente morali.

Onde noi limitammo le nostre considerazioni e valutazioni in questa scritta a quella sola parte di doveri indispensabili alla società umana, ed a quella parte di giustizia che sia bastante cosa a norma della legge di esistenza umana, per far coesistere ordinatamente la società stessa; mentre poi que' doveri i quali sono puramente morali, e che non ingenerano obbligazione alcuna negli uomini, non possono esser tenuti da noi presenti, bastando parlare di que' soli beni e mali morali e sensibili, i quali ingenerano nell'uomo (considerato sempre come fornito di facoltà morali e fisiche, od animali), il dovere, e la obbligazione di fare o non fare. Per la qual cosa noi assumiamo e sosteniamo:

1. Che l'obbietto della morale è la destinazione umana ed i doveri che ne nascono — quello del dritto è la esistenza attuale, ed i dritti e doveri che ne derivano.

2. Che con la sola ragione si possa l'uomo formare il criterio de' doveri puramente morali, mentre con la ragione ed i sensi ancora può formarsi quello de' suoi dritti e doveri sociali.

3. Che i doveri morali, derivanti dalla libertà interna, ed anche gli atti esterni che non producono nè utile nè danno alla società, non cadono sotto la influenza del dritto, e non obbligano a fare o non fare; mentre la libertà esterna che produce utile o danno agli altri uomini consociati, cade sotto la influenza del dritto, ed obbliga a fare o non fare.

4. Che la morale è indipendente dal fatto della società umana; mentre il dritto è per la coesistenza di varî uomini consociati, i quali se non si trovassero in società il dritto non avrebbe ragion di essere.

Ritornando ora nuovamente a parlare de' diritti e de' doveri, e richiamando alla memoria ciò che prima dicemmo, cioè che quella legge naturale di esistenza umana fisica e morale sia quella da cui l'uomo attinge le regole di ben vivere, troviamo che quella stessa legge, come necessaria all'umana esistenza, eserciti la sua influenza tanto da sembrare un'autorità. Che i dritti e doveri corrispondenti fra uomo ed uomo, comechè la personalità umana è dotata di facoltà morali e fisiche, appetenti beni morali e sensibili, ed aversanti i mali opposti, sono un prodotto della umana natura mista di parte morale e sensibile, tendente ad equilibrare quell'attività umana per la quale i varî uomini che trovansi in società attuano la legge di esistenza umana.

Il legislatore civile quindi, attesa la corrotta natura umana dichiara i dritti, in conformità di quella legge di umana esistenza, e non li crea, come è piaciuto a molti di sostenere.

Il legislatore non conferisce dritti, ma con la sua sanzione dichiara quelli provvenienti dalla legge di umana esistenza e nascenti dalla situazione naturale de' fatti umani. Quindi a nostro modo di vedere la teoria di quegli scrittori che fanno nascere i dritti ed i doveri dalle leggi scritte, come l'Hobbes il Bentham ed altri è oltremodo erronea. L'Hobbes nel suo trattato *de Cive* si esprime così : » *summi imperii est*, *communes omnibus exibere regulas, sive mensuras, et publice eas declarare, quibus uunsquisque sciat quid suum, quid alienum, quid justum, quid injustum, quid honestum, quid inhonestum, quid bonum, quid malum appellandum sit . . . Regulae autem sive mensurae illae, vocari solent leges civiles, sive leges civitatis* ». Il Bentham del pari nella sua opera sulla legislazione dice che » il dritto propriamente detto è creazione della legge propria» mente detta. Quando l' uomo dice che la legge non può ope-

» rare contro il dritto naturale, si usa la parola dritto in un » senso superiore alla legge; si riconosce un dritto che inferma la legge, la rovescia e l'annulla ».

Ed altrove dice » anche riguardo agli atti che la legge non » prescrive o non divieta, la legge conferisce all'uomo un drit- » to positivo, il dritto di fargli o non fargli, senza che altri vi » turbi nell'uso della vostra libertà. Posso restare in piedi o » sedere, entrare od uscire, cibarmi o no; la legge tace. Tut- » tavia il dritto che esercito mi viene dato dalla legge perchè » essa chiama delitto la violenza di chi volesse impedirmi di » fare ciò che mi piace ».

Secondo la teorica di tali scrittori, il legislatore non dichiarerebbe, ma per vece creerebbe i dritti; ma ciò è totalmente erroneo, mentre tutt' i dritti e doveri scaturiscono dalla legge di umana esistenza. Il legislatore politico non è il fattore de' dritti e doveri de' cittadini, ma è solamente l'interpetre della legge di es'stenza umana da cui scaturiscono i dritti e doveri che egli dichiara. Lo stesso legislatore poi rafforza la sua dichiarazione con la sanzione penale, la quale serve a garentire nella vita pratica l'affermazione del dritto stesso che per avventura potesse soffrire ostacolo; e tale ostacolo è appunto quello che viene rimosso colla forza.

Il legislatore adunque dichiara le relazioni esistenti fra gli uomini, le quali nascono dalla natura integra dell'umanità e debbono conformarsi ad essa, proibisce e punisce quelle azioni che nascono dalla natura corrotta della umanità, e che tendono a sconoscere e distruggere quelle relazioni; di guisa che la legge non sta a disposizione del legislatore, ma bensì nasce dalle relazioni, dai rapporti esistenti fra gli uomini. Quindi potendo tali relazioni modificarsi per effetto della perfettibilità umana, le leggi scritte possono modificarsi. E questa perfettibilità umana, comunque da molti negata, perchè non compresa, e da altri ostacolata, perchè contraria ai proprî pravi desiderî, è tanta parte di verità, che non può negarsi da colui, che muto osservatore dei fatti dell'umanità,

si venga formando un concetto , non pure del corso delle Nazioni , col consultar la Storia , ma ancora del corso della vita dell'individuo singolo ; imperciocchè deve venirsi nel convincimento , che il progresso delle scienze e di tutte altre cose , nelle società che civili appellansi, ha dimostrata la necessità delle modificazioni legislative , per effetto delle più estese relazioni che sono nate fra gli uomini , essendo queste relazioni le sorgenti di nuovi dritti e doveri. Oud'è che molte leggi al loro nascere sono difettose , a volerle considerare nelle alte sfere del dritto , ma sono utilmente fatte , per poco che si vien considerando lo sviluppo delle relazioni fra gli uomini , relativamente al tempo in cui si publicano , ed al luogo in cui si pubblicano.

Avendo fermato in tal modo , che il legislatore non faccia altro , colla sua sanzione legislativa , che dichiarare quelle relazioni già esistenti fra gli uomini per la loro legge di natura , nel solo fine di evitare che questa legge potesse esser negata dai facinorosi ; i quali non conoscono altra legge se non quella della forza ; rimane del pari fermato , che il legislatore colla sua sanzione non possa far divenire lecito quello che è illecito per dritto naturale , e possa per contrario in virtù del dritto naturale secondario , o sociale vietare ciò che sarà permesso dal dritto naturale primitivo , avuto riguardo alle peculiari condizioni dei paesi , ed al tempo in cui le leggi vengono sancite.

Al dire dello stesso Grozio nell'opera citata, il legislatore deve anche aver di mira l'utilità: « *juri autem civili occasionem dedit utilitas ; nam illa , quam diximus , consociatio , aut subjectio utilitatis alicujus causa coepit institui. Deinde et qui jura praescribunt aliis, in eo utilitatem aliquam spectare solent , aut debent* ».

La legge scritta per conseguenza dovendo servire a regolare ed equiparare le utilità proprie di ogni uomo, in concorso di quelle degli altri uomini , fa d'uopo che nella collisione che suole avvenire di tali utilità ne' fatti reali della vita, vi sia

un potere, che possa discernere in quella collisione delle utilità varie, quali di queste trovino riscontro in dritto. Tale potere è appunto il potere giudiziario.

Il potere giudiziario adunque, come quello che è chiamato, nella pratica della vita giornaliera a tener presenti i fatti, e con la guida di ragione, della legge naturale di umana esistenza dichiarare il dritto de' cittadini, non può essere in questa alta missione sociale che un potere a sè, come investito della *jurisdictio*, alta potestà civile di venire all'applicazione pratica del dritto, cioè alla dichiarazione che determina quale de' litiganti era dotato d'una determinata facoltà di dritto potenziale negatagli ed ostacolatagli dall'altro.

In qualsiasi evenienza della vita però, tanto il legislatore, quanto il magistrato debbono aspirare ad una meta comune, all'attuazione cioè della giustizia nella vita pratica. E questa giustizia secondo che noi dicemmo, non ottiensi altrimenti che affermando la legge di esistenza umana nelle sue sanzioni singole. Ora un fatto di grave importanza fu quello appunto che ci determinò di dare alla luce questi nostri pensieri. Trattasi di vedere se la società politica d'uno Stato rappresentata dal suo legislatore, possa necessariamente imporre a' suoi componenti una determinata Religione, unitamente a tutti gli atti di culto esterno. Può tale un fatto trovar riscontro ne' canoni della legge di esistenza umana, tanto per quanto possa venir giustificato ampiamente in tesi generale di principio? E se tale giustificazione non è consentanea a' principî di ragione, può il legislatore imporre una religione per convenienza politica? Ovvero debbe tutto riportarsi al principio di ragione che ne consiglia l'alto rispetto alla libertà di coscienza? Di tali cose appunto ci occuperemo nella parte seconda di questa scritta.

PARTE SECONDA

L'ARTICOLO I.° DELLO STATUTO, LA RELIGIONE ED I LIBERI PENSATORI

CAPO I.

IL SOMMO IMPERANTE NON PUÒ IMPORRE UNA RELIGIONE AL POPOLO. CENNO STORICO DELLE VARIE RELIGIONI E DELLA POTESTA' SACERDOTALE.

Il problema della fede e della incredulità rimane sempre il problema più profondo, l'unico e vero problema della storia dell'umanità, al quale gli altri sono subordinati.

GOETHE.

Monsignor Dupanloup in Francia, nella seduta del 22 luglio 1871, in sostegno della petizione fatta dai Vescovi all'Assemblea, pel ristabilimento del potere temporale del Papa, proruppe nelle seguenti espressioni.

» Voi non riuscirete a fondare nè la repubblica, nè la monarchia, nè alcun governo stabile se non rialzate prima le coscienze ed il carattere, e voi non le rialzerete se non vi porrete per base la credenza di Dio. Senza Dio non riuscirete ad altro che a rovesciarvi, a divorarvi gli uni gli altri: ne fanno testimonianza il 1893 e la Comune! *Senza Dio, nè moralità, nè libertà, nè società*! Su questo, io credo, non ci è nè destra nè sinistra; noi abbiamo tutti un sol cuore ed un'anima sola.

» Me ne appello a tutti gli uomini onesti; ed oso dire: che la Francia parli, e non andrà guari a giungere l'ora in cui Dio verrà in nostro ajuto. Sì: io dico che Dio aspetta la Francia e la Francia aspetta Dio. Egli è il primo ed infallibile pretendente; la sua ora verrà, non dubitatene, verrà con una bandiera non contrastata ».

In Italia però si è proceduto oltre, anche lentamente se vuolsi, ma si è proceduto contro gli abusi di coloro, i quali sostenitori essendo delle parabole, dei miti, delle leggende, dei misteri e delle rivelazioni, mal sopportano che la ragione rivendichi il suo posto, e li smascheri.

La Germania anch'essa con le sue nuove leggi, e con la repressione dei fautori e campioni del Dritto Divino, procede alacremente battendo la via tracciatale dalla scienza.

Ed i popoli, la parte pensante delle varie regioni, assiste ed entra come elemento fattore di questa evoluzione. Onde la rivoluzione minacciata da coloro i quali aspettano l'ora in cui Dio andrà in soccorso di loro, scomparisce, perchè annientata dall'evoluzione a cui assistiamo, occasionata dalla scienza moderna; scienza che sola può dirci qual sia il vero Dio della morale, in opposizione a quello predicato dai sostenitori del Dritto Divino.

Questa novella evoluzione a cui noi assistiamo, è senza dubbio la sconfitta più eloquente che possa darsi a' Dupanloup, a' de Maistre; essendochè essa dimostra come la *moralità*, la *libertà* e la *società* ritraggano lor vita e fondamento da ben altra sorgente, che non è quella affermata da' sostenitori del Dritto Divino.

Ma se dicesi che la base di un governo stabile, che la base della moralità, della libertà e della società, sia solamente la credenza di *Dio*, nessun governo potrà tollerare un cittadino che sia privo di questa credenza, come quello che minerebbe la base fondamentale del governo dello Stato. Questo cittadino sarebbe adunque un liberticida, sarebbe responsabile di reati contro la sicurezza interna dello Stato, e me-

riterebbe esser sottoposto ad accusa. E poichè in questo caso, lungi dal trattarsi d'un reato solamente di dritto comune, questo implicherebbe ancora un' offesa al principio cardinale e fondamentale dello Stato qual sarebbe quello della *credenza in Dio,* nessun miglior partito che consegnare il reo agli agenti del Sant' Uffizio.

Veggasi adunque quanto è brutta la logica degli uomini, quando trovasi sotto l'ispirazione d'una passione, e quali sarebbero le conseguenze pur tristi d'un falso modo di ragionare in simili evenienze!

Ma omai, la mercè de' postulati dalla scienza proclamati, ed accettati da tutti coloro che ragionano da senno, rileviamo esser pur troppo, ed a ragione, da noi lontani que' falsi principî de' seguaci del Dritto Divino. La Inquisizione ed il rogo fecero il tempo loro, e le nere pagine che la storia ne ha tramandate, non sai se più ti destano orrore e raccapriccio al pensiero del raffinato cinismo de' sostenitori dell'altare, o più ti muovono a pietà e compassione per l'ignoranza e l'oscurantismo in cui furono tenute le generazioni di quel tempo, che accettarono pacificamente quella legge infame, nemica di per sè stessa de' principî proclamati dal rigeneratore dell'umanità, da quello stesso Cristo ch' essi predicarono fondatore della loro religione.

Noi però abbandoniamo le insane teoriche le quali al presente non hanno nè possono più avere ragione di essere. Se è un fatto quello che l'umanità progredisce nel suo corso storico, non dobbiamo negare che il pensiero moderno sia ben diversa cosa da quello dei secoli passati; e se ci si concede appena che presentemente assistiamo ad un periodo di evoluzione, di trasformazione passeggiera, non ci si potrà per questo appunto negare che i principî affermati dalla scienza siano bene opposti a quelli del passato, e che se ci assiste il debito di studiare il passato, non ci assiste meno quello di biasimarlo e di riconoscerlo triste per le epoche che furono, e tanto più per quella presente. Noi quindi non vogliamo inoltrarci in disquisi-

zioni filosofiche astratte, e tanto meno vogliamo dire quale sia stato il metodo filosofico che più giovò all' affermazione dei principî attuali professati dall'umanità, se il *sensismo*, nel quale metodo Dio è il caso — se lo *psicologismo*, nel quale metodo Dio è il rimuneratore nell' altra vita dei compensi alla virtù e della pena al vizio — se il *criticismo* nel qual metodo Dio é un concetto — se l' *ontologismo* nel quale Dio è l' unica verità di ogni vero — o se da ultimo il *trascendentalismo* pel qual metodo Dio è l' idea creatrice che si fa creato e si distingue da questo per effetto della sua stessa idea. Ma solamente diciamo che tutti tali metodi più o meno furono di gran giovamento, e servirono, ognuno per la sua parte, all'affermazione de' principî che formano oggi il patrimonio comune della scienza, ed affermiamo del pari che siffatti metodi non arrivarono mai a poter definire l'*Assoluto*. Il volersi definire Dio dall'uomo, sarebbe lo stesso volerne circoscrivere, impiccolire l' essenza mettendola in relazione dell'uomo, *subbiettivandolo* in altri termini.

La concezione adunque dell'Assoluto per la mente umana, non è un fatto matematico, ma è una idea ed un sentimento religioso indeterminato per cui ha luogo il culto esterno religioso che simboleggia quel sentimento. Ma tutto ciò che è simbolo non potrà mai esattamente corrispondere alla idea primitiva dal quale il simbolo nasce.

Oltre però a tale inesatta corrispondenza del simbolo all' idea, al sentimento dell'Assoluto, non sa vedersi da molti qual possa esser la necessità d'un culto esterno ed anche interno, in corrispondenza del sentimento del Divino. Onde vien fatto palese che nel campo del pensiero ognuno sia libero di formarsi quelle illusioni che crede, o di non formarsene affatto, non essendo il legislatore, il Sommo Imperante, giudice competente in materia di scienza, per la quale tutto ciò che sfugge alla dimostrazione non può essere accettato come vero scientifico. La coscienza del vero, scompagnata dalla possibilità di dimostrazione, per la scienza non è che una opinione, un cri-

terio, ma non è la verità stessa. L'uomo ignorando sè stesso, la sua origine, la sua predestinazione va in traccia di un ideale che crede poter concretare col nome di *Dio*, di *Assoluto*. Ma il simbolo di quell'ideale che l'uomo figurasi aver concretato in Dio, non è che un'aspirazione, un bisogno dell'anima; e quindi dà sostanza e forma al suo ideale, personificando in *Dio*, nell'*Assoluto*, come esistente fuori dello spirito, ciò che non è altro se non che il suo stesso ideale.

La Storia dell'umanità ci rafferma in questa credenza, che cioè tutte le generazioni, non sapendo darsi conto della loro predestinazione, abbiano sempre tenuto dietro a questo loro pensiero che le gettava nel vuoto, al quale sostituirono qualche cosa di concreto personificando il loro stesso pensiero in *Dio*. Da ciò rilevasi qual fu il motivo per lo quale le religioni esercitarono sì grande impero sull'animo delle generazioni varie, e per cui tanta fu la possanza in tutti i tempi ed in tutti i luoghi della casta sacerdotale, nemica maisempre e persecutrice delle scienze, e spacciatrice soltanto della sua fede, la quale dove per poco cominciò a metter radici, ivi appunto finì la scienza.

In corrispondenza delle cose da noi dette, la Storia ci apprende il primo culto dagli Egizî prodigato al coccodrillo, al bue Api, come culto di un materialismo naturalista. In quest'epoca il sacerdozio fu onnipossente.

La Persia ci offre la cognizione del culto non diverso dall'egizio, ma però reso subbiettivo e spirituale, e quindi dai Magi furono innalzati tempi al Sole ed offerti incensi agli astri riguardati quali sedi degli spiriti benigni o malfattori. Nella stessa Persia poi troviamo la religione contraria a quella dei Magi, e che fu professata dai Guebri i quali erano adoratori di un fuoco che mantenevasi perennemente acceso in ciascuna famiglia. La religione dei Magi non fu onnipossente in Persia come nell' Egitto, imperochè la stessa era subordinata ai Satrapi ed alla ragion di Stato; ma perciò appunto servì allo Stato come un mezzo politico.

Nella Cina poi la storia ci apprende come il culto prodigato ai fetisci , (apportatori cioè di buona o mala ventura) , cesse il posto al culto verso il cielo , cioè alla perfezione della natura ; e quindi furono erette grandiose pagode alla Divinità razionale : questo culto decadde dalla sua importanza e posteriormente prese consistenza quello di Buda.

Nell' India il panteismo compenetra il sentimento religioso e si ha il culto di Brama , pel quale si adora l' essere che si fa tutto , e quindi in ogni anno trovansi migliaja di fanatici credenti i quali si fanno schiacciare sotto le ruote del carro dell' idolo di Chagrenat , offrendogli così in sacrificio la distruzione di molte individualità.

La casta dei Bramini quindi fu dominante e prepotente. Ma Xaca , o Crisna , o Buda operò una gran rivoluzione religiosa , la quale gettò le sue radici nell' Indo-Cina e si estese di poi in Cina. Tale culto rappresenta il subbiettivismo del culto panteista, per cui il gran Lama fu ritenuto una incarnazione della Divinità nel senso panteistico. La casta dei Lama esercita molta influenza , ma è sottoposta all' autorità politica.

Contro tale culto nell' India trovasi l' altra fase panteistica dei Yoghi od entusiasti indiani , i quali non ammettono la necessità del culto esterno ; epperò rimangono assorti lungamente in un devoto meditare , trascurando il proprio corpo , fino a rimanerne irrigidite le membra. Tale innovazione contro il culto di Buda nelle Indie, data da Kapila, il quale negò la necessità del culto esterno, e negò qualsiasi distinzione fra il bene ed il male.

Fra le nazioni greche, itale e forse anche africane ed iberiche, i Fenici, Pelasgi, o Falesgi, operarono lo sviluppo del panteismo in politeismo, e quindi la dottrina che distingue il finito dall'infinito. La storia ne accerta di un'epoca remota , in cui i sacerdoti pelasgi formarono una casta dominante ed influente.

Contro la sacerdotale potenza però surse ben presto una riscossa generale, ed il politeismo si convertì in subbiettivismo;

onde l'ara fu sottoposta al patriziato. Il sacerdozio non fu che una funzione dello Stato.

Il monoteismo segnò di poi la religione di Cristo.

Nei primordi della religione cristiana le potestà spirituale e temporale furono distinte : la spada ai Principi — le chiavi agli Apostoli perchè Cristo disse ; *reddite quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei Deo*. In quei primi tempi la Chiesa fu nella Repubblica, e non già la Repubblica nella Chiesa; e perciò appunto trovano spiegazione le parole del Pontefice S. Gregorio il quale disse : *agnosco , imperatorem a Deo concessum non militibus solum , sed et sacerdotibus etiam dominari*; e ciò al seguito delle istruzioni già date dal principe degli Apostoli con le parole della sua prima lettera ai Vescovi: *pascite, qui in vobis est gregem Dei, non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis*.

Coerentemente alle dottrine predicate dagli Apostoli, nei primi tre secoli del cristianesimo non si pensò ad altro che a gettar le fondamenta della nuova religione, senza curarsi gran fatto della polizia ecclesiastica. In questi primi tempi del cristianesimo, in Oriente, gli uffiziali dell' impero, comechè lontani da Roma , non frastornarono i primi fondatori della nuova religione , e la stessa prese gran consistenza in Oriente.

Una ipotesi storica ne apprenderebbe che Pietro principe degli Apostoli fosse venuto in Italia, lasciando affidata la sua cattedra in Antiochia al Vescovo Evodio ; e che per tal viaggio di S. Pietro in Italia rinnovato anche per una seconda volta , la religione cristiana si fosse stabilita in Occidente. Ma però dati storici ragionevoli pur troppo e ragionati abbastanza , ne indurrebbero a ritenere piuttosto quale una ipotesi poco plausibile quella dei narrati viaggi di S. Pietro in Italia.

Che che ne sia però , certa cosa è che la religione cristiana gettò le sue radici profonde in Occidente , e che nei primi tre secoli del cristianesimo la potestà spirituale non esercitò ingerenza alcuna nelle cose civili e politiche , mentre i Vescovi non attendevano ad altro che a ritemprare i costumi dei fedeli , e

ad interporsi quali amichevoli compositori nelle liti fra i loro fedeli.

Costantino nei primi anni del IV secolo dà pace alla religione cristiana e l'abbraccia egli stesso.

Promulga molte leggi in favore dei cristiani : modera il dominio dei padroni sui servi — abolisce le pene contro il celibato — vieta qualsiasi opera nel dì di domenica — rende feriati altri giorni che pria non lo erano — concede licenza di donare per testamento alle chiese — prende cura e protezione della chiesa e suoi canoni — avoca a sè il governo e la polizia esteriore della chiesa stessa. Onde han luogo le varie degnità ecclesiastiche secondo il costume delle degnità civili; e Nazario nell'anno 321 loda grandemente Costantino per tali innovazioni, mentre i gentili lo aveano biasimato qual disturbatore delle leggi esistenti e qual vessatore degli antichi costumi.

Per la qual cosa seguirono le fasi che la storia minuziosamente riporta, e non pochi canoni furono resi leggi obbligatorie, mediante decreto del Principe, come quelli risguardanti le decime, spettanti per un quarto ai poveri, i quali non ne ebbero mai nulla.

La giurisdizione cominciò ai tempi di Atalarico a formare in parte patrimonio degli ecclesiastici per le cause contro i preti, ed in processo di tempo poi divenne tanta parte del potere ecclesiastico sia in materia civile che penale.

Dallo sguardo rapido e sintetico, secondo che l'indole del lavoro ce lo consentiva, che noi demmo alle religioni varie della umanitá, ne scaturisce chiaro ed integro un concetto che noi riportiamo qual frutto dei nostri studi sul proposito, e come il pronunziato derivante da un nostro profondo ed intimo convincimento; e che vien formolato nei seguenti canoni.

1.° Unica essere la *Ragion Suprema* del tutto, regolatrice di ciò che esiste—2.° i rapporti fra questa *Ragione prima* e l'uomo essere indipendenti dalla mediazione di chicchessia, mentre l'interposizione dei falsi ministri altera la vera religione che è quella della mente e del cuore — 3.° le religioni varie della umani-

tà riscontrare fra loro in un solo punto vero perchè ragionevole, quale è quello della credenza nella *Ragion prima* — 4.° in tutto il dippiù essere le religioni non altro che il portato della sapienza umana, quasi sempre falso per la mala fede dei primi institutori di esse religioni — 5. i culti varî non essere che l'affermazione sensistica di quanto le religioni insegnano — 6. dimostrare la storia esser servite le religioni il più delle volte a loro stesse; quasi sempre alla ragion di stato; non mai all'affermazione della credenza nella *Ragion prima* — 7. dovere la umanità procedere oltre per raggiungere la sua meta, quale è quella per la quale la prima, la vera, l'unica religione umana sia quella della mente e del cuore verso la *Ragion prima*, senza intermediarî nè censori in persona dell'altro uomo — 8. dover essere l'unica religione sociale quella dettata da' principi razionali della legge di esistenza umana, cioè istruire il proprio simile e soccorrerlo secondo che lo si può.

E quì giova non pretermettere un chiarimento, in rapporto alle cose in precedenza dette, e che per avventura potrebbero a prima vista far sembrare a taluno che noi cadessimo in contraddizione con le stesse nostre teoriche.

Dicemmo innanzi, che l'umanità ignorando quello che trovasi al di là della sua esistenza, ignorando il soprannaturale, cerca ripianar questo vuoto, sostituendoci la credenza nell'*Assoluto*, in *Dio*, mercè miti e tradizioni religiose; e nello stesso tempo ora fissiamo come primo canone quello che unica sia la *Ragion Suprema* del tutto, regolatrice di ciò che esiste. La dilucidazione che noi diamo su questo punto si è breve, ma precisa; ed è che la scienza ammette una Legge Suprema superiore all'uomo ed a questo ignota, ed appunto perciò che è ignota non può definirla, e mentre si astiene di farlo, studia i mezzi per raggiunger questa meta. Ma l'umanità mediante le Religioni varie, non solamente trova definita tale *Ragion Suprema*, ma la trova ancora materializzata a segno che s'impongono non pochi precetti falsi nascenti dal fatto di tale definizione. Quindi il dovere per la scienza di smascherare tali

false autorità, e richiamare tutto al campo della ragione, prima ed universale legge dell'umanità.

Da' principî da noi enunciati ne diramano non pochi corollarî che attuati nell'ordine de' fatti che si svolgono nella vita tellurica della umanità potranno portare degli utili risultamenti, se vuolsi veramente che cessi l'oscurantismo, i pregiudizî, la superstizione. Se la gran legge umanitaria c' impone sanzioni irresistibili e da attuarsi necessariamente nella vita, perchè non accettarle di buon grado? Perchè chinar la fronte innanzi al falso Profeta, e non alzarla e predicar la verità a' nostri fratelli? Perchè non istruire i nostri simili? Perchè non rischiarar loro le menti e liberarle dalle fitte nebbie addensate dall'opera di quelli che predicarono il falso, il mendacio, la morte della scienza?

Gl' Italiani hanno una grande missione da compiere, un dovere sacrosanto di cui sarà loro tenuta ragione dalle generazioni future. E la Storia, severa maestra di esperienza, additerà senza fallo a' nostri lontani nepoti il nome di coloro i quali benemeritarono dalla umanità.

Questo gran dovere da compiere è quello di purgare il sentimento morale degl' Italiani da' pregiudizî e dalle superstizioni, dalle quali trovasi avviluppato per le male arti de' nemici del progressivo incremento intellettuale, e di richiamare al pensiero de' nostri connazionali quelle primitive e lontane età in cui la potenza del genio italiano fu creatrice di grandi opere e di ammirevoli resultati.

A noi non giova dire, fummo grandi, ma per vece ci gioverà moltissimo il proponimento di volerlo nuovamente addivenire. Il sentimento morale abbrutito dalle male arti de' predicatori di falsi idoli ha segnato, senz'altro dire, la decadenza della nostra razza, e la segnerà pur troppo ancora, fino a quando i governi vivranno in connubio con l'altare. Ma noi non lamentiamo al certo l'avvilimento in cui la casta sacerdotale e gesuitica ha gettato i popoli di razza latina: per noi tutt'i popoli sono nel seno dell'umanità, e perchè mai l'uno più che

l'altro dovrà progredire e non potranno tutti correre verso la stessa meta? La scienza, la educazione, potranno solamente annientare la maledetta opera della crociata religiosa, i cui campioni non cesseranno mai di predicarci quale argomento massimo delle loro lucubrazioni quello della fine pur troppo precoce della vita umana, quello della morte dell' uomo, e quindi gridare la croce addosso a' novatori come spacciatori di dottrine false ed insensate.

Ma noi comprendiamo pur troppo che le leggi servir debbono a questa vita, e che la scienza non ostante dicasi un raggio della sapienza divina, essa non è che il frutto dello studio umano, e non serve a noi che per questa vita.

La scienza e le leggi sono per la vita e pei viventi, e la sanzione della legge cessa nella terra dei morti, imperochè l' ombra di quelli che furono, se pure ombra dei morti può appellarsi la materia, non patisce il governo della legge sociale. In questa terra dei morti tutto finisce, e la vita deliziosa, e la travagliata. Le gioje e gli affanni, le dolci illusioni, le aspirazioni sublimi ed i tardi disinganni, l'orgoglio e l'umiltà più non sono, e le leggi che spiegarono il loro impero durante la vita degli esseri, non più ne colpiscono le fredde ceneri.

E voi o campioni del dritto divino, abbandonate ai poeti quei solitarî luoghi — lasciate che taluno preghi innanzi alla tomba dei suoi cari, senza curarvi di sapere a che mai valgano quelle preghiere; ma non osate prendere argomento dai freddi marmi per dar vita ai vostri responsi.

Non prendete argomento dall'ignoto di una vita nuova che seguir deve la morte per potere intimidire i deboli, imperochè il legislatore deve guardare i bisogni di questa vita e non di quell'altra nella quale non ha giurisdizione alcuna. La legge naturale di esistenza umana è la fonte delle sanzioni legislative pei vivi; quindi abbandonate al legislatore politico la cura di far leggi, e limitatevi alla formazione d'un catechismo migliore se pur vi aggrada!

Il soprannaturale non può cadere sotto la sanzione del legislatore politico, appunto perchè non trovasi nell'ordine sensibile dei fatti della vita, ma rientra nel campo della scienza e della ragione; ed è risaputo che se il legislatore è più istruito della massa del popolo, non è però più istruito di molti scienziati. Come mai il legislatore può dire che siano falsi i pronunziati di molti scrittori ed impedirne la pubblicazione? Solamente potrebbe ciò fare se fosse giudice del modo di pensare dei popoli, la qual cosa non essendo neanche da pensarsi, perchè ognuno è giudice di sè stesso e dei suoi principî in materia di ragione, non può per conseguente dichiarar falsa o vera una dottrina! La scienza ha bisogno del dubbio per progredire nelle sue ricerche; e questo dubbio, questo scetticismo è quello appunto che turba la tranquillità di animo degl'ignoranti, perchè rende incerta la loro superstizione e li costringe a studiare e ricercarne il vero scientifico. Ma il legislatore non può farsi imporre per nulla dalla superstizione dei pigri, e deve lasciar libero il campo ai pensatori di sottoporre a nuove indagini concetti abbastanza vecchi.

Il legislatore non può non comprendere che la fede distrugge la scienza, mentre la sola immaginazione poetica è quella la quale dà vita alla fede; e che il sapere scientifico nasce in vece dall'intendimento conoscitivo.

Quindi il legislatore nello stato presente della scienza, con le sue sanzioni non fa altro che spiegar molta tolleranza, e dovendo perciò aver di mira non pure gl'interessi e le tendenze degli scienziati, quanto ancora quelle degl'ignoranti e dei superstiziosi, cerca con la sua sanzione di conciliare le opposte tendenze, e senza subir la taccia di *ateo* nè quella di *intollerante*, fa in guisa che lo scienziato speri in tempi migliori apportatori di nuovi lumi nascenti dall'istruzione; e che l'ignorante ottenendo il rispetto al suo culto non inveisca contro l'altrui, anche credendolo falso.

Onde l'articolo 1.° dello Statuto concepito nei seguenti termini.

Art. 1.° — *La religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.*

Dalle parole di questo articolo, noi troviamo che possono desumersi tre corollarî innegabili.

L' art. 1.° dello Statuto ci porta a statuire, secondo la dimostrazione che ne faremo, tre pronunziati, i quali sono come appresso.

a) *Libertà di pensiero, in materia di Religione, non soggetto al potere del Legislatore; ovvero libertà di coscienza.*

b) *Libertà religiosa e quindi libero esercizio dei culti tollerati.*

c) *La Religione Cattolica Apostolica Romana, come Religione dello Stato.*

Parleremo partitamente delle varie sanzioni contenute nel detto articolo 1.° dello Statuto, come quì appresso.

A) Prima tutto giova osservare come quei legislatori, i quali non limitarono le loro vedute alle sole funzioni positive, ma le estesero a funzionare speculativamente, guardarono il più delle volte un fine lontano, ed all' attuazione dello stesso fecero concorrere tutti i mezzi, fra i quali talora vi fu pure quello di negare la attuazione di taluni dritti ai loro governati: essi seguirono la massima d' Hobbes - *jus ad finem, dat jus ad media necessaria;* e di tutti gli abili e disinvolti diplomatici, pei quali il fine giustifica i mezzi. Quindi si ebbero talune legislazioni nelle quali, per infrenare la libertà del pensiero in una branca singola del sapere umano, la s' infrenò per tutto, e di conseguente si ebbe lo spettacolo delle leggi repressive del pensiero in una larga scala, e su questi principî, diretti ad esercitare funzioni speculative, vedemmo le varie leggi destinate ad imporre una religione ai popoli. Ma l' esperienza, dotta maestra della umanità, ha dimostrato quanto sia pericoloso pel legislatore esercitar tali funzioni speculative, le quali, a misura che più il fine sta lontano, viemaggiormente possono fare adottare mezzi falsi, e al dir dell' egregio Filangieri (Scien_

za della Legislazione) « niuna cosa è più facile che urtare in un errore di legisiazione, ma niente è più difficile a curarsi, niente è più pernicioso alle nazioni. . . un errore politico, un errore di legislazione può produrre l'infelicità d'un secolo, e può preparare quella dei secoli avvenire ».

Tal fu l'erronea legisiazione passata, la quale limitava l'attività del pensiero, col sottoporre a leggi repressive le opinioni, i sistemi fiiosofici, le idee religiose, gl'intimi sentimenti, e via dicendo.

In tal modo il Legislatore imponeva una manifestazione materiale di un sentimento, che poteva sicuramente esser contraria al modo di pensare di colui il quale l'eseguiva: in simil guisa non poteva ottenersi lo scopo, e se la parola in molti casi serve a mascherare e non già ad esprimere il pensiero, in niun caso più che nell'esistenza di tali leggi repressive, si era certi, di non conoscer mai ciò che un individuo avesse veramente pensato.

Il Legislatore Italiano cosa mai ha fatto?

Ha conosciuto che tal legge elevava la ipocrisia a sistema di ben vivere sociale, e che questo concetto legislativo era erroneo, in quanto che impediva lo sviluppo dell'attività umana e la confinava in un campo dal quale non poteva uscire; quindi lasciò libero il pensiero di manifestarsi in tutte le branche delio scibile umano dal punto di vista scientifico.

A tal concetto di libertà dell'umano pensiero, neiie sfere della scienza e deli'intimo convincimento dell'individuo, essendosi informato il Legislatore Italiano, noi troviamo che, per effetto della sanzione legislativa, ogni cittadino possa seguire e riconoscere un principio non seguito dagli altri, senza che per questo il Legislatore possa elevarsi a giudice del pensiero e dichiarare se sia erroneo o giusto quel principio; meno che un legislatore non volesse avere la matta presunzione di elevarsi a giudicare la umanità intera, perchè ciò facendo dovrebbe essere non un uomo, ma un Nume, per giudicare delle verità o falsità delle opinioni e credenze di tutta la umanità.

Ma il Legislatore è uomo, e deve limitarsi per quanto più è possibile alle sole funzioni positive.

Lo imporre una religione, quale che essa sia, a' cittadini per mezzo della sanzione legislativa sarebbe appena permesso in un governo dispotico o teocratico, ne' quali la religione si facesse servire come uno strumento del potere, e non la si lasciasse a' cittadini quale una sublime aspirazione dell'umanità, e quale appunto essa è. Quindi la religione come vita dell'anima, non può essere attaccata nella vitalità del pensiero dalla sanzione del legislatore, poichè questi se tanto facesse urterebbe nel ridicolo, sfidando un campo inaccessibile; tutt' al più eleverebbe a principio di ben vivere sociale la ipocrisia, cosa non mai abbastanza biasimata. É appunto per tal motivo che non è dato al legislatore d' imporre al popolo di credere sostanzialmente ad una religione; ognuno è libero nel campo del pensiero; ed anche quando il Legislatore tanto facesse, cioè di imporre una Religione, non farebbe altro che imporre dati atti del culto esterno eseguiti macchinalmente, e nulla più, non essendo in suo potere far concorrere la libera coscienza in quegli atti: se l'atto è imposto, non è più libero!

Sulle considerazioni adunque che l'umano pensiero non sia tale da potersi sottoporre intrinsecamente a leggi, il Legislatore nostro non lo tien di mira e lo lascia spaziare fra le regioni della scienza, e quindi il pensiero umano, in tutta la sua pienezza di libertà, può fecondare quelle idee che meglio gli aggradano.

B) Le comunioni riconosciute, ne' loro atti di culto esterno, sono garentite nella stessa guisa in cui è garentita la Religione dello Stato, nell'esecuzione del suo culto esterno. Ma ciò per virtù del principio che ognuno è libero di accettare quella credenza che meglio gli aggrada, senza che per questo debba renderne conto ad alcuno. Quindi se si ammettesse il principio della libera credenza, e si negasse l'attuazione del culto esterno, non si ammetterebbe nulla: e poichè lo Statuto ha ammes-

sa la libera affermazione degli atti di culto esterno, li ha garentiti mediante la sanzione della legge punitrice.

In tal senso adunque è da intendersi la uguaglianza fra le comunioni riconosciute, e non nel senso di que' pensatori, i quali vorrebbero desumere dalla tolleranza de' culti, che la Religione dello Stato e gli altri culti, fossero per lo Stato la identica cosa. Fino a quando l' art. 1.° dello Statuto è legge dello Stato, non possono sconoscersi i principî sopra esposti; e la conquista de' tempi attuali è la sola tolleranza degli altri culti, ma non l'affermazione degli stessi come un vero accettato da tutti: è una transazione! Giova sperare però che da questa transazione, da questa tolleranza che forma uno dei canoni fondamentali del nostro dritto pubblico, si proceda oltre, e senza urtare contro i principî dei superstiziosi, costoro scompariscano addirittura coll'essere guidati dalla istruzione ed illuminati dalle evoluzioni scientifiche dell'epoca moderna.

C) Il Legislatore in vista de'precedenti storici, ha proclamata la Religione Cattolica Apostolica Romana come Religione della maggioranza della Nazione Italiana, rimanendo tutti liberi di accettarla o no, essendo la Religione un agente soggetto a grandi difformità nelle menti umane, e per la quale taluni ne divengono fanatici e tali altri ne rimangono indifferenti.

Per la qual cosa molto bene si espresse il Filangieri col dire: » che ogni religione è minacciata da due opposti mali: o » dallo spirito d' irreligione che priva la società della sua utile » influenza: o dallo spirito di fanatismo, che la rende l' istru» mento di pubbliche e private sciagure e di delitti ». Il Legislatore quindi allontanandosi dal pensiero di que' pubblicisti, che dissero estranea la Religione allo Stato, come contraria a' principî di ragione ed alla libertà di coscienza, volle seguire una linea di conciliazione equilibrando i principî opposti. Quindi non accettò le esagerate dottrine de' teocratici, perchè volle abbattere il fanatismo ascetico; nè accettò la teoria di coloro che aspiravano alla forzata confessione esterio-

re, della credenza religiosa dello Stato, per parte de' cittadini, perchè volle proteggere la libertà di coscienza. Però non avrebbe potuto, anche volendolo, seguire la teorica di quelli, che vorrebbero estraneo lo Stato a qualsiasi confessione religiosa, imperocchè se in tal modo avesse praticato il Legislatore Italiano, avrebbe indirettamente negato il costume religioso del popolo, formato dalle tradizioni storiche e dalla consuetudine secolare: il Legislatore sconoscendo il costume religioso, avrebbe attaccato di fronte la credenza de' più, destituendola di scopo utile per la società intera. Quindi affermando il principio della tolleranza, ha rimandato a tempo migliore la soluzione di questo gran problema sociale; ma però ha fatto in guisa che la scienza potesse procedere oltre per effetto del principio della tolleranza e della libertà di coscienza.

Onde il Legislatore del 1848, uniformandosi alla tradizione storica ed alle esigenze sociali, in ragione del progredito sviluppo delle relazioni fra i cittadini de' diversi Stati, ammise la Religione per lo Stato Italiano, con dare un impulso miglioratore nelle sue conseguenze pratiche ad una necessaria credenza per lo Stato, per mezzo della tolleranza de' culti. In simil guisa il principio religioso, che era per la maggioranza un convincimento di vero fermato dal costume religioso del popolo, non fu scosso, essendosi ammesso lo istituto religioso come un ente riconosciuto dalla storia, e dalla coscienza dei popoli, ma nello stesso tempo fu lasciato libero campo alle future generazioni di progredire ancora!

Ma il legislatore però rimase integro ed inviolato il principio della libertà di coscienza in tutte le sue pratiche conseguenze; nè potea far diversamente a fronte del canone della tolleranza in dritto pubblico.

La libertà di coscienza è di dritto puramente privato individuale, ed è qualche cosa che sfugge la sanzione del legislatore, mentre io posso credere e non credere, senza che per ciò alcuno possa impormi cosa in contrario del mio sentimento, della mia opinione o della mia convinzione. Questa libertà di

coscienza , nelle sue pratiche conseguenze mi dá dritto di agire in conformità di essa , sempre che io non mi oppongo all'ordine pubblico ed al buon costume.

La libertà religiosa per contrario riguarda lo esercizio di un culto piuttosto che di un altro, senza che mi si faccia violenza da alcuno di opinione diversa ed appartenente ad altro culto. E tanto la prima libertà, quanto questa seconda mi sono garentite dal legislatore.

E sul proposito é opportuna cosa quella di riportare un passo del *Rogron* rilevato dal suo trattato *code politique expliquè:* egli così si esprime:

» La libertà religiosa, come tutte le altre specie di libertà » può essere sottomessa a dei regolamenti d'interesse generale; » ma questi regolamenti non possono restringere i dritti e le » prerogative contro una religione in favore di un' altra, per » la ragione che la libertà non sarebbe più uguale per tutte » le religioni — La libertà religiosa, non ha avuto cominciamento in Francia, se non al cadere del regno di Luigi XVI. » Fino a quell' epoca, la religione cristiana essendo dominante, » tutte le manifestazioni religiose che ne erano discordanti formavano l' oggetto di numerose persecuzioni, e davasi a co. » loro che dalla religione dominante si allontanavano, il nome » generale di eretici. Lunga e dolorosa è la storia degli attentati portati al principio del dritto naturale, dopo l' introduzione della riforma fatta in Francia, specialmente per quelli » tendenti a dileguare le differenze che la Chiesa cattolica aveva introdotto tra i dritti dei cristiani apostolici romani ed i » dritti delle diverse sette della religione riformata. Le istorie » ecclesiastiche fan fremere di orrore enumerando quante migliaja di nobili e dotti cittadini vennero bruciati vivi ».

Ora come mai lo Stato potrebbe proteggere l' una religione contro le altre, e come potrebbe imporre ai cittadini di dover credere necessariamente ad una qualsiasi religione ? Questo dovere di credere non può imporsi nè moralmente nè civilmente ; e ne diamo la ragione.

Nei tempi che furono, tristi per la umanità senza fallo, secondo la storia ne insegna, fu ritenuto essere il Sommo Imperante rivestito di tale missione da Dio, e coerentemente a tale principio si desunse la conseguenza, essere primitivo dovere quello di imporre la religione al popolo. Ma al presente non più viene riconosciuto essere la Somma Potestà riposta in un uomo da Dio, ma risedere per contrario questa Sovranità nel Popolo.

Dicemmo nella parte prima di questa scritta e propriamente nel capitolo riflettente gli Stati odierni, che lo Stato è una necessaria istituzione, ma non è però che una istituzione puramente umana. La legge naturale di umana esistenza dà vita ai bisogni fisici e morali della umanità, dai quali sorgono i dritti e doveri a fine di serbare integra la natura umana. Il rispetto nei nostri simili ai nostri dritti forma il loro dovere, ed il rispetto in noi ai loro diritti forma il nostro dovere. Ma date ad uno la facoltà di esercitare i suoi dritti e sconoscete lo esercizio degli stessi negli altri, ed avrete lo stato di guerra continua fra gli uomini. Onde lo Stato è chiamato a tutelare i dritti di tutti ed a reprimere i faziosi, e non può senza sconoscere la sua missione, proteggere l'uno a danno dell'altro. Quindi lo Stato è impersonale e deve necessariamente esserlo nella sua missione, non può assorbir l'individuo, nè l'individuo può assorbir lo Stato. Se lo Stato proteggesse l'uno contro l'altro, negherebbe ad una parte dei suoi fattori lo esercizio dei loro dritti, e per conseguenza sconoscerebbe la sua missione qual'è quella di allontanare gli ostacoli che si frappongono all'attuazione della legge naturale di esistenza, che vale regno della giustizia.

Per effetto quindi di tali principî ogni cittadino può esercitare tutti i suoi dritti, primissimo quello di pensare come meglio gli aggrada in materia di religione senza che gli si possa imporre di uniformarsi nei suoi convincimenti, nè a quelli della maggioranza, nè a quelli di altre sette riconosciute, essendochè il solo sovrano visibile che lo Stato dee riconoscere non può

essere altri che l' individuo; e perciò stesso la potestà dello Stato, la sua autorità, mentre da un lato si esercita e si stende sull' atto esterno dell' individuo, dall' altro lato deve fermarsi al limitare della coscienza dell' individuo stesso.

Sotto la impressione di tali principî, passeremo nel seguente capo a tener parola del perchè in materia di religione il legislatore mentre esercita la sua autorità sugli atti esterni, non può imporre un atto di culto esterno; e riporteremo perciò le ragioni dei liberi pensatori sul proposito.

CAPO II.

IL LEGISLATORE NON PUÒ IMPORRE AI CITTADINI UN ATTO DI CULTO ESTERNO RELIGIOSO, PER RAFFORZARE LA VERITA' DI UN FATTO CHE SI DEPONE.

Il dritto e la religione sono due gemelli che, qualunque parte contemplisi dell' istoria, vivono i primi anni dell' infanzia nella più stretta intimità soccorrendosi e supplendosi vicendevolmente.

IHERING — *Spirito del drit: rom:*

Diceummo nel capo precedente a questo, che il legislatore politico non può prescrivere una religione al popolo ed imporcela, essendochè la libertà di coscienza, portato della scienza, à dimostrato lucidamente che il soprannaturale esce dalla giurisdizione del legislatore. Quindi affermato e dimostrato il principio di cui è parola nel precedente capo, chiara e di per sè ne viene la conseguenza, che cioè il legislatore non possa neanche imporre un atto di culto esterno di quella qualsiasi religione che non può imporre al popolo.

Però aggiungiamo più precisi dettagli alle cose già dette, affermando quanto la storia ci apprende in materia dei principî relativi alle religioni varie, per cui molti doveri che il legislatore non avrebbe mai potuto designare al popolo, tro-

viusi a riscontrare fra le passate legislazioni. E quì prima tutto ci troviamo in grado di assegnare come principio informatore di tali legislazioni, quello emergente dal riscontro storico dato nel precedente capo, delle varie religioni, per cui le stesse essendo maisempre servite quale un mezzo politico, niente di più chiaro e facile che la confusione fra i doveri sociali e quelli emergenti da un determinato ordine di idee religiose, addivenisse tutto una cosa per quei legislatori. Quindi su tal punto è necessario ancora ritoccar per poco l'argomento.

Fin dalla infanzia del dritto e della religione, al dire di *Ihering* il dritto naturale per affermarsi ha bisogno della religione, e questa di quello. Questo primo periodo, a nostro modo di vedere è quello della forza, secondo che dicemmo nella parte prima di questa scritta, imperochè gli stati si fondarono ed occasionarono per l'attuazione della giustizia, per l'affermazione della legge naturale di esistenza umana, e quindi per respingere le aggressioni e violazioni contro questa legge inferite dai temerarî e violenti. Tale periodo quindi fu quello della cabala e della forza, essendochè l'aureola della consecrazione religiosa venne proteggendo l'affermazione del dritto contro gli attacchi dell' arbitrio e del mal volere dei protervi; e la forza dello stato a sua volta venne imponendo il rispetto alla religione e l'esercizio del culto esterno. La ignoranza di poi dette vita alla superstizione, e quella religione che da principio servì qual mezzo pietoso all' affermazione del dritto, divenne in processo di tempo la nemica più spietata della scienza e perciò del dritto, quando pretese che la umanità rinunziasse al suo primitivo dritto, quello di scovrire le verità della scienza e progredire verso la sua perfezione.

La scienza però à dimostrato che la civiltà di un popolo, il suo progresso nelle scienze del dritto quanto più procede oltre, tanto meno ha bisogno di religione, cominciando ad impallidire lo splendore di questa a misura che che aumenta quello dell' affermazione del dritto.

Ma però la superstizione non cessa mai di essere, fino a

quando la plebe non diventa popolo, essendochè senza la istruzione le masse non potranno cacciare dall' animo loro il mal seme della superstizione, e non potranno addivenir popolo civile.

Presso il popolo romano noi troviamo nata la religione ed il dritto ad un tempo, e riscontriamo il culto immenso che quel popolo prodigò grandemente all'una ed all'altro nello stesso tempo.

Sul terreno di Roma non trovasi alcuna parte che non sia sacrata a qualche speciale divinità. Gli Iddii di Roma sono puramente nazionali; essi esercitano la loro autorità solamente sui cittadini romani, e qualunque straniero al territorio di Roma è anche estraneo ai suoi Dei, nella stessa guisa che i romani sono stranieri alle divinità dei cittadini non romani. E quante volte lo Stato romano si estende, l'autorità dei suoi Dei si estende sul territorio, nella stessa guisa che si restringe e si rimpiccolisce quando il territorio si restringe. Onde quando i romani soggiogavano un popolo e lo aggregavano al romano per formarne un sodalizio politico permanente, Roma entrava in comunione religiosa anche delle divinità.

In vista però delle cose da noi dètte, potrà obbiettarcisi, come mai il popolo romano tanto innanzi nello studio del dritto, fu d' altra parte sempre osservante al culto religioso? Se a misura che progredisce la scienza del dritto e la civiltà di un popolo, diminuisce la influenza religiosa, come poi deve e può spiegarsi che in Roma salita a tanta altezza nella scienza del dritto, il culto religioso fu maisempre per quel popolo una perenne ed inevitabile superstizione?

Molti potrebbero affermarci sulla fede di dotti scrittori che nei tempi antichi i sacerdoti per essere più istruiti, avessero per tal riguardo supremazia e soprastanza nello stato; e potrebbesi del pari affermare con Polibio che la religione romana fu un semplice espediente, destinato a frenare la moltitudine col timore degli Iddii; e che tale espediente fu applicato e di poi perfezionato dalla classe dominatrice, con tale intendimento.

Ma a noi però ne piace piuttosto accettare una ben diversa

spiegazione, basata sullo spirito del popolo romano, e che ne viene assai bellamente esposta e riferita dal lodato autore *Ihering*; però ci fermeremo sopra tale punto nel capo IV di questa parte seconda, bastandoci per ora affermare che la religione ed il dritto nei primi anni del loro nascimento si soccorrono e si suppliscono vicendevolmente.

Per tal guisa è avvenuto che il giuramento, atto puramente religioso, si fece servire quale un mezzo della procedura giudiziaria nelle legislazioni civili, e fu quindi imposto il giuramento ai cittadini, quale un dovere nascente *ex lege*, nei tempi in cui la religione fu imposta al popolo, come una religione immutabile nazionale, senza tollerarne altre.

Le legislazioni posteriori a loro volta servironsi anche esse di questo mezzo, ed i nostri codici al presente, non ostante i principî del nostro dritto pubblico, conservarono anche essi il giuramento fra i mezzi relativi alla pruova giudiziaria. Quindi surse grave disputa per vedere se in vista dei principî proclamati dal nostro dritto pubblico, possa pretendersi la prestazione del giuramento, solamente dal cittadino che dichiara di appartenere ad una confessione religiosa, ovvero la si debba pretendere anche da colui che dichiara non professare religione di sorta alcuna.

Portatasi la quistione innanzi alle corti italiane, queste la giudicarono con varia fortuna, e la Corte di Cassazione di Torino con sua sentenza del 20 gennaio anno che volge 1873 ha ritenuto che il libero pensatore, secondo il nostro dritto pubblico interno, debba prestar giuramento in giudizio. Onde se ne mosse rumore anche in parlamento, e l'onorevole *Macchi* nella tornata della camera dei Deputati del 4 aprile anno corrente propose la riforma dell'articolo 299 Codice Procedura Penale; e non ostante il Ministro di grazia e giustizia signor *de Falco* avesse osservato, essere indiscutibile la necessità del giuramento, pure la camera prese in considerazione la proposta dell'onorevole *Macchi*.

Passiamo quindi alla trattazione dell'argomento.

Troviamo la sanzione degli articoli 297 298 e 299 Procedura Penale, che parlano del giuramento da prestarsi dai testimoni e dai periti: troviamo l'articolo 1362 e seguenti Cod. Civile che parlano del giuramento decisorio e suppletorio: troviamo l'art. 226 Proc. Civ. che designa la formola del giuramento, e l'art. 242 detto codice che impone il giuramento ai testimoni civili; oltre altre disposizioni pei giuramenti professionali.

Ma dalla sanzione di légge racchiusa in tutti gli articoli da noi riportati, può per avventura concludersi che quando il legislatore ha segnati quegli articoli nei nuovi codici che andarono in vigore nel 1866, abbia voluto distruggere i principî del nostro dritto pubblico basato sulla libertà di coscienza? Può supporsi per un momento solo che essendo la Religione Cattolica Apostolica Romana quella dello Stato perchè segnata nell'art. 1.° dello Statuto debbano tutti i cittadini essere cattolici apostolici romani? e che di conseguenza chiamato un italiano a prestar giuramento debba prestarlo secondo il rito della religione dello Statuto? In tal punto trovasi il nodo della quistione decisa dalla cassazione di Torino, che lungi dall'interpetrare l'articolo 1.° dello Statuto l'ha travisato, col negare i principî che formano oramai il patrimonio del nostro dritto pubblico.

E qui diciamo che il magistrato quando trattasi di interpetrazione di legge deve far tacere la sua personale opinione, il suo culto, la sua credenza, per far parlare la parola, la mente e la ragione della legge. Quindi in tal modo intendiamo trattare la quistione, nel senso cioè di interpetrazione della legge e non altro, imperochè se è vero che le cose morali non sono suscettibili della precisione delle scienze esatte, non è men vero che la quistione diligentemente studiata, può offrire una soluzione dimostrata quasi matematicamente, senza dar luogo a varietà di opinioni.

Il legislatore nel sanzionare l'articolo 1.° dello Statuto affermò il predominio della religione della gran maggioranza, per

rimaner ferma questa istituzione nella sua giuridica esistenza e proteggerla nella sua affermazione, ma solamente per quei rapporti che non contraddicessero al nuovo ordinamento di cose, alla tolleranza di culto cioè, alla libertà di coscienza, ed alla supremazia dello Stato stesso, nel giudicare la convenienza o sconvenienza di dati atti, nella vita civile, di promanazione della Chiesa. Tale è il concetto incarnato nella sanzione dell'art. 1.° dello Statuto e ne troviamo un esempio nell'abolizione del concordati con la S. Sede e nelle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, colle quali, mentre si allontana la esistenza giuridica di quelle corporazioni dalla società, perchè il legislatore le ha ritenute quali *collegia illicita*, non si attacca punto la religione nella sua dottrina dommatica, quindi la si rispetta in tutte quelle parti che possono coesistere col nuovo ordinamento di cose, e non la si nega in tutto e per tutto.

Da ciò la conseguenza che lo Stato ha sciolte quelle corporazioni, prefiggendosi uno scopo non *de jure Pontificio*, *sed de jure publico*.

Come canone fondamentale del nostro dritto pubblico, noi troviamo che il legislatore non può essere giudice della verità della religione, e che se ha ammesso la Religione dominante, lo ha fatto per l'inesorabile necessità sociale che lo esigeva; è la transazione avvenuta fra gli opposti principî.

Per le quali cose rilevasi che la religione dominante, secondo il dritto pubblico interno italiano, abbia un predominio sui culti tollerati, non per la sua verità, la quale valutazione fu estranea al legislatore, ma per le esigenze sociali; e che, la uguaglianza di dritto di tutti i cittadini, sia una verità di fatto e di dritto sanzionata dalle leggi costitutive del nostro dritto pubblico.

Ma però lo Stato è sovrano, e quindi la Chiesa non è stata riconosciuta come un altro Stato destinato ad aver potestà a fianco allo Stato laico; mentre le leggi, le quali riguardano la comunanza sociale, vengono fatte dallo Stato laico, ed a

fronte delle stesse perdono la loro forza quelle della Chiesa. Lo Stato riconosce una istituzione, un'associazione che è la Chiesa, la quale per la sua dottrina spirituale è fuori lo Stato, ma che poi vive nello Stato laico, ed a questo è subordinata, in tutte quelle disposizioni che potrebbero turbare l'ordine sociale. Lo Stato laico dice: che la libertà di coscienza é una esigenza della società moderna, e quindi nega l'attuazione, nega l'affermazione di quella parte della dottrina della Chiesa che riflette la intolleranza. Lo Stato laico tiene conto politicamente di questa istituzione della Religione dominante, in tutte quelle parti che non offendono le leggi sue; quindi non si cura del dogma, e lo lascia libero nelle sfere del pensiero, ma lo nega, e ne impedisce la pubblicazione, quante volte esso fosse contrario alle leggi dello Stato. Lo Stato non nega la disciplina della Chiesa, ma la destituisce di forza obbligatoria, quante volte essa fosse contraria alle sue leggi. Da ciò si rileva, che ammessa la libertà di coscienza, tutti i cittadini son liberi di accettare o no la Religione dominante od un culto tollerato, o nessuna Religione addirittura; e quindi i cittadini non sono legati dal domma nè dalla disciplina della Chiesa. E questo dritto dello Stato laico, della potestà politica di fare leggi, nel senso da noi sopra espresso, non è una teorica nuova o strana, ma trova il suo riscontro nella ragione e nell'autorità di dotti pubblicisti di tutte le epoche. Grozio nel suo trattato, *de imperio summarum potestatum circa sacra*, riporta le parole di tre scrittori che sono *Joannes Parisiensis*, *Franciscus Victoria*, *Rogerus Widdringtonus*.

Il primo dice « *Licitum est principi abusum gladii spiritualis repellere eo modo quo potest, etiam per gladium materialem, praecipue ubi usus gladii spiritualis vergit in malum Reipublicae, cujus cura Regi incumbit, aliter enim gladium sine causa portat* ».

Il secondo scrittore si esprime così « *Respublica civilis est perfecta sibi sufficiens: ergo potest se defendere ab injuria cujuscunque propria auctoritate* ».

Il terzo scrittore dice « *Si eveniat potestatem spiritualem male uti spiritualibus in perniciem Reipublicae temporalis*, *per accidens subditur potestati politicae*, *cui cura temporalium incumbit*, *et consequenter potestatem habet super omnes actiones externas*, *quae pacem temporalem injuriose perturbant* ».

Il Dritto Pubblico Europeo afferma questi principî; ed è certo, che lo Stato accetta, modifica o respinge le teoriche della Chiesa, in quelle parti che sono contro l'ordinamento sociale, e non è nell'obbligo di dare cieca esecuzione alle disposizioni della potestà ecclesiastica. E quì ci serviamo dell' autorità del *Turgot* il quale sembra che possa venire con fondamento citato.

Il *Turgot* dice così « Una religione non è *dominante che di fatto*, e non già di *dritto*; cioè, la *religione dominante*, a parlare secondo il rigore del dritto, non sarebbe che la religione, i cui seguaci fossero in *maggiore numero*. . . . Io credo che sia della saggezza de' legislatori di *presentarne una* alla incertezza della maggior parte degli uomini.

» Bisogna allontanare la *irreligione* e la *indifferenza* che ne deriva pe' principi della morale. Bisogna prevenire le superstizioni, le pratiche assurde, l' idolatria nella quale gli uomini potrebbero precipitare in venti anni, se non vi fossero sacerdoti, che predicassero dommi più ragionevoli. . . . *La società può scegliere una religione e proteggerla*, ma la sceglie come *utile*, e non come *vera*; ed ecco perchè non ha dritto di proibire *gl' insegnamenti contrarî*; essa non è competente per giudicare della loro falsità, nè quelli possono essere oggetto delle sue leggi proibitive ».

Quindi è che noi diciamo non potersi imporre ad un cittadino un atto di culto esterno, sotto qualsiasi pretesto, imperocchè essendosi scelta una religione come utile e non già come vera , tanto per quanto lo stesso legislatore non la riconosce in tutte quelle teoriche e dogmi che siano contrarî alle leggi dello stato , non può di conseguenza imporsi ad un cittadino un atto di culto esterno che cessa di essere utile , appunto perchè questo stesso cittadino non crede alla verità di esso.

Questo atto di culto esterno può utilmente pretendersi da colui che lo presti volontariamente perchè professa una qualche religione, ma non mai da colui il quale non ne professa alcuna. Se il legislatore pretendesse necessariamente che ogni cittadino professasse una qualsiasi religione fra quelle tollerate, o dello stato, distruggerebbe la libertà di coscienza.

Però le argomentazioni contrarie non sono per nulla distrutte con quello che noi fino ad ora dicemmo, ma altre molte ve ne sono ancora, le quali non debbono per noi rimanere senza confuta. Ma ne giova anzi tutto dare uno sguardo alle legislazioni europee prima di passare oltre, per render chiaro come il dritto alla libertà della coscienza individuale sia qualche cosa di tanto serio da essersene occupati non pure i più chiari ingegni e nostrani e stranieri, quanto ancora i corpi legislativi di varî paesi. Onde poco serio ci sembra il proposito di coloro che lungi dal corroborare, mediante la sapienza loro, la sana interpetrazione di legge, e l'affermazione de' principî del nostro dritto pubblico, intendano piuttosto seguir le orme calcate dalla casta sacerdotale, che potrebbe sempre rinfacciare al nostro legislatore la incoerenza de' suoi principî, pe' quali da un lato si ammette la libertà di coscienza e da un altro s' impone colla sanzione penale un atto di culto religioso! In questo momento appunto in cui il legislatore trova modo d'imporre alla potestà sacerdotale che cessino gli scandali de' matrimonî religiosi se pria non siano accertati civilmente; in questo momento in cui s' impone a' fautori della immoralità, della ignoranza e della disobbedienza alle leggi civili, di serbare per ben altra causa il loro zelo pur troppo fatale alla civiltà, in questo momento, dicevamo, come mai può dirsi che il legislatore voglia annientare la libertà di coscienza? La religione, ammesso pure con Bentham, con Filangieri e con molti altri scrittori, che sia per lo Stato un mobile, un mezzo politico, non è stata però mai pel legislatore italiano un mezzo tanto pernicioso da distruggere la libertà di coscienza, essendochè ripetiamo anche una volta che il cittadino pel dritto

pubblico italiano può professare una religione o non professarne alcuna addirittura. Ma dovendo tornare più ampiamente sull'argomento, passiamo a rassegna le discussioni fatte sul proposito da altri corpi legislativi.

Il supremo tribunale di giustizia in Vienna col suo aulico decreto del 10 gennaio 1816 stabilì che — » Coloro a' quali
» la propria religione non permette di giurare, ma che re-
» putano una solenne promessa essere inviolabile al pari che
» nelle altre religioni il giuramento, non debbonsi forzare a
» prestarlo. Si dovrà però contentarsi di ritrarre da questi una
» tale solenne promessa accompagnata dal porgere della mano,
» previa ammonizione che debbano dire la verità sotto la pena
» legale dello spergiuro ».

Quindi troviamo fermato il principio che la solenne promessa di dire il vero, sia qualche cosa che possa supplire, senza inconveniente alcuno la formalità del giuramento religioso.

In pari tempo trascriviamo gli articoli del progetto belga per la recente riforma del Codice di Procedura civile. Essi sono come appresso.

» Art. 19. Il giuramento sarà immediatamente prestato nei
» termini enunciati nella sentenza. La parte, tenendo la mano
» alzata, dirà ad alta voce. *Io lo giuro: Così Dio m'ajuti.*

» Art. 20. Se la parte dichiara che le sue convinzioni non
» consentono nessun giuramento, la dichiarazione sarà ritenuta
» per non fatta.

» È per altro facoltativo alla parte di dichiarare che essa
» si appagherà di una semplice affermazione. In tal caso sa-
» ranno applicabili gli articoli 1361 del Codice civile e 226 del
» Codice penale.

» Art. 21. Il giuramento suppletorio sarà prestato nelle for-
» me prescritte pel giuramento decisorio.

» Se la parte dichiara che le sue convinzioni non consen-
» tono verun giuramento, essa si limiterà ad affermare o ne-
» gare i fatti articolati; nel qual caso saranno applicabili gli
» articoli 1366 Codice civile e 226 del Codice penale.

» Art. 34. Se il testimonio dichiara che le sue convinzioni
» non gli consentono verun giuramento, esso s'impegnerà a
» dire tutta la verità, null' altro che la verità; nel quale caso
» saranno applicabili gli articoli 220 e seguenti del Codice pe-
» nale.

» Art. 58. I periti presteranno giuramento ne' termini se-
» guenti tenendo la mano alzata; *giuro di compiere fedel-*
» *mente la missione che mi venne affidata: così Dio m'ajuti.*

» Se un perito dichiari di appartenere ad un culto che ri-
» chiede un altra formola od altra solennità, sarà ammesso a
» prestar giuramento secondo i riti di questo culto.

» Se egli dichiara che le sue convinzioni non consentono
» verun giuramento, egli si impegnerà a compiere fedelmente
» la missione che gli venne affidata. In tal caso gli sarà ap-
» plicabile l'art. 221 Cod. pen. »

I motivi pei quali la Commissione adottò le riforme di cui ne' detti articoli, vengono luminosamente riportati e chiariti dal relatore della stessa, e che noi trascriviamo quì appresso.

» Restava un'ultima questione, che può essere formulata in
» questi termini: ha la società il dritto d'imporre la presta-
» zione del giuramento giudiziario, *col suo carattere religioso*?
» In altre parole, si può dispensare dalla formola che la legge
» prescrive, adducendo convinzioni religiose o filosofiche?

» Sceveriamo anzi tutto dalla questione due punti, su' quali
» non v'ebbe disputa alcuna.

» In primo luogo, per quanto riguarda il giuramento deci-
» sorio, la Commissione é stata unanime nel pensare, che se
» la parte, alla quale venne deferito, prova degli scrupoli, l'al-
» tra parte è pienamente libera di ritirare la delazione. La è
» questa una offerta di transazione condizionale; l'attore si ri-
» chiama alla coscienza d'una persona che esso crede reli-
» giosa; esso non è obbligato ad appagarsi di una semplice
» affermazione priva d'ogni sanzione religiosa. Esso può tut-
» tavia, ove lo trovi conveniente, accettare una tale afferma-
» zione; ed è ciò che il progetto consacra nell'art. 20, coll'ag-

» giunta che in tal caso vanno applicati gli articoli 1361 del
» Cod. civ. e 226 del Cod. pen.

» In secondo luogo, nessuno trova a ridire sulla giurisprudenza che non esige il giuramento de' *quaccheri*, degli *anabbattisti*, de' *mennoniti*, per il motivo che queste sette religiose considerano il giuramento come un atto contrario al rispetto dovuto alla divinità.

» Ma in questi ultimi tempi testimoni citati in polizia correzionale si rifiutarono di prestare il giuramento religioso, trincerandosi dietro le loro convinzioni o i loro scrupoli filosofici, e la giurisprudenza rifiutò di udirli, e per di più essi furono condannati ad una multa per rifiuto di giuramento per analogia dell'art. 157 del codice d'istruzione criminale.

» Gli elementi della controversia sono conosciuti, essa si presenta nelle medesime condizioni anche pel testimonio citato in materia civile, pel perito, per l'interpetre, ed eziandio per la parte alla quale viene deferito d' ufficio dal giudice il giuramento.

» Il sistema d'infliggere una pena a chi si rifiuta d'impiegare la formola religiosa, non ebbe che una debole difesa in seno alla commissione. Si disse in contrario, in sostanza, che queste disposizioni consacrano indirettamente l' abrogazione del giuramento, giacchè sarà sempre facoltativo ai cittadini di sottrarvisi; che il giuramento non ha nulla di contrario alla libertà di coscienza statuita dagli articoli 14 e 15 della costituzione; che ciò è evidente di fronte agli articoli 80 e 83 e specialmente all' art. 127 della stessa; che il congresso nazionale volle solamente rispettare le convinzioni religiose, ma che non ebbe neppure l'ombra dell'intendimento di dare una protezione speciale, ed una sorte di sanzione, alla negazione di ogni credenza religiosa, in altri termini all'ateismo, l'invasione del quale, se fosse possibile, sarebbe una calamità sociale; che finalmente per essere conseguenti nel sistema del contrario bisognerebbe spingersi fino a dispensare da tutti i doveri sociali, per esempio dal

» servizio militare, dal pagamento delle imposte, tutti coloro
» che allegassero uno scrupolo di coscienza

» La maggioranza della vostra commissione non ha potuto
» associarsi a questo modo di vedere. Ecco i suoi motivi.

» Gli art. 14 e 15 della costituzione guarentiscono in modo
» assoluto, non solo la libertà dei culti, ma eziandio *la li-*
» *bertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia*,
» vale a dire la libertà di coscienza.

» L'art. 127 non ha fatto nè poteva fare sdruscio in siffatto
» principio. E in caso di dubbio si deve sempre attenersi alle
» regole fondamentali ed essenziali degli art. 14 e 15. Ma nè
» il dubbio è possibile, e basta leggere il rapporto fatto a no-
» me della sezione centrale dall'onorevole *Raikem* per convin-
» cersi che il congresso ebbe a considerare il giuramento co-
» me un atto civile piuttosto che come un atto religioso, e
» che esso implicitamente dispensò da qualunque formola re-
» ligiosa coloro, i quali dichiarano di non poterla adoperare
» senza mentire alla loro coscienza. E vi ha poi un'intollera-
» bile contradizione nell'ammettere l'affermazione dei *quacche-*
» *ri*, e nel respingere quella dei cittadini che a torto od a
» ragione invocano certi principî filosofici.

» La società non è giudice del merito rispettivo di queste
» differenti sette; essa non può apprezzare che gli atti este-
» riori, e non ha interesse veruno di scrutare le profondità
» dell'umano pensiero. Dacchè un cittadino, sia pur vittima
» d'una aberrazione morale, afferma che le sue convinzioni
» ripugnano ad invocare la divinità, la società è impotente a
» ricercare i segreti moventi di una tale determinazione. Sia
» rispetto esagerato, o scetticismo, poco le importa: simili
» questioni non sono di sua competenza. Essa non ha dritto che
» di punire la falsa affermazione tanto come il falso giuramen-
» to; più oltre non può andare: la giurisprudenza e la mino-
» ranza della commissione confondono due sfere diverse, la
» politica e la religiosa.

» Non è questo ciò che vuole la nostra costituzione; essa

» proclama la separazione assoluta della Chiesa e dello Stato;
» nessuno può essere costretto a partecipare alle cerimonie di
» un culto qualsiasi; e se la nozione della Divinità è comune
» a tutti i culti, si vien pur sempre ed ancora ad imporre un
» atto essenzialmente religioso quando si richiede l'uso della
» formola : *così Dio m' ajuti.*

» Ma alla società non riesce possibile di verificare la sin-
» cerità delle convinzioni : su questo punto la sua incompe-
» tenza è assoluta. Essa deve quindi accettare la semplice af-
» fermazione, che le offre la stessa garentia d'un giuramento
» respinto in forza della libertà di coscienza.

» Le considerazioni tratte dalla pretesa analogia che corre-
» rebbe tra la soluzione di questa questione, e quella se i
» cittadini potessero, per iscrupoli di coscienza, sottrarsi ai
» pubblici servizî, sono assolutamente infondate, giacchè nel
» servizio militare e nel pagamento delle imposte non entra al-
» cun elemento religioso; mentre invece, per confessione degli
» stessi avversarî, il giuramento è un atto essenzialmente re-
» ligioso. Oltrediché si dimentica che le sette dei *quaccheri*
» e degli *anabbattisti* sono per l'appunto dispensate dal giu-
» ramento, mentre pur devono soddisfare a tutti gli obblighi dei
» cittadini. Ancora una volta, ciò che è permesso ai *quaccheri*,
» deve esserlo a tutti coloro i quali in giudizio dichiarano,
» che le loro convinzioni respingono qualunque giuramento ».

Dopo le cose di sopra riportate, trascriviamo ancora gli articoli 173 e 174 del Codice di Procedura civile di Ginevra.

» Art. 173 . . . La parte terrà la mano alzata, le sacre scrit-
» ture le staranno dinanzi aperte, ed il presidente pronuncierà
» queste parole: giurate dinanzi a Dio di dire tutta la verità
» e null'altro che la verità, su' fatti che vi sono stati ricordati
» e su' quali la vostra parte contraria (se si tratta di un giu-
» ramento deferito da questa), o il tribunale (se di giura-
» mento d'ufficio), si richiama a voi. Dopo che la parte avrà
» detto, *io lo giuro*, il presidente aggiungerà, che Dio, testimo-

» nio del vostro giuramento, vi punisca se siete stato sper-
» giuro ».

» Art. 174. La forma sovraindicata potrà essere modificata
» da' giudici se la parte professi un culto che le vieti un giu-
» ramento così fatto ».

Aggiungiamo ancora alle opinioni e disposizioni di leggi già riportate, gli articoli del progetto di riforma della procedura Civile Francese, pel quale fu chiamato il Consiglio di Stato a deliberare nel 1870.

Gli articoli sono come segue:

» Art. 178. Il giuramento è pronunciato dalla parte in per-
» sona.

» Il presidente dà lettura ad alta e distinta voce del dispo-
» sitivo della sentenza, aggiungendovi le osservazioni che cre-
» derà convenienti.

» Egli ricorda a chi lo deve prestare, che il giuramento è
» posto sotto la guarentigia della sua fede religiosa, e che lo
» spergiuro è punito di pena criminale ».

» Art. 179. Stando in piedi, la mano alzata, la persona che
» presta il giuramento risponde: *io lo giuro*, alle domande fat-
» te dal presidente secondo la sentenza.

» Se essa dichiara che la sua coscienza religiosa esige l'os-
» servanza di un rito particolare, essa viene ammessa a se-
» guirlo; purchè sia compatibile colla forma giudiziale e la
» tenuta dell'udienza ».

Però a noi giova notare, per essere leali ed imparziali, come il relatore Consigliere di Stato signor *Migneret* dice che non fu discussa la dottrina del giuramento meramente civile. Quindi per non travisare il concetto del signor *Migneret*, riportiamo taluni brani del suo discorso. Egli così si esprime.

» Questo giuramento nel sistema delle nostre leggi, non è una
» promessa civile, e meramente umana di non falsare la ve-
» rità, ma bensì un atto religioso col quale, seguendo la de-
» finizione di *Domat*, » *colui che giura, chiama Dio in testi-*
» *monianza della fedeltà di ciò che promette*, o *a giudice a*

» *rendicatore della sua infedeltà se venisse a mancare* : *jus-*
» *jurandi contempta religio satis Deum ultorem habet* ».

» Tutte le nazioni europee hanno ammesso il giuramento
» nel sistema delle loro leggi, e noi avremo occasione di con-
» statarlo per parecchie, quando tratteremo delle forme del giu-
» ramento.

» Fino ad un'epoca recentissima nessun giureconsulto ebbe
» a contestare la legittimità di questa garentia, ed il legisla-
» tore francese, neppure prevedendo che potesse sorgere que-
» stione intorno ad essa, tanto la nozione del giuramento e del
» suo carattere era penetrata ne' costumi, non si occupò che
» degli effetti giuridici da attribuirsi al giuramento giudizia-
» rio, e delle enunciazioni del giuramento professionale, senza
» punto occuparsi della forma della prestazione.

» I dubbî però non rispettarono neppure questa materia. Da
» principio si aggirarono intorno al modo di prestazione, traen-
» do ragione o pretesto dalla libertà de' culti ; poi si fecero
» man mano più gravi, appigliandosi alla istituzione in sè stes-
» sa ; e non solo fu chiesta la libertà di prestare il giura-
» mento secondo le individuali convinzioni religiose, ma si
» pretese anche al dritto di non prestarlo, adducendo convin-
» zioni filosofiche le quali non permettessero di invocare come
» testimonio o vendicatore un Essere Supremo e Superiore, di
» cui non si ammetteva l'esistenza.

» Sembra che tali questioni della più alta gravità siano
» sfuggite all'attenzione degli autori del progetto di riforma
» della nostra procedura civile, sul quale il Consiglio di Stato
» fu chiamato a deliberare nel 1870; o che se furono avver-
» tite, essi credettero prudente di non toccarle.

» Lasciando al dritto civile la cura di regolare ciò che con-
» cerne il merito, gli effetti del giuramento prestato o rifiuta-
» to , noi abbiamo proposto alla Sezione di legislazione una
» redazione che essa ebbe ad adottare, e che ci parve conci-
» liasse il rispetto della libertà de' culti, pur conservando senza
» esitanza il carattere religioso del giuramento.

» L'assemblea generale del Consiglio di Stato non fu chia-
» mata a discutere questa parte di progetto della sezione della
» legislatura; ma non temiamo accusa di temerità nell' affer-
» mare, che la dottrina del giuramento meramente civile non
» vi avrebbe trovato nessuna adesione, pur supposto che fosse
» stata proposta ».

Dallo sguardo da noi dato alle opinioni e disposizioni di legge sul proposito, ne sembra che il Belgio meglio che qualsiasi altra nazione, ha fatto cessare, per effetto della sua sanzione legislativa ogni dibattimento sull'argomento. Ma può dirsi per avventura che gli altri legislatori sol perchè non hanno preveduto il caso del libero pensatore, abbiano per avventura negato a costui il dritto di dare solenne promessa di dire la verità, e lo abbiano per vece ritenuto compreso nella regola generale della sanzione di legge? E quì cominciamo ad esporre le nostre ragioni, oltre quelle già dette, per le quali il libero pensatore dee ritenersi capace non pure potenzialmente del dritto della libertà di coscienza, ma ancora debba ritenersi capace dell'esercizio di tale dritto, imperochè se il legislatore rispetta il dritto ne' cittadini alla libertà di coscienza questo dritto s' intende non potenziale ma attuale.

Quì sorge la prima e principale erroneità della teorica dei nostri avversarî, i quali sostengono che la libertà di coscienza non importi altro che il dritto di pensare nel modo che vuolsi, senza che per questo il legislatore possa sindacare le opinioni altrui. Il professore Barbanera in una sua monografia (1) con la quale sostiene l' assunto della Corte di Cassazione di Torino da noi citata, e di cui terremo in appresso più diffusamente parola, sostiene che essendo la coscienza un atto puramente interno non saprebbesi qual fosse più ridicola, se la legge che

(1) Del giuramento dell' Ateo. Replica del prof. Emilio Barbanera ad alcune osservazioni fatte contro la decisione della Suprema Corte di Cassazione di Torino — Perugia.
Tipografia di V. Santucci 1873.

ne concedesse, o quella che ne vietasse la libertà. Quindi secondo il lodato A. sarebbe più conveniente dire libertà di religione anzi che libertà di coscienza. In ogni modo però dice il lodato scrittore che trovando adoperata questa parola da reputatissimi scrittori, e sembrandogli che sia limitata soltanto alle materie religiose, così è che viene adottata anche da lui. Ma il citato A. però conchiude il suo assunto dicendo. » Trattandosi perciò dell'uomo esterno, cosa è mai la libertà di » coscienza concessagli dalla legge nella convivenza sociale? » Essa consiste nella facoltà che nel consorzio civile ha ciascun » cittadino di professare *esternamente* qualunque principio o » culto religioso che più gli piaccia di adottare, a meno che » non sia contrario alle disposizioni conservatrici dell'ordine » sociale, nel qual caso la legge ha il dritto non di costringerlo a rinunziarvi, ma di non riconoscere e non rispettare » il principio medesimo nelle pratiche applicazioni che far se » ne potessero o volessero a danno del pubblico o del privato ». Ed altrove così si esprime. « La libertà dunque di coscienza » è come tutte le altre libertà, che hanno una amplissima estensione, ma che trovano anche un limite in tutto ciò che » potrebbe essere contrario alla morale ed all' ordine pubblico.

» Dentro i loro confini, la legge le rispetta. Al difuori di » questi, la legge non le riconosce. Or le leggi sul giuramento » sono leggi di ordine pubblico, segnatamente nelle materie » penali. Quanto sia interessante che si discuopra il vero per » accertare la colpa o la innocenza di un cittadino, non vi ha » chi nol conosca. Quanto sia potente ed energico per raggiungere questo santissimo scopo il mezzo del giuramento religioso, chiamando lo Scrutatore infallibile della mente e del » cuore dell'uomo a testimonio e vindice della verità, ce ne » fa amplissima fede il sentimento morale di tutto il genere » umano, e l'autorevole dottrina dei più accreditati scrittori. » Che il legislatore che ha l'alta missione di conservare l'ordine sociale abbia tutto il dritto di prevalersi del vincolo del » giuramento religioso, e d' imporlo come obbligo assoluto a

» chiunque venga a deporre in giudizio, sarebbe follia il con-
» trastarlo ».

Al seguito delle cose bellamente scritte dal detto autore, noi dobbiamo confessare la nostra ammirazione ed il nostro rispetto per colui che professa tali principî, essendo adusati a rispettare tutti i convincimenti e le opinioni contrarie alle nostre: ma però abbiamo la follia di contrastare da parola a parola tutte le cose dette dal lodato scrittore.

Di vero diciamo che la coscienza interna, il pensiero umano non fu mai sottoposto a leggi, ma ciò non ostante vi furono legislazioni che imposero colla sanzione penale, determinati atti di culto esterno in materia di religione, ed altri ne vietarono. Del pari vi furono leggi che impedirono si desse pubblicità a molti pronunziati scientifici, e quindi il pensiero libero in sè stesso, si trovò ad essere infrenato nella mente dell' individuo pensante, per la qual cosa costui sarebbe caduto sotto la sanzione della legge penale, se avesse dato pubblicità al suo pensiero.

Al presente però il legislatore ha abbandonato la scienza alla scienza, il pensiero al pensiero. Ogni uomo è libero in materia di scienze di dar pubblicità a quel pensiero che meglio lo convince, senza che per questo il legislatore gli voglia alcun male: se que' pensieri sono erronei, la scienza stessa avrà cura di correggerli, non essendo certamente il legislatore colui che deve farlo. Ora potrà mai per avventura un legislatore dichiarare falso un metodo scientifico, o determinate concezioni scientifiche di uno scrittore qualsiasi ? Secondo le passate legislazioni non era affatto permesso di pensare con la propria mente, ma faceva d'uopo uniformarsi a' pronunziati di quelli che essendo pur da meno degli altri, erano però ritenuti sapienti. Giordano Bruno va al rogo, Galileo Galilei ritratta i suoi pronunziati scientifici — le opere messe all'indice — la stampa sottoposta alla censura preventiva; e ciò per tacere di tanti altri fatti singoli, e di altre sconcezze ! Ma potrà ora dirsi lo stesso ? Certa cosa che no Quindi leggiamo

delle opere che in controsenso dello spirito delle passate generazioni, ci affermano qual sia lo spirito delle generazioni moderne; e perciò ci occorre apprendere da Buckle nella sua storia della civiltà in Inghilterra che nel 1661 » Carlo II fonda » la Società Reale delle Scienze, ne' cui statuti è scritto: che » il suo fine sia quello della diffusione del sapere naturale, » in contrapposizione del sapere soprannaturale ». Questo scrittore ci dà la ragione di tale indirizzo dato alla conoscenza umana con queste altre parole: » Una nazione, che sia del » tutto ignorante delle leggi naturali, è disposta a riferire » tutti i fenonemi naturali a delle cause soprannaturali. Ma » non appena comincia il lavoro della ricerca naturale, il con» cetto delle origini va soggetto ad una totale trasformazione. » Ogni nuova scoverta, mediante il ritrovamento delle leggi » proprie de' fenomeni, spoglia questi dall' apparente mistero » nel quale sembravano per l' innanzi involti. L' amore del » soprannaturale rimane relativamente diminuito. E quando » una scienza è così progredita che i conoscitori di essa pos» sano prevedere certi avvenimenti, è chiaro che cotesti av» venimenti sono sottratti ad ogni azione soprannaturale ». E già che siamo a parlare di autori i quali han dato un novello indirizzo alle idee scientifiche ed alle concezioni umane sull'essenza e su' rapporti delle cose esistenti e con le quali la umanità trovasi in continuo contatto, senza di che non potrebbe procedere oltre nella sua perfettibilità, a norma della sua legge naturale di esistenza, a noi riesce indispensabil cosa quella di trascrivere ancora qualche brano di altri autori, per dimostrare maggiormente il nostro assunto; che cioè in materia di criteri scientifici il legislatore sia in tutto e per tutto incompetente. Come mai potrebbe il legislatore arrogarsi il dritto di dire, voglio che tutti pensino in tal guisa? Quale che possa essere la impressione d'una opinione scientifica sull'animo della moltitudine, non è dato al legislatore di discuterla, essendoché la scienza deve abbandonarsi alla scienza; la quale cosa non sarebbe se per avventura potesse adottarsi la teo-

rica di coloro i quali vogliono, che lo Stato sia giudice del modo di pensare. Onde per noi libertà di coscienza non suona solamente libertà di pensiero in materia religiosa, ma ancora in materia di scienza in generale, in una parola in qualsiasi branca dello scibile umano. Sul proposito adduciamo ad esempio le parole di Haeckel che leggonsi nella sua Storia universale della creazione: egli così si esprime — » la concezio-
» ne meccanica della natura si è talmente immedesimata da
» parecchi decennî con alcune branche delle scienze naturali,
» che non ci è luogo più a spendere delle parole contro la
» opposta maniera di concepire, ossia la teleologica. Perchè di
» fatti non cade punto in mente ad un fisico, ad un chimico,
» ad un mineralogista, o ad un astronomo, di cercare o di
» scovrire ne' fenomeni che stanno loro innanzi nella peculiare
» sfera scientifica di ciascuno, l'attività di una intelligenza che
» crea secondo fini. I fenomeni che sono proprî di quelle
» sfere dell'esistenza vengono senza contraddizione considerati
» come gli effetti necessarî ed immutabili delle forze, che sono
» inerenti alla materia ». E Carlo Riel nella sua opera Natura e Storia ci dice — » Il fondamento dell' antica concezione del
» mondo è stato distrutto per mezzo di tutto quello che l'oc-
» chio corporeo e l'occhio spirituale dell'uomo ha scoverto nei
» misteri della natura, dal tempo di Kopernico, Keplero e Ga-
» lilei in qua ».

Humboldt nel Cosmo scrive — » Noi non abbiamo nessun
» concetto, o nozione empirica della creazione come di un' a-
» zione singola, nè di un nascimento che sia il cominciamento
» dell'essere dal non essere: ma solo abbiamo un concetto del
» divenire, se non altro come di un nuovo stato di qualcosa
» che per l' innanzi materialmente esisteva ».

Haeckel in altro punto dell'opera da noi citata ci dice che:
» la scienza della natura tiene la materia per eterna ed im-
» peritura, perchè l'esperienza non ha finora provato nè il na-
» scere nè il perire della più piccola parte di essa ».

Kant nella sua opera Storia Naturale e teoria del cielo ci

dice che — » la creazione non è mai compita: e non cesserà » mai. Essa è sempre all'opera, per produrre nuovi atti della » natura, nuove cose e nuovi mondi ».

Il legislatore per effetto della libertà di coscienza non può esser giudice di tutte queste teoriche scientifiche da' lodati autori esposte e dimostrate; e non può per conseguenza nè impedirne la pubblicazione nè vietarne lo studio. D'altronde un pensatore che voglia accettare quelle teoriche è in piena libertà di farlo, e quegli che per contrario vuole combatterle, può anche farlo.

Il primo potrà mettersi all'opera e sostenere con Socrate con Platone e con Aristotile che la creazione, sostanziale non abbia mai avuto luogo e potrà ripetere con gli Stoici — » *duo* » *esse in rerum natura*, *ex quibus omnia fiant*: *causam et* » *materiam. Materia jacet iners, res ad omnia parata. Cau*» *sa autem, idest ratio, materiam quocumque vult versat, et ex* » *illa varia opera producit* ». In tal modo negherà l'esistenza di quello stesso Autore Supremo che è la base della religione dello Stato e dell'art. 1. dello Statuto, ed in conformità d tali teoriche non sarà tenuto a prestare nessun atto di culto esterno.

Un altro potrà per contrario combattere tali teoriche e sostenere la creazione dal nulla e quanto altro vuole. Ora se fossimo a' tempi del S. Ufficio non vi sarebbe a far quistione di nulla, perchè si troverebbe modo di leggere anche il pensiero umano e mandare un individuo al rogo; ma al presente, in cui questo pensiero può chiarirsi in un'opera, pubblicarsi senza alcuna tema, perchè deve sostenersi una confusione di idee contraria tanto alla retta intelligenza ?

Noi facciamo una distinzione ben grave fra tutto ciò che riguarda la professione di un principio scientifico esternamente considerato per lo quale un individuo si astiene dal fare, e tutto ciò che importa la obbligazione di dover fare. Nel primo caso quando io professo esternamente un principio scientifico contrario al religioso, ma dalla legge non vietato, e con-

formemente a quel principio mi astengo dal fare un atto di culto esterno, tale mia condotta non può nè deve interessare l'ordine pubblico, nè può arrecar danno ad altri, essendochè se tali sconci potessero veramente derivarne, il legislatore avrebbe con la sua sanzione inibito di poter professare quel determinato principio.

Nel secondo caso poi fa d'uopo che l'individuo obbligato a fare si trovi in condizione giuridica di fare o prestare ciò che richiedesi. Ma quando manca la professione di quel principio religioso, può adempiersi ad un atto di culto esterno? Certa cosa che no, e quindi il libero pensatore, od un cittadino qualsiasi può molto bene dire, io non professo alcuna relegione, e perciò non posso nè debbo prestare alcun atto di culto esterno; e se non posso esser punito pel fatto di non professare religione alcuna, tanto meno posso esserlo quando in conformità di quel principio mi ricuso di prestare un atto di culto esterno.

Contro tale ragionamento come può dirsi col professore Barbanera che tal rifiuto sia contrario alle disposizioni conservatrici dell'ordine sociale? Come può dirsi contrario alla morale ed all'ordine pubblico il niego a prestar giuramento, quando non è contrario nè alla morale nè all'ordine pubblico il fatto di non professare religione alcuna? Come può sostenersi dal lodato professore che il mezzo del giuramento religioso sia potente ed energico, quando colui che deve prestarlo non vi ha fede alcuna e ritiene questo mezzo stesso quale un ridicolo ritrovato dell' impotenza umana a voler leggere e scrutare l'altrui pensiero? E quanto finalmente sarebbe folle la pretensione del legislatore d' imporre il giuramento religioso, di quello stesso legislatore che dichiarasi incompetente d' imporre una religione al popolo, non vi ha chi nol rilevi.

Adunque non può da senno pretendersi ciò che ripugna con la logica e con la dignità umana, essendochè il legislatore non fa altro che equiparare ed equilibrare la utilità de' singoli consociati, imponendo a ognuno il rispetto degli altrui dritti; e

quante volte imponesse un atto di culto esterno religioso sotto sanzione penale, non farebbe che sconoscere i dritti di una parte degli associati. Il legislatore non riceve la religione che come utile e non come vera, e quando tale utilità non è che efimera, cessa di essere per ciò stesso di essere utilità e si converte in danno. Il legislatore ha voluto che questa istituzione funzionasse solamente per coloro pe' quali potesse dar la risultanza di una qualche utilità, ma non ha voluto però, come pretende il lodato professore, che alla stessa sottostassero tutti i cittadini. Tutti coloro i quali si prestano a dare il giuramento, dimostreranno di appartenere ad una qualche religione; coloro i quali per contrario si rifiuteranno a prestarlo, non potranno esservi costretti per effetto del principio della libertà che hanno di non crederci e di non professare religione alcuna, senza che per questo il legislatore possa comminar pena alcuna.

Lo stesso professore Barbanera conviene nel nostro assunto quando nel paragrafo primo della sua scritta dice « E chi è » che nega, che qualunque sia la religione che professa un » popolo, non è poi impedito ad un privato di professarne » un' altra ? E chi è che sostiene che il legislatore abbia mai » sognato di erigersi a precettore di dogmi e di tenere le veci » del pontefice e del concilio, insegnando ai sudditi quale è » la vera religione da seguirsi, e fulminando poi l' anatema » a chi volesse adottarne una diversa ? Nessuno sarà mai per » pronunziare simili stranezze ». Veggasi dunque che ammesso il principio è male il negarne le conseguenze, e che per effetto del principio stesso il legislatore non può imporre atto alcuno di culto esterno sotto sanzione penale; e questo vero giuridico è di tale evidenza per lo stesso professore Barbanera da farlo venire alla nostra conclusione istessa in materia di principio, che d' altronde poi sconosce egli stesso nelle conseguenze, come abbiamo veduto più sopra. Basterà leggere le parole del dotto scrittore per convincersi di leggieri che egli vuole e disvuole al tempo stesso : difatti il detto scrittore

in altro punto del paragrafo primo della sua monografia, così si esprime — « Non è che l' Italia sia cattolica perchè lo sta» tuto lo vuole, ma è lo statuto che riconosce ed approva la » religione cattolica, perchè la riconosce e la vuole tutta quanta » la nazione.

» E da ciò non deriva al certo la fantastica conseguenza che » dunque abbia ingiunto alla nazione e agl' individui l'obbligo » assoluto e costante di professare la religione cattolica anche » sotto la minaccia di una pena. Altro è approvare una cosa, » e altro è imporre l' obbligo di farla. Chi approva non coman» da. Indica il bene ma non costringe veruno a seguirlo. Molto » meno minaccia di pena colui che lo respinge ».

Se il lodato scrittore riconosce che siavi una gran distanza fra l'approvazione della religione di cui nell'art: 1 dello statuto e la imposizione sotto minaccia di pena, di cui non trovasi verbo in nessuna legge. Se il detto autore ritiene capace giuridicamente ogni individuo di esercitare il dritto della sua libertà di coscienza e quindi non professare religione alcuna, come mai può poi giungere alla conseguenza pur troppo assurda, di sostenere cioè che possa esser punito colui il quale si rifiuta di giurare, appunto perchè non professa religione alcuna? La nostra limitata intelligenza non sa darci spiegazione di questa pur troppo evidente contraddizione del dotto autore.

Per le quali cose chiudiamo il presente capitolo col dire che il legislatore non può imporre un atto di culto esterno religioso, e che il legislatore italiano consentaneo ai suoi principî non ha prescritto la norma del giuramento che per coloro solamente i quali professino la religione dello stato od un culto tollerato; mentre per contrario non ha voluto nè punto nè poco che si fosse adoperato tal mezzo di culto esterno in persona di colui che non pure era privo di culto interno, ma contrario bensì e negato ad accettare qualsiasi principio soprannaturale e religioso.

CAPO III.

IL GIURAMENTO GIUDIZIARIO NON PUÒ DIRSI UN DOVERE CIVILE, SOL PERCHÈ IMPOSTO DAL LEGISLATORE.

L'antichità d'una legge può stabilire un pregiudizio in suo favore, ma non fa ragione per sè stessa.
Bentham — *Legisl.*

Vi fu tempo in cui la intolleranza religiosa non permise nè punto nè poco che si fossero fermate le menti delle passate generazioni a discutere la legittimà del giuramento come mezzo del sistema probatorio; e quindi trovasi al presente stabilito un pregiudizio in favore delle leggi che lo consacrano tuttavia nei mezzi di pruova.

Però surta la disputa sul proposito, troviamo che le opinioni dei pensatori non siansi accordate sul punto di definire cosa sia questo giuramento voluto dal legislatore. Taluni lo ritengono un dovere religioso, tali altri un dovere civile, ed altri finalmente un dovere complesso religioso e civile ad un tempo. Quindi fa d' uopo, a nostro modo di vedere, esaminare prima tutto che dovere possa e debba ritenersi questo giuramento, per procedere oltre nel ragionamento.

A nostro credere il giuramento nello stato presente della scienza e della legislazione non è un dovere religioso, imperochè

se tale vuolsi per poco ritenere, ne nasce la incoerenza di dovere accusare il legislatore di contraddizione. Il legislatore quando ha dato piena libertà ai cittadini di professare ovvero no religione alcuna, non poteva per effetto di questo principio imporre loro un dovere religioso per non mettersi nella falsa posizione di colui che vuole e disvuole al tempo stesso: se non ha voluto imporre la religione che è il più, come mai avrebbe poi voluto imporre un dovere religioso? Quindi il giuramento non è un dovere religioso per sanzione del nostro dritto pubblico.

Tanto meno poi il giuramento è dovere civile, mentre non potendo il legislatore fare altro che tener presenti i doveri che nascono dalla civil comunanza, non avrebbe potuto sanzionare come dovere civile un fatto del campo religioso, nel quale è incompetente, senza urtare negli assurdi di cui abbiamo discorso di sopra.

Non è da ultimo neanche un dovere complesso per le cose discorse di sopra: nel campo religioso il legislatore era incompetente, nel civile non poteva introdurre l' osservanza d' un atto di culto come dovere civile.

Onde ne risulta che questo giuramento lungi dall'essere considerato quale un dovere che trovi riscontro nella legge di esistenza umana, è considerato quale un mezzo che si adopera nella vita civile per ottenere con maggior fondamento la dichiarazione veridica di un fatto. Quindi questo mezzo del giuramento costituisce una posizione di fatto e non di dritto. Però questa condizione di fatto tien di mira uno scopo utile, ed il legislatore si serve del mezzo del giuramento come utile e non come vero, nello stesso modo in cui si serve della religione; tanto ciò vero per quanto se volesse ritener vera la religione degli evangeli, apprenderebbe da questi stessi quel che disse Cristo « io » vi dico: del tutto non giurate. . . . Non giurare eziandio » per lo tuo capo. . . . Sia il vostro parlare: Si, si; No no ».

Per la qual cosa il legislatore trova la gran maggioranza che segue la religione di cui nello statuto; trova altri che ne

seguono altre, e perciò adopera uno dei mezzi di cui si servono queste religioni per l'utile sociale. Ma quando trova che questo mezzo non gli serve a nulla perchè l'individuo da cui si pretende quell'atto lo cura meno della sua solenne promessa, in questo caso in conformità dei principî di dritto pubblico mancando la cosa principale che è la religione, senza colpa legale, vien meno l'accessorio che è il giuramento. Quel mezzo allora cessando di essere utile nell'interesse generale serve a nulla, ed è falsato lo spirito della legge, quando lo si pretende. Esigere il giuramento da colui il quale non professa religione alcuna, è cosa contro legge, e vale lo stesso che interpetrar la legge in controsenso della *mens* e della *ratio legis*; e lo dimostriamo.

La *mens legis*, cioè la volontà del legislatore è di servirsi di quel mezzo come utile nell'interesse della giustizia, per ottenere una deposizione vera, leale, giusta. Quando il mezzo del giuramento riesce inutile, la volontà del legislatore non ha più ragion di essere.

La *ratio legis* poi, cioè la conformità del dritto al fatto cessa anche essa, imperochè il legislatore suppone che l'individuo il quale deve giurare, nel fatto sia religioso, e per cui possa adoperarsi il mezzo del giuramento. Ma quando il fatto manca, a che può riferirsi la sanzione di legge? Non esistendo in persona dell'individuo il fatto della professione di una religione, cessa di conseguenza l'applicazione di legge, la quale è da riferirsi alla sola esistenza del fatto, che cioè l'individuo professi una religione.

Noi però vogliamo maggiormente convincere i nostri avversarî della verità del nostro assunto con prove ancora più chiare.

Con l'art. 374 Codice penale il legislatore puniva il reo di falso giuramento decisorio, con la interdizione dai pubblici uffici, vietava che fosse più ammesso a giurare o a deferire ad altri giuramento, gli vietava di essere assunto come perito o giurato, e di deporre in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni; aggiungeva il carcere e la multa estensi-

bile a lire 2000. Quest'articolo però venne abrogato. Da ciò si trae una conseguenza imprescindibile e logica, cioè che se il legislatore si fosse stimato competente a punire il reato di falsa testimonianza in sè stesso, non avrebbe abrogato questo articolo; ma siccome il legislatore ha voluto guardare il solo utile che nasceva dall'adottare un tal mezzo, ed ha ritenuto che il giuramento deferito o riferito, altro non fosse che una transazione offerta dall'altro contendente in giudizio, ha conchiuso con la nota massima *volenti non fit injuria*. Quindi l'altra parte contendente ha voluto servirsi di questo mezzo di transazione della lite appellandosi alla coscienza del contrario e da ciò ne è derivato il danno della perdita della lite? Tanto peggio per colui che ha deferito il giuramento o lo ha riferito, mentre egli stesso ha voluto il suo danno; ma la falsità, il disprezzo del principio religioso non può esser punito dal legislatore che è incompetente in questo campo di transazioni e di mezzi termini che potendo anche riuscire utili non hanno però il merito di esser veri. E quì vuolsi anche notare come il legislatore non ha trovato in questo fatto una violazione alla fede pubblica, ma alla privata solamente, e quindi è stato alieno dal volere adoperare un rigore poco giustificabile, mentre non tutte le generazioni nè tutti i popoli convengono in un determinato ordine di idee riflettenti verità relative. Ad esempio noi troviamo nell' epoca stessa che gli storici ci assicurano esser varia la fede del giuramento presso i Romani. Montesquieu in fatti nella sua opera, grandezza e decadenza dei Romani, riporta in nota un passo di Polibio così concepito — » Se imprestate ai Greci un talento, lasciandovi indurre dalle promesse, dalle canzoni e da venti testimoni, egli è impossibile che vi mantengan la fede. Ma fra i Romani, o sia che si debba render conto del pubblico soldo, o di quello dei particolari, è ognuno fedelissimo a cagione del giuramento che ha fatto ». Vedasi dunque che talune così dette verità non hanno lo stesso valore per tutti, e

che perciò il legislatore si astiene per quanto non è di sua competenza, di proclamarle.

Per contrario poi noi troviamo comminate le pene contro i falsi testimoni. Questo fatto più che riguardar l' interesse e la volontà privata, riguarda l'ordine pubblico. Quando io segno in nota un testimone e lo dichiaro alla giustizia perchè fosse chiamato a deporre sopra un fatto che gli costa, io non desidero certamente che il teste dica il falso in mio danno ed in vantaggio del mio avversario, ma la mia volontà è che dica il vero e sia imparziale. Non così avviene però quando deferisco o riferisco giuramento, mentre il mio avversario è interessato a respingere la mia istanza ed a guardare il suo vantaggio anzi che il mio. Ma quando il testimone dice il falso si fa gioco della pubblica fede e della giustizia che lo chiama a deporre.

Finalmente il perito, il testimone in causa penale di ordine pubblico, trovansi nella stessa condizione di tradire la pubblica fede, e non già di ledere l' interesse di un avversario legale, in proprio vantaggio.

Quindi la pena è diretta contro il danno che si arreca con la falsa deposizione, la quale tradisce la pubblica fede, nuoce all'interessato che fu vittima del dolo del perito, del testimone, dell'interpetre, e non è diretta contro la offesa alla religione; e che sia ciò vero ne adduciamo un altro esempio.

Con l'art. 373 Codice penale, il legislatore diminuisce di un grado le pene comminate contro i falsi testimoni o periti, quando questi siano stati uditi senza giuramento. Il legislatore ha diminuita la pena in mancanza di giuramento, non perchè avesse voluto punire la offesa alla religione, ma solamente perchè essendo la stessa un mezzo più potente ad ingannare la pubblica fede, coloro che aggiungono alla loro asseveranza falsa questo mezzo, sono maggiormente rei, stante che il dolo si appalesa chiaro assai e manifesto, e ci si permetta la espressione, quasi più intenso. Quindi la pena è diminuita quando non siasi fatto uso di questo mezzo più facile ad ingannare la pubblica fede. Ora se la pena più grave non è comminata

solamente per colui che abbia prestato giuramento a norma della religione dello Stato, ma in generale per chiunque ha giurato senza distinzione nel giuramento di una piuttosto che di un'altra religione, rilevasi di leggieri che la pena è diretta contro il danno nascente dalla falsa deposizione, e contro il tradimento alla fede pubblica.

Onde dopo tali pruove noi ritorniamo sul nostro primitivo assunto e diciamo, che colui il quale non professi alcuna religione trovasi nell'incapacità giuridica di prestare il giuramento che gli si chiede, e diciamo ancora che questo mezzo di cui si serve il legislatore non costituisce dovere giuridico nello stretto senso, ma solamente costituisce una condizione di fatto alla quale può sottomettersi volontariamente l'individuo il quale dichiari di professare una qualche religione, e non già colui il quale asserisce di non professarne alcuna.

A questo punto del nostro dire rispondiamo ad una obbiezione che ci si ripresenta sotto altra formola, mentre la combattemmo già in tesi di principio.

Ci si dice: quante volte il libero pensatore si negasse di giurare perchè il giuramento è in controsenso delle sue convinzioni e queste convinzioni riflettessero i grandi principi relativi alla verità, alla morale, alla giustizia, in questo caso solamente si potrebbe rispettare la libertà del suo convincimento; ma poichè la convinzione del libero pensatore si dice esser quella la quale nega « il principio unico ed assoluto da cui emana la » legge dell'ordine morale, distrugge nell'uomo il sentimento » del dovere, ripone il dritto nella preponderanza della forza, » surroga il principio dell'utile a quello del giusto, sottomette » l'impero dell'intelletto al cieco predominio delle passioni, » rende snervata ed impotente l'autorità delle leggi, forma del » capo del potere supremo o un mostro di tirannia o un di» spregevole fantoccio, e rompendo i vincoli che legano l'uo» mo all'uomo, il cittadino al cittadino, le parti al tutto, sov» verte sin da' fondamenti il grande edifizio della civile so» cietà », si conchiude non potere il libero pensatore accam-

» pare la libertà di coscienza, non essendo questa libertà, ma » una sfrenata ed arrogante pretensione di professare impunemente massime inique e sovversive della verità, e della pub» blica felicità ».

A nostra volta dobbiamo confessare che la filippica del professore Barbanera, di sopra riportata, per quanto è concorde e ragionevole pel suo assunto, per altrettanto manca del pregio della novità, essendochè la stessa ci fa la impressione d'un brano di predica di Monsignor Dupanloup. Ma adagio adagio diciamo al dotto professore.

La convinzione del libero pensatore se dà il risultato di negare la religione, il suo culto esterno ed interno ed anche Dio rivestito di tutti quegli attributi che gli hanno assegnati coloro i quali non lo conoscono, non dà però il risultato a cui arriva il professore, di negare cioè la legge morale, il sentimento del dovere, del giusto, di negare l'impero dell' intelletto, l'autorità delle leggi, il potere dello Stato, i vincoli di umanità ed il fondamento della civil comunanza. Se il lodato scrittore non è addirittura campione e sostenitore del dritto Divino, ci concederà per poco che in materia di scienza, di religione, il legislatore è tanto incompetente per quanto non dice più, voglio che la direzione della cosa pubblica sia livellata al tale principio scientifico o religioso; ma solamente si serve del progressivo incremento scientifico in generale per manodurre i cittadini alla condizione del maggior benessere possibile, e cerca contemporaneamente di servirsi del mezzo religioso, senza imporlo però, in tutto ciò che gli possa dar la risultanza di un utile sociale. Però è necessario notare che cura ancora di purgare tutte le disposizioni di legge dalle pastoje inferitevi dal principio religioso, come il matrimonio civile ed altro. Da ciò deriva chiaro il concetto che il legislatore non fonda più come una volta l'edifizio della civil comunanza sul dritto Divino.

La sorgente della morale, della giustizia e di tutt'altro di che parla il lodato professore, trovasi nella legge di esistenza

umana. Questa legge è quella da cui scaturiscono i dritti e doveri dell'uomo, e non l'altra a cui vorrebbe farsi allusione, essendochè per le cose tutte di cui discorremmo nella parte prima di questa scritta, sembraci di leggieri dimostrata la falsità dello assunto di coloro che pur ora avversando la corrente scientifica ed il progresso umanitario, sostengono tuttavia l'applicabilità delle teoriche del dritto Divino.

La legge morale dicesi scaturisca dalla ragione universale di Dio partecipata all'uomo col mezzo della ragione naturale. Ma il libero pensatore non nega già la ragione naturale, non nega i doveri, i vincoli di umanità; che anzi si riporta sempre alla ragione. Può per avventura supporsi che questa ragione l'abbandonasse sol perchè egli nega l'esistenza della causa primitiva di quella sua ragione? Se così potesse essere, e tanto potesse avverarsi per un momento solo, oh in questo caso cesserebbe di ragionare metà del genere umano!

Bando perciò alle parole vuote di senso e maggior ponderazione sui fatti. Se tutti coloro che si presentassero come testimoni, periti, giurati, interpetri, od ai quali fosse deferito giuramento, pria di prestarlo dichiarassero di opporsi a tale atto il loro convincimento filosofico, potremmo esser pur certi che l'umanità fosse in via di perfezionamento, mentre senza dubbio è più degno di fede colui che ha tanta lealtà da dichiarare che il mezzo del giuramento a nulla approda per lui, anzi che colui il quale, pur maledicendo alla pubblica fede, si serva di mezzi autorizzati dalla morale gesuitica, si serva di restrizioni mentali, per le quali asserisca il falso e dica in sè stesso: *juravi lingua, mentem injuratam gero*. Il legislatore vuole scovrire il vero: la legge non impone a viva forza con la sanzione penale il giuramento a chi non professa religione, ma solamente vuole una promessa solenne di colui che dovrebbe giurare, perchè anche in mancanza del giuramento non inganni la pubblica fede e l'interesse della società. Tale è il nostro convincimento per lo quale affermiamo ancora una volta che il giuramento non sia un dovere civile.

CAPO IV

LA RELIGIONE NON DEVE SERVIRE ALLA POTESTÀ CIVILE COME UN MEZZO POLITICO — LA SORGENTE DELLA MORALE NON DEVE SCATURIR DALLA RELIGIONE.

—

L' uomo nato di donna è di breve età,
e pieno di travagli.
Egli esce fuori come un fiore, e poi
è riciso; e fugge come l'ombra, e
non istà fermo.
Ma l'uomo muore, e si fiacca; e quando l' uomo è trapassato, ov'è egli?
GIOBBE — *capo XIV*.

La religione imposta — la società in cui si viene alla luce — i bisogni della vita — costituiscono la lotta perenne dell' uomo. Il sentimento religioso, di cui parlammo nel capo I.° di questa seconda parte, fa accettare all'uomo quella religione che gli viene imposta con la educazione. La necessità della vita socievole gli fa accettare le leggi ed i costumi della società in cui vive. Le necessità della vita gl'impongono il dovere del lavoro come mezzo a soddisfare i bisogni della vita stessa.

Quindi la lotta con la superstizione religiosa, con i pregiudizî sociali e con la deficienza dei mezzi atti a soddisfare i bisogni della vita. A tutto ciò si aggiunge la fatalità del cuore

umano che balestra l'uomo fra le passioni ed il dovere, fra il desiderio di grandi cose e la deficienza di esse. Problemi ardui della scienza, i quali scandagliati per poco dan luogo a gravi riflessioni. Perchè esiste? D'onde viene e dove va l'uomo? E perchè la morte dopo la vita? Questa comparsa dell'umanità sulla terra a qual pro? Se vi è un fattore del tutto, non è forse come ce lo dipinse Epicuro, neghittoso cioè e poco curante di ciò che avviene, indifferente a fare il bene ed a prevenire il male?

Ardui problemi li dicemmo e tali nel vero essi sono! La scienza non può che far congetture — essa non li ha risoluti! Quindi nulla ne dicemmo, perchè fin dalle prime pagine di questa scritta affermammo non esser questo il nostro compito: i convincimenti nostri li terremo per noi, ma appunto perchè sono convincimenti e non verità dimostrabili scientificamente, non li riportiamo in queste pagine, e diciamo per vece di voler rispettare pienamente tutte le contrarie convinzioni.

Accennammo però a tutte le dubbiezze di sopra esposte, perchè quelle appunto furono il punto di partenza delle varie religioni. Esse servirono a giustificare tutto ciò che si volle — la vita una grazia — la morte un bene — le amarezze una prova — la schiavitù un dovere — l'anima immortale — un'altra vita per le ricompense o le pene. Ed i ministri delle religioni i rappresentanti d'un Dio a tutti ignoto — questi ministri, interpetri del volere della Divinità, padroni di trucidare migliaja e migliaja di vittime — despoti a segno d'inibire che si pensasse — carnefici ancora più raffinati da bruciar vive le loro vittime. La potestà civile quasi sempre loro complice — il più delle fiate loro schiava — Ed è tal cosa, quest'ammasso di scempiaggini, che può meritar nome di religione e di religione vera?

Che l'uomo nato di donna, dopo breve età e lunghi travagli, fuggevole qual'ombra nell'eternità del tempo, venga reciso dalla falce della morte, è un fatto innegabile; ma che poi avvengano dopo la sua morte tutte quelle metamorfosi pre-

dicate dalle religioni varie, è ciò appunto che non merita fede scientifica, perchè fino ad ora non mai dimostrato, ma solamente conjetturato.

Possiamo quindi ammettere come benefica quella disposizione di legge che impone la credenza di un fatto al quale lo stesso legislatore può non prestar fede ? E sarà lecito, anche nel fine di bene, ingannare il proprio simile sopra un fatto di tanta importanza , qual'è quello che può per avventura servir di regolo alle azioni della propria vita ?

Non mancarono secondo che dicemmo fin dal principio , i sostenitori di tale teorica, ma dicemmo ancora che il legislatore civile non può invadere il campo della coscienza individuale, essendochè la credenza o la miscredenza nel campo del soprannaturale non può cadere per nulla sotto la sanzione del legislatore politico.

Negando però , come noi facemmo , ogni ingerenza del legislatore politico in materia di libertà di convincimento , per la quale la religione non possa nè debba servire quale un mobile al legislatore, può e deve quest' ultimo mantenere alti ed inalterati i sentimenti della pubblica moralità, con qualche altro mezzo politico, in luogo di quello della Religione ?

La religione per noi è la vita dell' anima che si apre ai pensieri che discendono dall' ignoto : l' animo umano si eleva e si sublima nel pensare ad una causa necessaria ignota superiore all' uomo tanto da non poter essere studiata. Quindi la religione essendo qualche cosa che riguarda il pensiero, non può imporsi materialmente all' uomo e rimane estranea alla sanzione del legislatore perchè rientra nella libera coscienza dell' individuo. Questa religione perciò è tale che non subisce regole ed è tal cosa che va soggetta a grandi difformità nelle menti umane : alcuni daranno più peso ed altri no alle congetture religiose : chi ne diverrà fanatico e chi ne rimarrà indifferente ! Quindi il legislatore deve partire da ben altra sorgente per mantenere alti i sentimenti della moralità pubblica, per evitare la corruzione ; e questa sorgente deve essere quella

della istruzione pubblica. La pubblica istruzione servirà a mettere ogni uomo nel grado di conoscere i proprî dritti e doveri, appresi i quali i costumi diverranno buoni e terran luogo di leggi. « Si justus es, pro lege tibi mores sunt » dice il verso di Menandro, e Macchiavelli nelle deche di T. Livio dice pure che: » Non si trovano nè leggi, nè ordini che bastino a frenare una » universale corruzione. Perchè così come gli buoni costumi » per mantenersi hanno bisogno delle leggi, così le leggi per os- » servarsi hanno bisogno de' buoni costumi ». Ora per purgare i costumi d' un popolo e renderli buoni, fa d' uopo non solo d'una buona amministrazione che accresca il benessere sociale, ma è necessario ancora che si istruiscano gli individui consociati, mentre a noi non piace affatto la teorica di quegli scrittori i quali sostengono potersi adoperare la religione quale un mezzo pietoso ad ingannare le masse per farle quindi adempiere alle obbligazioni non perfette, secondo sono appellate da taluni scrittori. Noi però sosteniamo che le leggi ed i precetti religiosi a nulla valgano in rapporto allo spirito della generazione moderna per fare allontanare il vizio quando questo non è fuggito per convincimento proprio dell' individuo, e la maggior parte della gente ignorante si permette pur troppo di commettere un'azione turpe pensando al rifugio che ha presso il confessionile che l' assolve dalle pecche: la religione per questa gente è il dio mercurio che le serve a fare eseguire quelle azioni che ripugnano con la propria coscienza, e col proprio convincimento. Ma quando per contrario l' individuo mediante una istruzione anche relativa, si troverà in grado di agire per propria coscienza, allora solamente potrà rialzarsi la dignità umana e dar bando a non poche colpe e vizî che oggi sono sorretti dalla stessa superstizione. Per noi sta che far vivere una generazione in un pietoso errore, per poterla manodurre come si vuole, è cosa che ripugna alla natura umana e ne calpesta i più sacrosanti dritti alla sua perfettibilità.

La istruzione da darsi alle masse se non può certamente essere qualche cosa di metafisico, dovrà per fermo accostarsi al

punto in cui si arriverà ad inculcare alle masse i vincoli sacri di sociabilità ed i doveri che ne nascono, e quindi dovrà ancora darsi opera a che ognuno sappia rispettare gli altrui dritti ed eseguire non pure quelle prescrizioni che nascono da' proprî doveri, ma ancora quelle più minute prescrizioni che nascono dai vincoli naturali di benevolenza e pietà umanitaria. Bisognerà in ogni modo che il legislatore mantenga sempre vivi nell' animo delle masse que' sentimenti di dignità e di eroismo che possono suscitarsi mediante la riproduzione e la ripetizione di antiche gesta eroiche nazionali; e siamo pur certi che se lungi dal dar esca alla superstizione si adoperasse ogni mezzo da allontanarla, si arriverebbe al punto che i popoli da sè soli adempirebbero a' proprî doveri, e le leggi ed i precetti religiosi rimarrebbero solamente un monumento storico.

Ma a noi non è dato certamente designare il metodo a tanto fare, mentre qui trattiamo una quistione di principio e non ci è concesso discendere a dettagli. Quindi non potremmo certamente svolgere un progetto all'uopo, sia perchè supererebbe la portata delle nostre forze e sia ancora perchè non sarebbe quì il suo posto.

Per le quali cose noi affermiamo che la istruzione e la educazione elevino le masse , la plebe , alla dignità di popolo ; e che in tal modo solamente può ottenersi la civiltà, e la distruzione dei pregiudizî sociali e delle superstizioni religiose.

Ma però noi prevediamo che non pochi ci grideranno la croce addosso , e ci predicheranno che la istruzione è un coltello a due tagli , che il più delle volte ci offre per risultato la negazione e non già l'affermazione dei buoni principî : che dalla istruzione nasce la corruzione e non la civiltà , essendochè le masse vogliono esser mantenute a freno dal timore ; e ci diranno da ultimo che a nulla approderà la istruzione, mentre Roma pagana ci dà da un lato lo esempio di uomini illustri e sapienti — ci dà lo esempio del progresso della scienza del dritto — ci dà lo esempio dell' alto sapere di quei giureconsulti che a buon dritto furono appellati i legislatori della umanità ;

e per contrario la storia ci offre che in quello stesso stato di civiltà e di abbondanza di sommi ingegni, il popolo fu maisempre corrivo alla superstizione, la quale non fece difetto talvolta neanche in quei sommi legislatori !

Ma s' ingannano di partito coloro i quali affermano tali cose. La nostra bandiera é quella che impone il dovere di dire ad ogni uomo la verità, di dirla tutta quanta, di dirla ad ogni costo quali che possano essere le conseguenze che dalla stessa promanano ! Ogni uomo, ogni cittadino, specialmente in quelle cose che riguardano il perfezionamento morale ed intellettuale del suo simile, non può, non deve tacergli nessuna verità, sotto pretesto che dalla stessa ne possano derivar conseguenze non buone nel carattere di colui che apprende tali verità.

Premesso ciò noi procediamo oltre nel nostro assunto e diciamo.

In primo luogo la istruzione e la educazione non possono scompagnarsi da quel dovere che incumbe ad ogni uomo, di predicare cioè al suo simile quelle verità e doveri nascenti dalla legge di esistenza umana, pei quali ogni uomo non può cessare di uniformarsi ai precetti della integra natura umana : colui il quale non ostante la buona educazione ed istruzione si allontanerà dal sentiero tracciatogli dalla legge umanitaria, sarà ricondotto sullo stesso per opera della legge, mentre chi commette reati, soggiace alla sanzione della legge scritta. Come mai adunque potrà negarsi la istruzione, sotto pretesto di un bene male inteso, mentre essa costituisce per l'animo umano quello che il cibo costituisce pel corpo fisico ? E lo stesso Aristotile disse che egli studiava per mettersi al caso di fare da sè solo, per effetto della conoscenza dei suoi doveri, quello che gli altri uomini facevano per timor delle leggi !

E noi diciamo a nostra volta che le statistiche penali offrono il maggior numero di rei fra coloro che mancano in tutto di istruzione; e che se le masse fossero istruite, gran parte di quello che potrebbesi spendere per la istruzione, si risparmierebbe sulle spese dei giudizî penali e delle case di pena.

In secondo luogo affermiamo che la corruzione è figlia della ignoranza dei propri doveri : se l'uomo non conosce per qual ragione gli è inibito di procedere ad una determinata azione , di astenersi dal commetterne un'altra , egli si rivolterà sempre contro una determinata sanzione di legge sia naturale che scritta , stante che riterrà questa legge stessa nella sua sanzione , quale un insulto alla sua libertà. Ma quando per vece comprenderà in certo modo la ragione della convenienza o sconvenienza d'un determinato atto comandato od inibito, egli allora subordinerà la sua volontà alla sua ragione, e non porterà perturbamento all'ordine sociale. Come dunque può affermarsi da senno che la istruzione porti danno e non giovamento alla comunanza sociale , se quella solamente è capace di elevar l'individuo alla dignità di uomo ? Ovvero si pretende ancora di rimaner le masse nella ignoranza , avvolte fra i pregiudizî e le superstizioni per dirigerle a proprio beneplacito ? La meta nostra però è quella della civiltà , e coloro i quali non sono per questa sono falsi apostoli dell'umanità. Le masse ignoranti , fanatiche, superstiziose, possono servire al despota , al tiranno , ma non mai alla umanità la quale non avrà progresso nè civiltà fino a quando la istruzione non sarà alla portata di tutte le menti ; onde bellamente si espresse Leibnizio quando disse « datemi per un secolo la pubblica istruzione, ed io vi muterò il mondo.

Da ultimo poi ci intratteniamo sopra un fatto di alta importanza storica , il quale pare non fosse privo di un fondo di verità , allorquando lo si annunzia , senza che lo stesso venga bene studiato. Tale fatto storico consiste in ciò , che presso i Romani , nel tempo in cui la scienza del dritto e la civiltà sembra abbiano toccato il loro apogeo, la superstizione fu più che mai il patrimonio di quel popolo che dette pegno certo della sua più grande corruzione.

Rispondiamo a tale argomento di non lieve portata, secondo che i lumi della filosofia della storia , ci mettono in grado di poter spiegare. Il popolo romano fu , e della essenza del suo

spirito non troviamo riscontro nell'epoca presente, per cui l'argomento de' nostri avversarî mal reggerebbe al paragone dei popoli presenti e dell'essenza del loro spirito. Il popolo romano ci dà l'esempio di un grande accentramento nello Stato il quale assorbe ed annulla le individualità de' cittadini; questo popolo pel suo spirito nazionale è centralizzatore e ci dimostra che la sua aspirazione costante fu quella di assorbire in sè come in un fascio, gli elementi sparsi della umanità. Quindi ci vien fatto chiaro che mentre curò grandemente il progresso della nazionalità propria, annullò quella degli altri popoli; e questa missione universale antinazionale a danno degli altri popoli, procedeva dal carattere del popolo romano che da un lato era universale e tendeva ad espandersi, e dall'altro era esclusivo e tendeva ad assorbire gli altri in sè. Questo egoismo nazionale fa scomparire l' individuo a fronte dello Stato, ed è tale la potenza e la energia dello spirito nazionale, da modellare sopra di sè il carattere popolare, le istituzioni morali, la vita tutta secondo i fini dello Stato. L' individuo, il cittadino romano, sacrifica tutto alla grandezza di Roma ed allo splendore del nome romano. Laonde noi possiamo convincerci di leggieri come tutto mirasse ad un fine determinato, e che perciò tutte le istituzioni concorressero a formare lo spirito del popolo romano quale espressione della sua nazionalità. Qui cade in acconcio riportare le parole del *Rubino* dalla sua opera dal titolo — *Indagine intorno all' istoria ed alla costituzione romana* — il lodato autore così si esprime — » La forma che » assunsero tutte le Instituzioni prova che nessuna parte si la- » sciò sviluppare spontaneamente, nè poggiare sopra d'un gran » numero di tradizioni sconnesse; dovunque si manifesta lo » sforzo d' insinuare nell' animo un principio supremo, e di » tradurlo, colla logica più rigorosa, nelle regole, nelle forme, » ne' simboli particolari ». Per la qual cosa noi rileviamo che la religione del pari nel popolo romano, non servì che a quel principio supremo informatore di tutte le cose, al fine cioè della grandezza di Roma.

Onde la religione non era consigliata che dall'utile e dall'egoismo, essendochè i romani non veneravano gli Iddii loro pel rispetto dovuto alla divinità, ma solamente perchè quegli stessi Dei ricompensavano con la loro protezione gli adoratori. Da ciò ebbe origine il *votum* ch' era un sacrificio da farsi agli Dei dopo ottenuto un determinato beneficio: il *votum* in altri termini era una obbligazione sottoposta ad una determinata condizione, e quindi si contrattava cogli Iddii, come ora si contratta co' Santi!

Quindi noi ci diamo ragione del perchè non si osò mai attentare alle istituzioni nazionali, alla religione di Roma, da cui nasceva la grandezza del popolo romano, e per cui il bene individuale veniva posposto al generale, perchè lo spirito informatore di quel popolo mirava all'opera dell'assorbimento delle altrui nazionalità ed al proprio esclusivismo.

Dalle quali esposte cose noi rileviamo che il progresso nella scienza del dritto non fu consigliato che dalla necessità dell'attuazion della legge di esistenza umana da cui nascono i bisogni umani, e che la religione non essendo che un sentimento, fu data una direzione pratica al sentimento religioso, in corrispondenza del fine a cui mirava il popolo romano, ma della religione stessa non si occupò la scienza che per consolidarla meglio quale una istituzione dello Stato. Quindi la scienza, quando si occupò della religione, rimase anche essa sottoposta alla influenza dello spirito nazionale e non si allontanò dal tipo nazionale di tutte le istituzioni, e perciò la superstizione allignò talvolta anche fra sommi ingegni.

Avendo fino ad ora passato in rassegna i punti culminanti che caratterizzano la essenza dello spirito romano, ritorniamo un poco sullo spirito de' popoli civili dell'epoca presente.

Il portato della scienza al punto in cui siamo ci mette in grado di poter liberamente affermare che lo Stato debba innanzi tutto rispettare le individualità singole, imperochè l' individuo come fattore di questa grande istituzione sociale, lo Stato, non può scomparire nè essere assorbito dallo stesso. Lo Stato

è per l' individuo, e non l' individuo per lo Stato; quindi il bene generale deve conciliarsi con quello individuale, ma non distruggerlo. Lo Stato serve a far rispettare l' attuazione della legge di esistenza umana, quindi non può essere usurpatore, non può tendere a conquiste in disprezzo di quella legge stessa alla cui attuazione è deputato. Al presente non è più il popolo romano che egoista ed accentratore tende alla espansione della sua nazionalità ed alla distruzione delle altrui, essendochè la nazionalità non serve ad altro che a bilanciare ed equiparare le utilità fra individui stretti fra loro per legame di lingua, di costumi, di abitudini, di clima. Ma l'una nazionalità debbe rispettar l' altra: l' individuo non è straniero all'altro che di nome, ma unica ed universale è la colleganza fra tutti, quella che nasce da' vincoli umanitarî, per cui tutti gli uomini sono fratelli.

Gli Stati sotto pretesto d' interessi male intesi mossero le guerre agli altri Stati, aizzando i popoli sotto il falso riguardo della diversità di razza, di nazionalità. Ma al presente la prima nazionalità, quella che precede tutte le altre è la umanitaria. Quindi fa d' uopo come primo e principale elemento quello della tolleranza reciproca e dell' amorevolezza, da cui nasce necessariamente l'attuazione di quel primo e principale dovere morale d' istruire il proprio simile e farlo rifuggire e salvarlo dalle tenebre della ignoranza, che sono causa inevitabile e necessaria della demoralizzazione umana. Qual cosa mai non può ottenersi da una massa ignorante guidata da vili e falsi subillatori? Basta leggere la Storia per convincersene e specialmente in materia d' intolleranza religiosa! Ma istruite la massa, la plebe, ed avrete il popolo, il quale saprà procedere oltre di pari passo con i portati della scienza all'affermazione della giustizia e della verità; e così questa plebe non più fanatica perchè divenuta popolo civile, imporrà la necessaria attuazione alla Somma Potestà, di quelle leggi che sono richieste dalla legge di esistenza umana, da' bisogni della progredita civiltà, ed una volta indirizzate le menti ad uno scopo comune

di benessere sociale, lungi dal riprodursi di frequente le sanguinose rivoluzioni di cui la Storia ci fa edotti, la umanità può sperarsi sarà per procedere in un campo di evoluzioni salutari e benefiche alla pur troppo infelice razza umana.

Il portato della scienza dicemmo esser quello per lo quale non più lo Stato assorbe l' individuo, ma ne rispetta la sua personalità.

Le rivoluzioni tutte intesero quasi sempre a questo scopo cioè di abbattere i fatali risultamenti della dottrina del Dritto Divino, e tale non potrà giammai negarsi essere stato uno dei passi più potenti sul cammino dell'umana famiglia, le cui gravi e benevoli conseguenze l'epoca presente ci fa chiare; essendochè quegli stessi potentati i quali tuttora si arrogano per Dritto Divino la potestà di regnare, non osano opporsi alla corrente impetuosa de' nuovi principî, e quindi dan mano essi stessi alla evoluzione dello spirito moderno de' popoli, per non essere schiacciati dalla rivoluzione. Ma questo gran portato della ragione de' tempi, che l' individuo cioè non sia per lo Stato, ma bensì questo per quello, è stato calpestato da' falsi apostoli del vero, i quali lungi dal rispettare le individualità altrui, sol perchè a parte del potere, spiegarono uno spietato egoismo individuale per lo quale intenderebbero; in controposto di quanto avveniva all'epoca de' romani; non solamente non farsi assorbire dallo Stato, ma assorbire essi stessi e lo Stato e le individualità altrui sotto mentito nome di amici della umanità.

Per tal cosa ne sembra, a non pochi, non curanti d'altro che del proprio individuo, esser falsi all' intutto i postulati della scienza, od esser per lo meno belli in parola, ma inetti nella pratica attuazione. Son teorie, essi dicono; ed han fatto cattiva prova nel mondo della realtà.

È pur troppo vero che grandi risultamenti nell'ordine reale de' fatti non dettero quelle teorie, ma di chi mai la colpa se non degli uomini poco onesti che per mutar di tempi e di bandiere non mutarono mai quella del proprio interesse? Uomini incapaci di proponimenti generosi, eunuchi di nobili a-

spirazioni furono questi uomini e possono per avventura meritar essi un tal nome, ovvero dovrà l'umanità riconoscere piuttosto negli stessi, nuovi tiranni sotto mentite spoglie? Quindi i principî e le istituzioni non cesseranno di esser buoni sempre che gli uomini siano onesti, e non tratterebbesi già di mutar la natura umana per dare splendore alle grandi istituziozi; ma solamente dovrebbero educarsi gli uomini e dire con Leibnizio.

Datemi per un secolo la pubblica istruzione, ed io vi muterò il mondo.

PARTE TERZA

IL DRITTO PUBBLICO E LA GIUREPRUDENZA - UNA DICHIARAZIONE - UN VOTO - EPILOGO E CONCLUSIONE.

CAPO I.

UNA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA NOSTRA PRECEDENTE MONOGRAFIA SUL MATRIMONIO DEL PRETE CATTOLICO.

—

E buon per me, se la mia vita intera
Mi frutterà di meritare un sasso
Che porti scritto: » Non mutò bandiera ».
GIUSTI.

Nell'anno 1871 demmo alla luce una monografia (1) relativamente al matrimonio del prete cattolico, e colla stessa sostenemmo che le persone obbligate al *celibato cattolico*, non possano contrarre *matrimonio civile*, secondo la legislazione italiana. Non mancarono però individui che nel leggere la nostra scritta ne fraintesero il concetto informatore, ed appunto perciò ci dichiararono per lo meno sostenitori della potestà temporale, ed al presente, in leggendo la presente scritta sul giuramento,

(1) La Religione dello Stato ed i culti tollerati secondo il Dritto pubblico italiano, nonchè il matrimonio del Prete cattolico. Osservazioni di Michele Torelli in risposta alla Monografia del signor Morrono sull'uguaglianza de' culti. — Napoli tipografia di Antonio Cons 1871.

intenderanno ancora meno come si possa sostenere l' assunto della precedente scritta e quello della presente, senza cadere in manifesta contradizione. Ma siccome noi non siamo adusati a sostenere secondo la occasione due cose diverse, perchè rispettiamo più i nostri principi, che l'altrui libito, così facciamo una dichiarazione che serve ad illuminare un poco, coloro i quali fraintesero il concetto della nostra precedente scritta.

Nella scritta pubblicata nel 1871, noi dicemmo che la religione non può imporsi dal legislatore al popolo, ma che il legislatore italiano aveva voluto rispettare il costume religioso del popolo italiano e la sua tradizione storica, ed aveva perciò segnato l' art. 1.° dello Statuto del 4 marzo 1848. La interpetrazione di quest'articolo nelle sue pratiche conseguenze, la facemmo ne' seguenti termini.

Dicemmo che dall' art, 1.° dello Statuto desumevasi, tenuto conto della legislazione italiana, della scienza e dello spirito dei popoli; che vi era *libertà di pensiero, in materia di religione, non soggetto al potere del legislatore*; e procedendo su questo tema dimostrammo che ogni cittadino italiano può seguire la religione dello Stato, e può anche non seguirne alcuna per effetto del principio della libertà di coscienza.

Dicemmo in secondo luogo che per effetto della sanzione legislativa del detto art. 1.° dello Statuto, vi era *libertà di azione, non contraria alla legge*; onde non potevasi impiantare in Italia un tempio di una religione che non fosse fra le tollerate, senza una speciale permissione del governo.

Dicemmo in terzo luogo che *la Religione Cattolica Apostolica Romana era la Religione dello Stato*, perchè il legislatore non aveva voluto negare il costume religioso del popolo, formato dalle tradizioni storiche e dalla consuetudine secolare; ma che erano tutti liberi di accettarla o no, mentre essa fu proclamata per lo scopo dell'utile sociale, restando in pari tempo libero campo alle generazioni future di progredire ancora.

Dicemmo in quarto luogo che il legislatore avea accordata *protezione alla religione dello Stato*, mentre questa sola era

sussidiata, a differenza degli altri culti tollerati; e che avea richiamato in vigore l'antico Dritto pubblico ecclesiastico col decreto del 17 febbraio 1861 relativo all'abolizione del concordato borbonico del 16 febbraio 1818.

Dicemmo in quinto luogo che per effetto del detto articolo I.° dello statuto vi era *uguaglianza fra le comunioni riconosciute* , mentre se vi era tolleranza di culto , questa non poteva intendersi senza l' esercizio del culto , cosa che uguaglia il dritto all' esercizio del culto della religione dello stato.

Oltre a tali cose sostenute con la guida della sanzione dell' articolo I.° dello statuto , dimostrammo che per effetto del Dritto pubblico ecclesiastico, richiamato in vigore col decreto del 1861, le persone obbligate al celibato cattolico trovavansi nella incapacità giuridica di contrarre matrimonio civile, come persone eccezionate per legge. Se il dritto pubblico ecclesiastico anteriore al concordato è legge per lo stato in tutto ciò che non offende la sovranità dello stato istesso , e se per questa legge quelle persone che hanno contratti voti solenni sono obbligate al celibato , non possono le stesse confondersi con la massa dei cittadini, i quali per regola hanno il dritto alla libertà di coscienza, appunto perchè quelli ligati dai voti cadono sotto la eccezione e non già sotto la regola.

Questa eccezione era per virtù di un *jus singulare* , il quale *est quod contra tenorem rationis juris propter aliquam utilitatem , auctoritate constituentium indroductum est.* In ogni modo soggiungevamo che l' individuo eccezionato, volendo avvalersi del dritto alla libertà di coscienza e mutar convincimento , avrebbe dovuto domandare la sua *deposizione e degradazione* , senza di che non si sarebbe sottratto al *jus singulare* che era il dritto pubblico ecclesiastico il quale lo rendeva incapace a contrarre matrimonio civile.

Tutte le cose dette di sopra sono un sunto per quanto conciso per altrettanto leale della nostra precedente scritta , e ne sembra che la forza del ragionamento sia tale che non avrebbe potuto portarci ad una diversa conchiusione. Sostenemmo

un assunto in controsenso della teorica di molti valenti pensatori, ma il nostro ragionamento partiva dal punto di vista dell'articolo I.° dello statuto il quale parla di una religione per lo stato, e quindi stante quell'articolo a noi ne sembra non possa a buon dritto diversamente ragionarsi. Ma però la nostra tesi fu sviluppata coerentemente ai principî del nostro dritto pubblico interno, e quegli stessi principî di cui ci servimmo in quella scritta sono quelli appunto che informano anche la presente; e per effetto di questi principî la religione dello stato è accettata dal legislatore politico come la migliore relativamente alle altre, ma non come vera in sè stessa, e solamente come utile pel popolo. Ciò non toglie però, che coerentemente ai principî proclamati dalla scienza, il legislatore si chiami estraneo a qualsiasi religione, e che col progresso della civiltà, abolisca l'articolo primo dello statuto e lasci le religioni a loro stesse, come fu nei primi tempi della religione cristiana, secondo ne riporta la storia.

Dopo tale nostra dichiarazione procediamo oltre nel nostro assunto.

CAPO II.

LA GIUREPRUDENZA DELLE CORTI ITALIANE RELATIVAMENTE ALLA QUISTIONE DEL GIURAMENTO, E CONFUTA DELLA STESSA MEDIANTE I PRINCIPI DEL DRITTO PUBBLICO INTERNO DELLO STATO.

—

Tutti gli oggetti cho il legislatore è chiamato a distribuire tra i membri della comunità, possono ridursi a duo classi.
1. I dritti. 2. Le obbligazioni.
I dritti sono in loro stessi, vantaggi, benefici per colui cho ne gode. Le obbligazioni al contrario sono doveri, carichi onerosi per colui cho deve adempirlo.

BENTHAM — *Legisl:*

Dicemmo nel precedente capo qual fosse stata la occasione la quale ci determinò di dare alla luce le nostre considerazioni sulla quistione che occupa al presente i cultori della scienza giuridica ; e quindi stimammo non bastare alla trattazione dell' argomento lo studio dei principî del nostro dritto pubblico interno, potendo sembrare a taluno che forse le Corti italiane nel giudicare la quistione nel senso che il libero pensatore fosse obbligato al giuramento religioso, avessero potuto

ragionare con considerandi ben più gravi di quelli che noi abbiamo dichiarato trovarsi in sostegno della contraria tesi.

Per la qual cosa noi ci prefiggemmo di rassegnare in questo capo, riportandole sinteticamente tutte le ragioni della Corte di Cassazione di Torino, la quale opinò pel dovere del giuramento del libero pensatore, come quella che racchiude in sè tutte le considerazioni riportate dalle altre Corti italiane sull'obbietto; ed ancor sinteticamente, diremo dei principi generali del nostro dritto pubblico, esponendo in linea di confutazione un nostro ragionamento col quale dimostreremo, che per effetto del nostro dritto pubblico interno, il libero pensatore è esonerato dal prestar giuramento religioso. Laonde ci mettiamo all'opera.

1. Fu detto dalla Corte di Cassazione di Torino che era principio antichissimo di legislazione il dovere di ogni cittadino, di recare, a ciò chiamato, la propria testimonianza in giudizio; e l'obbligo di rafforzare e guarentirne la verità e la esattezza con la prestazione del giuramento.

2. Che il rifiuto, il silenzio del testimone, lo rende responsabile verso la giustizia dell'errato giudizio che può derivarne.

3. Che il giuramento, implicando la chiamata di Dio in testimonio della verità di quanto si dichiara (art. 226 proc. civ.), costringe la fede di chi lo presta; dà alla di lui testimonianza la più alta sanzione che possa accompagnare la parola dell'uomo; impone al testimone una specie di funzione pubblica, indicandogli la natura del dovere che egli sta per compiere, e la influenza che la sua deposizione può esercitare sul giudizio; onde la somma importanza del giuramento nel supremo interesse della giustizia, comechè diretto a rafforzare nel miglior modo la prova che innanzi ad essa si spiega; e già scriveva Cicerone « *Nullum vinculum ad adstrigendam* » *fidem jurejurando majores arctius esse voluerunt* ».

4. Che nella legge 1.ª *Dig: de testibus* è detto — » *Testi-* » *moniorum usus frequens ac necessarius est. . . . Adhibere* » *quoque testes possunt, non solum in criminalibus causis, sed*

» *etiam in pecuniariis litibus, sicubi res postulat; ex his, » quibus non interdicitur testimonium, nec ulla lege a dicen- » do testimonio excusantur* ».

Nella legge 3.ª *de fide testium* del Codice Teodosiano — » *Jurisjurandi religione testes priusquam perhibeant testimo- » nium, jamdudum arctari praecipimus* ».

Nella legge 16 Codice *de testibus* — » *Constitutio jubet non » solum in criminalibus judiciis, sed etiam in pecuniariis, » unumquemque cogi testimonium perhibere de his, quae no- » vit, cum sacramenti praestatione, vel jurare se nihil com- » pertum habere* ».

5. Che questi due principî del dritto romano sono dichiarati e muniti di sanzione penale dalle leggi che ci governano giusta gli articoli 162, 176, 179, 297, 299, 316 Codice Procedura Penale, e giusta lo articolo 370 Codice Penale.

6. Che la legge patria impone una necessità ai testimoni, e non si accontenta di una semplice promessa, nè si abbandona al loro arbitrio o volere — essa impone prestarsi il giuramento tenendo la mano destra sopra i santi evangeli, ed eccettua solamente i non cattolici che debbono prestare il giuramento secondo i riti delle loro credenze; col che non è modificato l'obbligo del giuramento ma la sola forma.

7. Che la disposizione del sopradetto articolo 299 la quale consuona ed armonizza con quella dell'articolo 1. dello Statuto, non ammette un *jus singulare*, un privilegio per gli atei, pei razionalisti, perchè la legge non potea presupporre la esistenza giuridica di costoro, senza rinnegare sè stessa.

8. Che la regola generale sta in riguardo alla religione dello Stato ed alla grande maggioranza della nazione, e che la eccezione si riferisce esclusivamente a quelle altre religioni, le quali, comunque più o meno diverse dalla cattolica, hanno tuttavia, credenze, culto e riti loro proprî; e che per di più sono riconosciute dallo Stato giusta il citato art. 1. dello Statuto.

9. Che il legislatore non poteva introdurre eccezione in fa-

vore di ciò che non si conosce: la qualificazione di culti tollerati conformemente alle leggi ed il precetto per gli acattolici di giurare secondo i riti delle loro credenze, implicano il concetto, che la credenza a cui dichiara il teste di appartenere, sia un' associazione organizzata nel fine di esercitare un culto speciale e pubblico, e di più conosciuto ed ammesso dallo Stato; mentre appartenendo il culto al mondo esteriore non può sottrarsi all' influenza ed al dominio del legislatore civile, al quale incombe il dovere di vegliare alla pubblica morale ed al pubblico ordine.

10. Che invano per sottrarsi alla legge si pone in campo la libertà di coscienza, mentre altra cosa è la sconfinata libertà del pensiero nello sconoscere i rapporti della creatura col creatore; ed altra cosa è la pretesa di essere superiore alla legge e di non essere colpito dalla stessa col negare di prestar giuramento che è atto ad un tempo religioso e civile.

11. Che l'articolo 24 dello statuto pose in principio che tutti i regnicoli sono uguali innanzi alla legge — e la legge 19 giugno 1848 dichiarò che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei dritti civili e politici, ed all'ammessibilità delle cariche civili e militari. Per forza dunque della libertà di coscienza, che il nostro dritto pubblico interno ammette nella maggiore ampiezza possibile, ogni cittadino è libero di professare o non una religione, o di mutarla; non è ricercato se del culto nativo o più tardi adottato egli osservi le pratiche e mantenga la fede, e gode indistintamente di tutti i dritti civili e politici: ma l' individuo così pensante per suo conto, ed anche aberrante in forza dell' individuale libertà, non ha dritto di imporre il suo programma allo Stato. Il sentimento religioso, come la religione e la storia di ogni tempo e di tutte le nazioni dimostrano, è la prima virtù, la più efficace sanzione dello spirito e della legge morale, la quale essendo il primo fondamento dell' ordine e della legge sociale, fa sì che l' individuo non possa pretendere dallo Stato che esso riconosca ufficialmente una classe di cittadini che ripudiano ogni reli-

gione, dettando per essi una legislazione particolare, o derogando espressamente in loro favore alle leggi comuni.

12. Che la dichiarazione del testimone « di non professare alcuna religione » potrà avere la conseguenza di scemare la forza e la credibilità ai suoi detti, comunque giurati, e non mai potrà costituire una eccezione contro la legge; mentre tale pretesa scrollerebbe il principio della sovranità dello Stato e dei suoi più vitali ed inalienabili dritti che vi sono inerenti.

13. Che il giuramento non solo è un dovere imposto dalla legge, ma nei giudizî penali è un precetto d'ordine pubblico, al cui confronto non sono efficaci le individuali opinioni, perchè in presenza dell' interesse della società, l'interesse privato dell' individuo vien meno.

14. Che i quaccheri hanno un culto loro proprio, e quindi il giuramento da essi prestato è conforme al culto stesso che loro inibisce il giuramento; ma che la promessa dei quaccheri secondo la loro religione è un vero giuramento a modo loro.

15. Che non dissimile è la disposizione delle leggi nei giudizî civili, per cui con l'articolo 242 procedura civile è imposto al testimone il dovere di giurare; e che con l'articolo 239 dello stesso codice, quando il testimone non comparisca, o ricusi di giurare o di deporre, senza addurre ragioni legittime, può esser condannato alla pena del carcere estensibile a giorni 30. Le parole *ragioni legittime*, dice la Cassazione di Torino che « certamente queste ragioni non possono essere fuori della legge, non possono essere altre che quelle dalla legge ammesse ».

16. Che per la legge consolare promulgata e resa esecutoria con reale decreto 28 gennaio 1866 n. 2804 è sancito l'articolo 97 così concepito. « I testimoni prima di deporre presteranno » giuramento in questi termini: giuro chiamando Dio in testi» monio della verità di quanto dichiaro. Qualora il culto reli» gioso professato da un testimonio ostasse alla prestazione del » giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione » facendone menzione nell'atto ». Ma dice la lodata Corte che

queste speciali norme e disposizioni costituiscono un *jus singulare* pei consolati e per quei paesi, e che non trovano applicazione nel regno, ove impera in tutto il patrio e comune dritto.

17. Che ammettendosi la libertà di non giurare in persona del libero pensatore, si riuscirebbe a questo risultato, che sarebbe lecito a chicchessia, accampando di essere libero pensatore, di rifiutare la prestazione del giuramento, e sottrarsi in tal modo alle pene più severe sanzionate contro i falsi testimoni, stati intesi sotto il vincolo del giuramento (articolo 365, 373 codice penale).

18. Che per l'articolo 3 disposizioni preliminari del codice civile, non è concesso al giudice nè di aggiungere alla legge, nè di estenderla, non potendole attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole e dalla intenzione del legislatore.

Esposto in tal modo lo stato della giureprudenza, mediante le ragioni della Corte di Cassazione di Torino, le quali compendiano quelle delle Corti inferiori e Tribunali che hanno opinato ugualmente; e non essendo a nostra conoscenza se altre Corti di Cassazione d'Italia abbiano propugnato il principio opposto; noi secondo che dicemmo nella introduzione di questa scritta, ci accingiamo ad esporre un nostro ragionamento, dedotto dai principî del Dritto pubblico interno dello Stato, per lo quale dimostreremo che il libero pensatore nello stato presente della legislazione non è tenuto a prestar giuramento religioso, secondo che la Corte di Torino ha preteso di sostenere; ma che per vece sia tenuto a promettere solennemente, sotto sanzione penale, in caso di falsa deposizione, di dire la verità sui fatti a sua conoscenza e dei quali dee fare testimonianza. Però per fare in modo che il nostro assunto proceda con maggior chiarezza, noi metteremo il nostro ragionamento per la sua logica tessitura in relazione con le varie tesi affermate dalla Cassazione di Torino, distinguendo per mezzo di numeri le nostre risposte alle tesi suddette. Quindi cominciamo a rispondere alle considerazioni della citata sentenza.

1.° Il libero pensatore certamente dee ritenersi che non mette in forse il suo dovere sociale, di recare la propria testimonianza in giudizio, tanto per quanto promette solennemente di dire tutta la verità al magistrato che lo interroga; se non che non intende di garentire tal deposizione con un giuramento religioso, appunto perchè di religione non ne professa alcuna. Ora l'individuo il quale con tanta lealtà dichiara al magistrato, che quella garentia richiestagli mediante una formalità di culto religioso, per lui equivale al nulla, non dà per ciò stesso pegno sicuro che egli sarà per dire il vero? Ma questo individuo se volesse dire il falso si piegherebbe senza altro all'adempimento di una formalità di nessuna importanza per lui, ed asserirebbe una cosa falsa; cosa dalla quale rilevasi che aborre quando dice al magistrato che lo interroga « badate che questa formola di giuramento val nulla per me: proponetemene una più seria a cui lo ho fede, alla quale io professo un culto ». Cosa risponde il magistrato? Giurate chiamando Dio in testimonio; e quindi avviene tuttodì che individui rispettabili si pieghino a ripetere una formola che per essi vale nulla, e a dire la verità non per quella formola poco seria, ma solo perchè devoti per eccellenza ad un culto sublime, al culto della propria onoratezza e probità e pel quale non saprebbero mentire in faccia a loro stessi. Per contrario avviene che non pochi, superstiziosi anche all'eccesso, per mezzo di pratiche e sotterfugî loro offerti dalla stessa religione che dicono di professare, come ad esempio le famose restrizioni mentali, si presentano innanzi al magistrato e mentiscono per la gola, pur offrendogli quella celebre guarentigia che chiamasi il giuramento! Se il giuramento è un atto di culto esterno della religione, e se un uomo non ne professa alcuna, mancandogli il principio come può discendersi alla conseguenza? Cosa sarà obbligato a prestare, quando senza colpa legale manca l'oggetto che dovrebbe prestarsi? Pretendere il giuramento da colui che dichiara non professare re-

ligione alcuna, sarebbe una ridevole commedia che il legislatore non ha mai inteso di volere attuata.

2. Il silenzio, il rifiuto del testimone, lo rende al certo responsabile per legge. Ma qui la Cassazione di Torino erra grandemente, imperochè il libero pensatore quando si rifiuta di prestare un giuramento di una religione che non professa, non si rifiuta già di deporre su' fatti che la giustizia vuol resi chiari, nè serba silenzio sugli stessi. Quindi la quistione non verte su tale estremo, ma bensì sull'altro, qual' è quello di vedere se alla deposizione debba necessariamente premettersi la formula religiosa.

3. La Cassazione sostiene che il giuramento implicando la chiamata di Dio in testimonio costringe la fede di chi lo presta. Tale assunto regge rimpetto a colui che crede in Dio, e che anche credendolo teme la punizione divina in caso di spergiuro. Ma per colui che non crede affatto a questa dottrina, che predica questa esistenza staccata ed indipendente da tutto l' ordine delle cose; per colui che non crede a questa ira divina, e che forse a ragione ritiene questa teorica essersi propagata per infrenare le masse ignoranti e tirarle dove si vuole, qual serietà può mai avere il giuramento religioso? Non si risolve forse in una commedia scandalosamente recitata? massime poi quando i principî d' un individuo essendo noti a tutti, si comprende che il suo giuramento non è stato altro se non una mera formalità che non porta ad utili conseguenze? E non vale molto più per un simile individuo la sola solenne promessa di dire la verità?

Il giuramento religioso non aggiunge alcuna funzione pubblica al testimone, mentre se tanto far potesse il giuramento, farebbe mestieri per aggiungere forza a forza, che tutt' i magistrati ed i pubblici funzionarî si mettessero in una condizione di perenne giuramento per esercitare con maggiore pompa le loro pubbliche funzioni. Ma il dovere del testimone nasce dalla sua condizione sociale, per cui trovandosi in rapporti di dritto con gli altri consociati è obbligato dalla legge nel-

l' interesse della giustizia a deporre i fatti a lui noti. Qual'è dunque questa somma importanza del giuramento, nell' interesse della giustizia, quando lo stesso non ha che una importanza relativa in rapporto all' individuo che lo presta? E quì la Corte si appoggia all' autorità di Cicerone. Ma a prescindere che noi dicemmo già qual valore ebbe la religione pel popolo romano, e quale ne ha per noi allo stato attuale nel pensiero scientifico de' popoli; d' altra parte poi lo stesso Cicerone disse: *est enim jusjurandum affirmatio religiosa. Quod autem affirmas, quasi Deo testis promiseris, id tenendum est, jam enim non ad iram deorum quae nulla est, sed ad iustitiam et fidem pertinet. Quis igitur jusjurandum violat, fidem violat* ». Dunque lo stesso Cicerone parla del giuramento quale un mezzo atto a sapere la verità, anche consideratolo quale un mezzo religioso. Ma se tal mezzo non richiama il teste, a che servirà più questo mezzo? A questo punto rilevasi che l'autorità di Cicerone non fa più al caso nostro.

4. L' autorità del Dritto romano a cui si riporta la Cassazione, ne pare fuori proposito, stante che presso i romani, popolo eminentemente superstizioso, e sottoposto alla pressione di una religione puramente nazionale, pare, per quanto almeno è a notizia nostra, che non vi sia stata proclamata per nulla la libertà di coscienza. Quindi quelle leggi non formerebbero autorità nel caso in disputa, mentre al presente i principi del nostro dritto pubblico interno proclamano la libertà di coscienza.

5. Ma la Corte passa oltre ad affermare che quei principî del dritto romano sono dichiarati e muniti di sanzione penale dalle leggi che ci governano, mediante gli articoli 162, 176, 179, 297, 299, 316 codice procedura penale, e lo articolo 370 codice penale (1).

(1) Procedura Penale.

Articolo 162. Niuno può ricusarsi di deporre avanti il giudice istruttore, ad eccezione di coloro ecc.

Onde noi in nota abbiamo riportati i precitati articoli, per rendere più agevoli a chi legge, le cose che saremo per dire relativamente ai detti articoli sui quali ha considerato la Cassazione di Torino.

Per effetto dell' art. 162 p. p. niuno può ricusarsi di de-

Articolo 176. Qualunque testimone legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto ecc.

Art. 179. Se il testimone citato o comparso ricusa di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il giudice lo avvertirà delle pene stabilite nell'art.370 del cod. pen. Se l'avvertimento rimane inefficace, il giudice stenderà verbale, e potrà procedere contro di esso ai termini di legge.

Se dai risultamenti della istruzione la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nella deposizione occulta la verità sopra un fatto di cui consta dall' istruzione aver egli conoscenza, il giudice lo avvertirà di nuovo delle pene stabilite dagli art. 365, 366, 369 e 373 del cod. penale ecc.

Art. 297. I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità, null' altro che la verità.*

Art. 299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sovra i santi evangeli, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione, che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta, sull' importanza di un tal atto, e sullo pene stabilito contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del cod. penale.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l' ammonizione proscritta dal 1. alinea dell' art. 172.

Art. 316. Il cancelliere stenderà verbale del dibattimento, nel quale enuncierà, a pena di nullità: . . . . . Le generalità dei testimoni, degl' interpetri, o dei periti, o il giuramento prestato ecc.

CODICE PENALE.

Art. 370. I testimoni che ricusano di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge saranno puniti ec.

porre avanti il giudice istruttore, salve le eccezioni di legge. Tale articolo pare non riguardi la quistione in esame, mentre il libero pensatore, come ci troviamo di aver già detto nel n° 2, non si ricusa di deporre; quindi è inapplicabile tale articolo nel caso controverso.

Tanto meno poi è applicabile l'art. 176 p. p. imperochè quando il libero pensatore si ricusa di prestar giuramento, trovasi già presente al magistrato che lo ha fatto citare, e perciò tale articolo è anche esso inapplicabile.

L'art. 179 p. p. neanche esso è applicabile, perchè nella ipotesi del libero pensatore, costui non ricusa di deporre. D'altra parte poi se la deposizione del libero pensatore è falsa, avrà luogo contro di lui il procedimento sanzionato dagli articoli menzionati in detto articolo 179. E qui giova osservare quello che dicono gli articoli menzionati nel ripetuto articolo 179: gli articoli 365, 366, 369 e 373 del codice penale parlano delle varie gradazioni di pene a cui soggiaciono i falsi testimoni. Onde la pena rilevasi che non è sancita già pel falso giuramento, ma bensì per la falsa testimonianza; ed è logico imperochè il legislatore non punisce i peccati, ma bensì i reati. L'individuo che depone una cosa falsa, porta un perturbamento grave nell'ordine sociale; quindi vien punito per questo fatto e non pel falso giuramento. Ora se tanto prescrive il legislatore, e se dal libero pensatore non ottiensi giuramento, non per questo non potrà lo stesso cadere sotto la sanzione penale in caso di falsa testimonianza.

Gli art. 297 e 299 sono quelli che hanno bisogno d'interpetrazione, e che si attagliano al caso della quistione in esame?

Il legislatore con l'art. 297 prescrive in via di regola generale la prestazione del giuramento pei testimoni e pei periti.

Con l'art. 299 poi dice quale sia il modo della prestazione del giuramento. Questo articolo nella sua prima parte riguarda solamante i cattolici, mentre pei non cattolici il legislatore ammette la diversità del rito; ma ciò è sempre in linea

di regola generale, imperochè con l'art. 1. dello statuto si parla della religione dello stato e dei culti tollerati, e quindi questo articolo 299 riflette solamente gl' individui contemplati dallo statuto, e non sarebbe applicabile a coloro che seguono uno dei culti non tollerati. Ma però il detto articolo dello statuto se non ammette l'esercizio di altri culti al di là di quelli tuttora esistenti e tollerati, non toglie per effetto della libertà di coscienza, a niun cittadino il dritto di seguire un culto non tollerato, o di non seguirne alcuno: mancherà il tempio all' esercizio di questo culto non tollerato, ma il primo tempio è quello della coscienza dell' individuo. Quindi se manca una tassativa disposizione di legge pel fatto del giuramento che può non prestarsi dal libero pensatore o da altro che segue un culto non tollerato, non può estendersi la disposizione di detto art. 299 a questi individui, mentre in fatto di leggi penali è risaputo che la interpetrazione debbe esser restrittiva, e che non si possa per principio di analogia imporre una restrizione alla libertà dell' individuo. Onde noi diciamo che detto articolo della procedura penale è inapplicabile al caso del libero pensatore, mancandovi la *mens* e la *ratio legis.*

Per queste stesse considerazioni riteniamo anche inapplicabili gli altri due articoli citati dalla Corte di Cassazione, cioè 316 proc. pen. e 370 cod. penale.

6. La Corte prosegue ad affermare che la legge impone una necessità ai testimoni, qual' è quella del giuramento da prestarsi tenendo la mano sopra gli evangeli; e che pei non cattolici non è modificato l'obbligo ma la forma del giuramento. Ma la Corte suddetta comprende assai bene che *scire leges est vim ac potestatem intelligere,* e che perciò secondo la mente e la ragione della legge in essa non è considerato il caso del libero pensatore o del quacchero, pel noto aforisma *quod semel vel bis accidit praetereunt legislatores.* Il legislatore ha imposto l' obbligo del giuramento a colui che dichiara di professare la religione dello stato, od un culto tollerato; ma per

coloro i quali non professano nè l'una nè l'altro non ha inteso punto che si provvedesse a norma dei ripetuti articoli, ma bensì secondo i principî generali di dritto: questi principî generali di dritto sono quelli appunto che abbiamo svolti, aggiungendovi qualche cosa oltre lo strettamente necessario; e ciò a maggior chiarezza e precisione degli stessi.

7. Male a proposito la Corte asserisce che il presupporre l'esistenza degli atei vale rinnegar la legge, e che perciò costoro non meritano un privilegio; imperochè la legge non riposa nè punto nè poco sul principio religioso, e quindi l'asserzione della Cassazione sarebbe appena ammessibile in un governo teocratico. Ma il privilegio di cui parla la Corte è anche fuori proposito, essendochè per la libertà di coscienza ammessa, il libero pensatore quando si rifiuta di prestar giuramento esercita un dritto che riconosce la legge istessa.

8. Il principio che sostiene la Corte di Torino, che debba cioè tenersi presente solamente la regola generale della religione dello stato e la eccezione dei culti tollerati, e null'altro, è erronea, mentre parte dal supposto che non esistesse libertà di coscienza. Ma basta por mente al principio della libertà di coscienza per convincersi che debba tenersi anche presente il caso del libero pensatore o di altro individuo che professi un culto non tollerato.

9. La Corte assume che il legislatore non poteva introdurre eccezioni in favore di ciò che non si conosce. Ma il libero pensatore, secondo la logica della Cassazione di Torino, può dire che il legislatore non può introdurre neanche regole a favore di ciò che non si conosce. L'ordine pubblico e la pubblica morale non sono basati sulla credenza religiosa, ma sulle leggi, e queste leggi potrebbero, in date condizioni di civiltà e di sapere, star ferme anche senza la credenza religiosa. Quindi è vano l'assunto della Corte la quale non ostante la libertà di coscienza pretenderebbe che tutti i cittadini appartener dovessero necessariamente alla religione dello stato o ad un culto

tollerato : in questo caso non vi sarebbe più libertà di coscienza.

10. La Corte non ragiona da senno quando sostiene che il niego del libero pensatore a giurare costituisca una pretesa di essere superiore alla legge, imperochè è la legge fondamentale dello Stato che gli concede il dritto alla libertà di coscienza e di conseguenza la facoltà a non prestar giuramento.

11. La Corte dice che per effetto della libertà di coscienza garentita dall' art. 24 dello statuto e dalla legge 19 giugno 1848, ogni cittadino sia libero di professare o non una religione, o di mutarla ; ma soggiunge che il cittadino per effetto della sua libertà individuale non ha il dritto d' imporre il suo programma allo stato, mentre la religione è la prima virtù, è la più efficace sanzione della legge morale la quale a sua volta è il primo fondamento dell' ordine e della legge sociale. A noi pare che la Corte si contraddica apertamente, imperochè se riconosce la libertà di coscienza essere garentita dalle leggi, non può sconoscerne le conseguenze : se si è liberi di non professare religione alcuna , non si può esser sottoposti a prestare un atto religioso qualsiasi, sotto sanzione penale, mentre non può concepirsi un dritto ed una obbligazione che si distruggano contemporaneamente. Onde essendo il dritto apertamente garentito dalle leggi, ed essendo la obbligazione contraria, non già imposta dal legislatore, ma solamente supposta dalla Corte di Cassazione di Torino e suoi sostenitori, noi per non cadere in errore accettiamo il precetto del legislatore, e non già quello contrario dei giudici. .

La considerazione poi della religione come fondamento della legge sociale, non l' ammettiamo nè punto nè poco, secondo i principî da noi svolti nella parte prima di questa scritta, ai quali aggiungiamo ancora una osservazione, qual' è quella che se il legislatore non è partito da questi dati, tanto meno può il giudice partire da essi.

12. La Corte cade in nuove contraddizioni ; dice che la dichiarazione del testimone di non professare religione alcuna fa

scemare la forza e la credibilità ai suoi detti; ma deve giurare. Questo ragionamento è contradittorio perchè se il libero pensatore giura, merita piena fede la sua dichiarazione; e se non giura ne merita ancora di più: merita più fede in altri termini un ipocrita che giura senza crederci, anzi che un uomo onesto il quale dichiara che la formalità del giuramento per lui non costituisce obbligo? Ma la Corte comprende la erroneità del suo sillogismo, e per mostrarsi logica dice che il libero pensatore se anche presti il giuramento voluto dalla legge, se ne ride di quella sterile formalità; quindi i suoi detti non meritano la credibilità come quelli d' un altro teste. Questo ragionamento della Corte di Torino di voler sottoporre il libero pensatore all' obbligo del giuramento ci fa la impressione che ci farebbe il dispettuccio d' un ragazzo contro d'un uomo adulto, perchè non può superarlo. La Corte comprende di non aver mezzi per imporre alla coscienza, al pensiero d'un libero pensatore, ma vorrebbe però come traluce dal suo ragionamento, impossessarsi del pensiero di lui e renderlo soggetto alla sua autorità. Ma è vano lo sforzo della Corte e sono fuori luogo le sue parole vuote di senso, di sovranità cioè e dritti dello stato, per volere a viva forza negare al libero pensatore la facoltà di credere ciò che meglio gli aggrada! Le leggi non possono interpetrarsi con un preconcetto falso e passionato se non vuolsi errare. Lo stato non ha dritto d' imporre le sue affezioni e le sue credenze ai cittadini, ed è passato la dio mercè quel tempo in cui lo stato assorbiva l' individuo. Lo stato è per l' individuo e non l' individuo per lo stato; e ciò basti per ora come risposta al ragionamento poco esatto della Corte.

13. Il giuramento è un dovere imposto dal legislatore a colui che professi una qualche religione, ma non è un dovere imposto anche a colui che non ne professa alcuna, secondo la interpetrazione che la Corte ha inteso dare alla disposizione di legge. Noi abbiamo dimostrato che nessuno degli articoli citati dalla Corte è applicabile al libero pensatore; ed in materia di

quistioni di principio bisogna esser logici e non passionati, chè le passioni travolgono la chiara intelligenza delle cose.

14. La Corte è anche meno conseguente a sè stessa in questo punto del suo ragionamento : dice che i quaccheri hanno un culto loro proprio pel quale non possono giurare; ma che la promessa di dire il vero, per la loro religione equivale al giuramento. Qui noi rispondiamo che il culto dei quaccheri non essendo tollerato fra noi, anche essi dovrebbero giurare, per essere sempre logici nel ragionamento , della Corte ; e che anche i liberi pensatori dicono, pel nostro culto di uomini onesti, per noi la promessa vale più del giuramento. Ma secondo noi la sana interpetrazione di legge ci porta necessariamente alla conclusione, secondo i principî del nostro dritto pubblico, che il giuramento deve riceversi a norma della religione o culto, sia tollerato o no , del testimone che deve deporre ; e che non volendosi accettare in quel modo , non si possa altro pretendere che la sola solenne promessa di dire il vero, sotto sanzione penale , in caso di falsa testimonianza.

15. L' argomento che vorrebbe trarre la Cassazione di Torino dagli articoli 239 e 242 proc. civile , è anche inattendibile , mentre per l' articolo 239 vi possono essere pene contro il testimone che si rifiuti di deporre o di giurare *senza addurre ragioni legittime ;* ma quando il testimone adduce che sia libero pensatore, a noi sembra che non abbiano ragion di essere le pene comminate dalla legge , e che quindi male a proposito si voglia trarre argomento dalle disposizioni di legge nei giudizî civili. E quì ci serviamo dello stesso ragionamento della corte sullodata , per confutarla , essendochè dice la corte che quelle *ragioni legittime* , non possano essere altre che quelle dalla legge ammesse : ma poichè la legge ammette la libertà di coscienza, e per effetto di questo dritto puossi non professare religione alcuna, e poichè l'individuo chiamato a deporre dice non professare alcuna religione, questa è appunto la *ragione legittima* fra quelle ammesse dalla legge a non prestar giuramento.

16. La Corte dice che la legge consolare nel suo articolo 97 non è applicabile nel regno, ove impera in tutto il patrio e comune dritto.

Tale argomentazione della Corte non merita plauso imperochè sente di contradizione; e di vero, se un italiano sia chiamato all'estero innanti un tribunale consolare italiano, avrà dritto di dire, non giuro perchè son libero pensatore, ed i giudici dovranno chinar la fronte a tale risposta, ed accontentarsi della sola solenne promessa di dire il vero. Questo stesso individuo poi chiamato innanzi ad un tribunale italiano dovrebbe necessariamente giurare, per non esser punito. Veggasi come ragiona male la Corte! La Corte presume che vi siano due pesi e due misure, ma non è così.

Onde fa d'uopo nell'interpetrare la disposizione di legge, tener presente il complesso della legislazione, per attingere alle varie sanzioni della stessa, i principî informatori del tutto da adattarsi ad una singola disposizione, senza di che non si interpetrerà la legge, ma se ne formerà una nuova dal magistrato.

17. Dice la corte che ammettendosi la libertà di non giurare pel libero pensatore, ogni cittadino potrebbe accampare di esser libero pensatore e sottrarsi dalle maggiori pene sanzionate con gli art. 365, 373 cod. penale.

Ma ciò che dice la Corte non è lógico, imperochè colui il quale vuol mentire dirà di appartenere ad altra religione nella quale non è ammesso il giuramento, e così senza seguire i riti della sua religione crederà di sottrarsi alla pena eterna dello spergiuro. Nè vale il dire che la pena sarà minore sol che non siasi prestato giuramento, mentre la solenne promessa di dire il vero, senza giurare, importa la certezza che si deponga il fatto come se si fosse giurato; quindi la pena maggiore è contro il dolo, è contro la intensità del reato che offende la pubblica fede. Tanto meno è accettabile ciò che dice la Corte, che debba cioè appartenersi ad una religione riconosciuta o tollerata per poter giurare secondo i riti della stes-

sa, mentre ciò è fuori quistione: quando si appartiene ad un culto tollerato, per legge si giura secondo il rito dello stesso, e questo fatto riguarda la uguaglianza civile e la libertà dei culti: ma quando non si professa religione e non si vuol prestare giuramento, questo fatto non riguarda più la libertà dei culti, ma solamente la libertà di coscienza e la uguaglianza civile.

18. Dice da ultimo la Corte che per l'art. 3 del codice civile, disposizioni preliminari, non è concesso al giudice di aggiungere alla legge o di estenderla, mentre deve attribuirle il significato fatto palese dalla parola e dalla intenzione del legislatore.

Ma appunto per tali considerazioni noi diciamo che la Corte ha aggiunto alla legge quando ha voluto trovare nel codice penale una pena che non era applicabile al caso controverso: che la Corte stessa in materia penale ha esteso la disposizione di legge da un caso preveduto ad un altro non contemplato: che ha frainteso il significato della legge, la parola e la intenzione del legislatore, il quale per effetto della libertà di coscienza consacrata e rispettata da tutto il nostro dritto pubblico interno, non ha mai preteso d'imporre sotto sanzione penale il giuramento e distruggere così la libertà di coscienza.

CAPO III.

UN VOTO PER L'AVVENIRE DELLA SCIENZA E DEL BENESSERE SOCIALE

Non pensate che io sia venuto a metter pace in terra ; io non son venuto a mettervi la pace , anzi la spada.
Perciocchè io son venuto a mettere in discordia il figliuolo contro al padre , e la figliuola contro alla madre, e la nuora contro alla suocera.
S. Matteo — *capo X.*

Qualsiasi restrizione che s'impone alla libertà di coscienza non può non essere seguita da un sentimento naturale di pena , che fa rivoltare la coscienza di colui al quale tale restrizione s'impone. Il dire ad un uomo , devi seguire una religione è lo stesso che imporgli un dovere , e questo dovere è appunto quello che dovrebbe trovarsi giustificato. Ma quando la intolleranza religiosa non costituisce altro che una pagina sanguinosa della storia, per le turpitudini perpetuate all' egida di questo falso principio , e quando la intolleranza stessa non è sostenibile nè giustificabile in modo alcuno, sarà lecito senza fallo ad ognuno di seguire quel principio che meglio gli aggrada , e sarà doveroso negli altri tollerare i principî opposti e contrarî ai loro.

Le Religioni varie è fuori dubbio, e basterà interrogarne la storia per convincersene, che sono inficiate da un vizio antiumanitario ed antisociale, quello cioè della intolleranza; e lo stesso Cristo disse che egli non era venuto a metter la pace, ma la guerra e la spada.

La progredita civiltà, pei lumi arrecati dalla scienza, ha respinta la intolleranza religiosa, come quella ch' era il fomite della discordia nelle famiglie e nella società, ed ha ammessa la libertà di coscienza. Il legislatore, ch' è lo stesso popolo, ha regolati meglio i suoi interessi, ed ha sanzionata questa libertà di coscienza.

Però ha ammesso una religione per lo Stato: questa religione potrà essere abbracciata da chicchessia, e non esserlo, senza che per questo si possa imporre una pena a colui che non professa religione; e ciò per effetto del principio della libertà di coscienza.

Lo Stato presente delle menti umane è tale che ha accolto il principio succennato, per aver compreso la incertezza dei principî religiosi, e pe' quali riesce indispensabile delimitare chiaramente e recisamente i doveri puramente religiosi i quali riguardano l'uomo interno, da quelli civili i quali riguardano l'uomo sociale. La religione ha invaso quasi sempre il campo sociale, e per aver voluto dare spiegazione di tutto ed imporre tale spiegazione, senza il beneficio della discussione, à dato il risultato d' ingenerare nell'animo umano il dubbio su tutto quanto ha voluto spiegare. Il pomo d'Adamo è un pensiero religioso coverto dalla veste storica, per mezzo del quale si è creduto dar spiegazione di ogni male nel mondo e di ingenerare la speranza del bene, mediante la redenzione. Ma *Kant* però, nella sua critica della ragione pura ci rivela il dubbio della mente umana, col dirci che » il concetto di un » Ente Supremo è un'idea, a molti riguardi utilissima; ma ap- » punto per essere *un' idea* quel concetto è al tutto incapace » di estendere da sè la nostra cognizione relativamente a ciò » ch' esiste, nè ci porge nuove cognizioni rispetto alla possi-

» bilità . . . . . l'illustre Leibnitz è ben lungi di aver fatto ciò » di cui si lusingava, cioè di essere riuscito a conoscere *a priori* » la possibilità di un ente ideale tanto elevato.

» Questa prova ontologica tanto decantata, che presume di » dimostrare per via di concetti l'esistenza di un Ente supre- » mo, si affatica indarno, nè l'uomo si farà più ricco di co- » gnizioni con semplici idee, che il mercatante vedrà cresciuta » la sua pecunia coll'aggiunta di alquanti zeri al suo libro di » cassa ».

Onde rilevasi sempre più chiaro quanto sia esatto e logico lo assunto di coloro che vorrebbero escluso in tutto e per tutto dalla competenza del legislatore, ogni provvedimento in materia di doveri puramente religiosi i quali non possono riguardare nè riflettere i doveri sociali. In vista di tale incompetenza assoluta del legislatore in materia religiosa, sarebbe desiderabile che scomparisse dai codici la formalità del giuramento, non solo pei liberi pensatori, ma anche per coloro i quali professano una qualsiasi religione, bastando la promessa di adempiere al dovere imposto, da parte di colui che è obbligato, e la sua punizione in caso di trasgressione. Nè vale il dire che il giuramento produce i suoi benefici effetti per colui almeno che professa una religione, imperochè in qualsiasi ipotesi che il perito, il testimone, l'interpetre professi o no una religione, dovrá essere necessariamente un uomo onesto od inonesto. Nel primo caso non avrà bisogno del giuramento per adempiere fedelmente alla missione impostagli ; nel secondo caso, anche col mezzo del giuramento non si è mai sicuri di essersi fedelmente adempita la obbligazione impostagli. Quale è il mezzo ad ovviare un simile inconveniente ? Per noi pare che a prevenirlo sia sufficiente cosa l'onestà naturale del testimone, del perito ecc, e non già il giuramento : a reprimerlo poi sia bastevole la pena. Ma la prova della falsità d'un verbale, o d'una deposizione, è cosa ben difficile, imperochè la scusante dello errore può covrire, nel maggior numero dei casi, e forse quasi sempre, il dolo che ha accompagnato l'azione imputabile.

A noi ne sembra che la società nostra farebbe ancora un passo verso la civiltà, se scomparisse il giuramento dalle sanzioni del legislatore italiano, in tutte le nostre leggi.

CAPO IV

EPILOGO E CONCLUSIONE

L'uomo sociale, per la legge di esistenza dell'umanità, trovasi in relazioni continue col suo simile. I bisogni fisici e morali imposti da essa legge, non soddisfatti, mettono in pericolo la esistenza dell'uomo; onde la origine del dritto a servirsi di quelle cose atte a mantenere integra l'esistenza umana, a norma della legge stessa di esistenza. La natura umana corrotta fa sorgere il bisogno della istituzione dello Stato che deve tutelare la integrità dei dritti degli associati; per la qual cosa la giustizia è il fondamento precipuo dello Stato.

Da ciò deriva che lo stato non possa assorbir l'individuo e che tutti quei mezzi adoperati un tempo, non confacendo alla civiltà ed allo spirito delle generazioni dell'epoca presente, non possano nè debbano più servire al legislatore. L'individuo interno nel suo pensiero non fu mai la più dritta meta del legislatore nelle passate generazioni, ma nelle presenti anche le azioni esterne dell'individuo stesso, non possono formare oggetto di sanzioni proibitive se non in quanto turbino la comunanza sociale nell'attuazione della sua legge di esistenza. Per legge di esistenza umana la tendenza a voler scovrire l'ignoto è un'aspirazione per la umanità, niente più che una aspirazione, ed il sentimento religioso serve a riempire il vuoto che lascia nell'animo umano quel desiderio di voler ragionare sulle cose che sono fuori la portata della conoscenza umana. Questo sentimento religioso è estraneo al legislatore politico il quale è uomo anche egli, e come tale non può sottrarsi alla difficoltà in cui sono tutti, di avere esatta scienza del soprannaturale.

Onde un mezzo che nasce come conseguenza d'un principio

infondato, non può adoperarsi dal legislatore, senza eccedere i limiti della sua potestà. Il giuramento è un mezzo estraneo e fuori i poteri del legislatore politico, e per lo meno dovrebbe essere utile per adoperarsi : ma quando essendo pure un mezzo irragionevole, è destituito di utilità pratica, non può essere adoperato dal legislatore. Quindi il legislatore italiano, per le disposizioni del nostro dritto pubblico interno, non ha preteso che s' imponesse il giuramento al libero pensatore, ma solamente a colui che volontariamente lo prestasse, mentre l' unico scopo a cui mira il legislatore è quello di ottenere una deposizione vera dei fatti sui quali è richiesto il cittadino, sotto una sanzione penale in caso di rifiuto a deporre, od in caso di falsa deposizione.

Tale assunto noi abbiamo sostenuto, e diciamo che mentre nell'epoca presente trovasi sanzionata l'esistenza d'una religione per lo stato, questa non obbligando alcun cittadino, per effetto della libertà di coscienza, non possa ad alcuno imporsi la prestazione del giuramento, che è un atto della religione non comandata ; e che stante il dritto a non professare religione alcuna non può stare l' obbligazione di prestare un atto singolo religioso.

FINE



